LA PATRIE S.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex D. Lgs. 231/2001

SOMMARIO DEI DOCUMENTI

Nr. Rev.	Descrizione modifiche	Data
0	Prima emissione	26/11/2017
1	Primo aggiornamento	12/12/2018
2	Secondo aggiornamento	07/08/2020
3	Terzo aggiornamento	14/09/22 – 30/11/22
4	Quarto aggiornamento	7/12/2023

0. Sommario dei documenti

1. Parte generale

2. Parti speciali:

- 2.1. Parte speciale reati contro la P.A.;
- 2.2. Parte speciale reati societari;
- 2.3. Parte speciale reati in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- 2.4. Parte speciale reati ambientali;
- 2.5. Altre parti speciali.

3. Protocolli gestionali

4. Quadro dei flussi informativi

5. Codice etico

6. Matrici di valutazione dei rischi

- 6.1. Matrice di risk assessment 231;
- 6.2. Matrice di risk assessment 231_Reati in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- 6.3. Matrice di risk assessment 231_Reati ambientali.

7. Tabella Reati 231

LA PATRIE S.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex D. Lgs. 231/2001

PARTE GENERALE

Nr. Rev.	Descrizione modifiche	Data
0	Prima emissione	26/11/2017
1	Primo aggiornamento	12/12/2018
2	Secondo aggiornamento	07/08/2020
3	Terzo aggiornamento	14/09/2022 – 30/11/2022
4	Quarto aggiornamento	7/12/2023

INDICE

1. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 4
1.1. Obiettivi e struttura del Modello 4
1.2. Struttura del Modello 6
1.3. Variazione e aggiornamenti del Modello Organizzativo 7
1.4. Destinatari del Modello 7
1.5. Efficacia del Modello di fronte a terzi 8
2. QUADRO NORMATIVO 9
2.1. Requisiti per l'insorgenza della responsabilità amministrativa degli enti 9
2.2. Fattispecie di reato 11
2.3. Apparato sanzionatorio 13
2.4. Delitti tentati 14
2.4.1. Cooperazione con l'autorità giudiziaria 14
2.5. L'interesse o il vantaggio per gli enti 14
2.6. L'esonero da responsabilità 16
2.7. Sindacato di idoneità 17
3. FUNZIONI DEL MODELLO E PRINCIPI ISPIRATORI 18
3.1. La funzione del Modello 18
3.2. Principi cardine del Modello 19
4. PROCESSO DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO 20
4.1. Metodologia per la redazione del Modello 20
4.1.1. Analisi preliminare delle aree di rischio e dei protocolli esistenti 20
4.1.2. Risk assessment 21
4.1.3. Gap analysis e action plan 22
4.1.4. Redazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 22
5. LA SOCIETÀ LA PATRIE S.R.L. 22
5.1. Oggetto sociale 23
5.2. Il sistema di governo 23
5.3. Struttura organizzativa 23
5.4. Riflessi del contesto interno sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 24

6. CODICE ETICO 24
7. ORGANISMO DI VIGILANZA 25
7.1. Composizione e durata 26
7.2. Requisiti di autonomia e indipendenza dell'organismo di vigilanza 26
7.3. Requisiti di autonomia e indipendenza dei singoli componenti 26
7.4. Requisiti di onorabilità 27
7.6. Cessazione dalla carica 29
7.7. Compiti, poteri e mezzi 31
7.8. Poteri di accesso 36
7.9. Raccolta e conservazione delle informazioni 36
7.10. Obblighi di riservatezza 37
7.11. Regolamento di funzionamento 37
7.12. Periodicità delle riunioni 38
8. FLUSSI INFORMATIVI 38
8.1. Flussi informativi da parte dell'Organismo di Vigilanza 38
8.2. Flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza 39
8.2.1. Segnalazione dai dipendenti all'Organismo di vigilanza 39
8.2.2. Nomina di "referenti" dell'Organismo di vigilanza verso i vertici societari 40
8.2.3 Flussi informativi da parte dei "referenti ODV" o dell'Organo Amministrativo verso l'Organismo di vigilanza 41
8.3 Protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea 43
8.3.1 Soggetti protetti 43
8.3.2 Canale di segnalazione interna 44
8.3.3 Canale di segnalazione esterna 44
8.3.4 Riservatezza 45
8.3.5 Divieto di ritorsione 45
9. SISTEMA DISCIPLINARE 46
9.1. Funzioni del sistema disciplinare 46
9.2. Il procedimento per l'accertamento delle violazioni 48
9.3. Sanzioni a carico dei dipendenti 48

9.4. Sanzioni a carico dei dirigenti 50
9.5. Sanzioni a carico dell'Amministratore 50
9.6. Misure a carico dei terzi (consulenti e partners) 50
9.7. Pubblicazione del sistema disciplinare 51
9.8. Norma di chiusura 51
10. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL MODELLO 52
10.1 Premessa 52
10.2 Piano di comunicazione e formazione verso i dipendenti 53
10.3 Piano di comunicazione e formazione verso i collaboratori esterni 55
11. MISURE DI CARATTERE GENERALE 56
12. RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE 57

1. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

1.1. Obiettivi e struttura del Modello

LA PATRIE S.r.l., al fine di garantire sempre condizioni di correttezza e trasparenza dal punto di vista etico e normativo, ha ritenuto opportuno dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in grado di sovrintendere alla prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Nel definire il "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" la Società ha adottato un approccio progettuale che consente di utilizzare e integrare in tale Modello le regole attualmente esistenti.

Tale approccio:

- consente di valorizzare al meglio il patrimonio già esistente in azienda in termini di politiche, regole e normative interne che indirizzano e governano la gestione dei rischi e l'effettuazione dei controlli;
- rende disponibile in tempi brevi un'integrazione all'impianto normativo e metodologico da diffondere all'interno della struttura aziendale, che potrà comunque essere perfezionato nel tempo;

- permette di gestire con una modalità univoca tutte le regole operative aziendali, incluse quelle relative alle "aree sensibili".

LA PATRIE S.r.l. ha ritenuto opportuno adottare uno specifico Modello ai sensi del Decreto, nella convinzione che ciò costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari, anche un più efficace mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dalla normativa di riferimento.

In particolare, attraverso l'adozione ed il costante aggiornamento del Modello, la Società si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto della Società nell'ambito di "attività sensibili" (ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto), la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite in materia, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti;

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;

- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello.

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto innanzitutto conto della normativa vigente, delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti all'interno di LA PATRIE S.r.l., in quanto in parte già idonei a ridurre i rischi di commissione di reati e di comportamenti illeciti in genere, inclusi quindi anche quelli previsti dal Decreto.

1.2. Struttura del Modello

Allo scopo di attribuire un margine di dinamicità collegato alla possibile evoluzione della normativa, il Modello è stato strutturato nel modo seguente:

1) parte generale: individuazione delle misure di carattere generale valide per tutta l'azienda e per tutti i processi, indipendentemente dal grado di rischiosità accertato; si tratta della definizione di linee guida, che la Società pone come riferimento per la gestione dei propri affari e che sono, quindi, validi per la realtà aziendale in senso lato e non soltanto per il compimento delle attività rischiose;

2) parti speciali, riferite alle singole categorie di "reato presupposto", che includono:

    - elencazione dei reati previsti nel decreto;
    - individuazione delle aree che si presentano a rischio di reato;
    - identificazione delle regole di condotta generali e specifiche relative alla prevenzione del rischio di commissione dei reati individuati nel decreto.

3) protocolli gestionali;

4) quadro dei flussi informativi;

5) codice etico;

6) matrici dei rischi.

Tutti i documenti sopra menzionati costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante del Modello e mirano a rendere operative ed applicabili le linee generali e le regole di condotta contenute nella parte generale e nelle parti speciali.

1.3. Variazione e aggiornamenti del Modello Organizzativo

Saranno sottoposte all'approvazione dell'Organo Amministrativo tutte le modifiche "sostanziali" del Modello. A titolo esemplificativo e non esaustivo saranno rimesse alla competenza esclusiva dell'Organo Amministrativo:

- la revisione del Modello a seguito di nuove previsioni normative;
- variazioni sostanziali nei presidi contenuti nelle parti speciali e nei protocolli;
- variazioni nel regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
- variazioni nel sistema disciplinare;
- variazioni nella regolamentazione dei flussi informativi.

L'aggiornamento del Modello deve essere effettuato in forma ciclica e continuativa e il compito di disporre e porre in essere formalmente l'aggiornamento o l'adeguamento del Modello è attribuito all'Amministratore Unico.

1.4. Destinatari del Modello

In base alle indicazioni contenute nel Decreto sono identificati come destinatari principali del Modello, in relazione alla loro capacità di agire e ai poteri riconosciuti:

- **soggetti apicali:** soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché i soggetti che esercitano di fatto la gestione e il controllo sulla stessa;
- **soggetti sottoposti:** soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali;
- **soggetti terzi alla società**, diversi da quelli individuati nei punti precedenti, nell'ambito delle relazioni di lavoro e/o d'affari instaurate con la società.

È fatto obbligo all'Amministratore e a tutto il personale di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni che compongono il presente Modello organizzativo, di gestione e controllo.

1.5. Efficacia del Modello di fronte a terzi

LA PATRIE S.r.l. si impegna a dare adeguata diffusione al Modello in modo da:

- diffondere, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, soprattutto nell'ambito delle attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere in un comportamento illecito perseguibile a norma di legge e passibile di sanzioni anche nei confronti dell'azienda;
- evidenziare che comportamenti illeciti sono decisamente condannati in quanto contrari alle disposizioni di legge e ai principi cui la Società intende attenersi nella conduzione dei propri affari.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo descritto nel presente documento entra in vigore con la sua approvazione e da quel momento assume natura formale e sostanziale di "regolamento interno" e come tale ha efficacia cogente. Eventuali violazioni delle norme di comportamento disciplinate nel Modello e/o nelle procedure/regolamenti/policy allo stesso collegate costituiscono inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro e illecito disciplinare. L'applicazione di sanzioni disciplinari, riferendosi alla violazione di un "regolamento interno", prescinde dal sorgere e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

Il dipendente che incorra in una violazione delle norme di condotta prescritte dal presente Modello Organizzativo è soggetto ad azione disciplinare. I provvedimenti e le sanzioni disciplinari sono adottati in ottemperanza del principio della gradualità e proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della violazione commessa e in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti nel nostro ordinamento giuridico e alle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, nella parte generale, è inoltre divulgato all'esterno tramite il sito internet di LA PATRIE S.r.l.

2. QUADRO NORMATIVO

Il Legislatore ha introdotto nell'ordinamento italiano il principio della responsabilità amministrativa degli Enti dipendente dal reato posto in essere dalla persona fisica che ha materialmente commesso l'illecito nell'interesse o a vantaggio dell'Ente medesimo.

In altri termini, nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificamente indicati agli artt. 24 e seguenti del Decreto, alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto criminoso si aggiunge – se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi previsti dal Decreto – anche la responsabilità amministrativa della Società.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del Decreto, i soggetti destinatari della normativa in commento sono:

- gli enti forniti di personalità giuridica;
- le società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Ne sono invece esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

2.1. Requisiti per l'insorgenza della responsabilità amministrativa degli enti

Gli Enti così individuati rispondono in via amministrativa della commissione dei reati analiticamente indicati dal Legislatore nel decreto legislativo in commento, qualora sussista il contemporaneo concretizzarsi di tre requisiti:

1) Requisito soggettivo

I reati devono essere stati perpetrati da:

a) soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale,

nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente (cosiddetti "**soggetti in posizione apicale**" o "**vertici**");

b) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (cosiddetti "**soggetti sottoposti**").

La distinzione tra le categorie di soggetti, apicali e sottoposti, riveste indubbia rilevanza, in quanto ne deriva – come meglio esplicitato *infra* - una diversa graduazione di responsabilità dell'Ente.

2) Requisito finalistico

Ai fini dell'imputazione della responsabilità amministrativa dell'Ente, **il reato deve essere commesso dai soggetti indicati sub lett. a) o b) nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.**

Conseguentemente, laddove la persona fisica abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi, deve ritenersi esclusa la responsabilità dell'Ente, posto che l'assenza del criterio oggettivo dell' "interesse" o del "vantaggio" dell'Ente è indice della mancanza di collegamento finalistico dell'azione della persona fisica con l'organizzazione d'impresa.

Tuttavia, l'interesse o il vantaggio per l'Ente può essere rappresentato da un'utilità indiretta quale, ad esempio, il risparmio di tempo o di spesa.

3) Requisito oggettivo

La responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del Decreto **non dipende dalla commissione di qualsiasi reato, bensì esclusivamente dalla commissione di uno o più di quei reati specificamente richiamati** nel capo I, sezione III, agli articoli 24, 24 *bis*, 24 *ter*, 25, 25 *bis*, 25 *bis*-1, 25 *ter*, 25 *quater*, 25 *quater*-1, 25 *quinquies*, 25 *sexies*, 25 *septies*, 25 *octies*, 25 *octies-1*, 25 *novies*, 25 *decies*, 25 *undecies*, 25 *duodecies*, 25 *terdecies*, 25 *quaterdecies*, 25 *quinquiesdecies*, 25 s*exiesdecies*, 25 *septiesdecies*, 25 *duodevicies* del Decreto (cosiddetti "reati–presupposto").

2.2. Fattispecie di reato

Le fattispecie di reato rilevanti - in base al D. Lgs. 231/2001 - al fine di configurare la responsabilità amministrativa dell'Ente/Società sono espressamente elencate dal Legislatore e sono comprese nelle seguenti categorie:

- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24, D. Lgs. 231/01);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis,* D. Lgs. 231/01);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*, D. Lgs. 231/01);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25, D. Lgs. 231/01);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis,* D. Lgs. 231/01);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis-1,* D. Lgs. n. 231/01);
- reati societari (art. 25 *ter,* D. Lgs. n. 231/01);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater,* D. Lgs. n. 231/01);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater-1,* D. Lgs. n. 231/01);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies,* D. Lgs. n. 231/01);
- abusi di mercato (art. 25 *sexies,* D. Lgs. n. 231/01);

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*, D. Lgs. 231/01);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*, D. Lgs. 231/01);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25 *octies.1*, D. Lgs. 231/01);
- delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25 *novies*, D. Lgs. 231/01);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*, D. Lgs. 231/01);
- reati ambientali (art. 25 *undecies*, D. Lgs. 231/01);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*, D. Lgs. 231/01);
- razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*, D.Lgs. 231/01);
- reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, articolo 10);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*, D.Lgs. 231/01);
- reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies*, D.Lgs. 231/01);
- contrabbando (art. 25 sex*iesdecies*, D.Lgs. 231/01);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies*, D.Lgs. 231/01);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 *duodevicies*, D.Lgs. 231/01).

2.3. Apparato sanzionatorio

Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001 a carico della Società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sono:

- sanzione pecuniaria applicata per quote (da un minimo di € 258,00 fino ad un massimo di € 1.549,00 ciascuna) fino a un massimo di € 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che, a loro volta, possono consistere in:
    - interdizione dall'esercizio dell'attività;
    - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
    - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
    - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
    - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (solo in caso di applicazione all'Ente di una sanzione interdittiva).

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente abbia tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

- in caso di reiterazione degli illeciti.

2.4. Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I, sezione III, del D. Lgs. 231/2001 (artt. da 24 a 25-*duodecies*), le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D. Lgs. 231/2001).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

2.4.1. Cooperazione con l'autorità giudiziaria

Con riferimento ai reati presupposto di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, il comma 5 bis dell'art. 25 D. Lgs. 231/2001 prevede che se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

L'attenuazione delle sanzioni si giustifica, quindi, non solo in riferimento all'idoneità e all'efficace attuazione del modello organizzativo ma anche in ragione della capacità dell'Ente di svolgere un'adeguata indagine interna condividendone gli esiti con l'Autorità Giudiziaria o altre Agenzie di Controllo.

2.5. L'interesse o il vantaggio per gli enti

La responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata

nell'*interesse* o *a vantaggio* di esso. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'*interesse* dell'ente. Sul significato dei termini "interesse" e "vantaggio", la Relazione governativa che accompagna il decreto attribuisce al primo una valenza "soggettiva", riferita cioè alla volontà dell'autore (persona fisica) materiale del reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'ente), mentre al secondo una valenza di tipo "oggettivo" riferita quindi ai risultati effettivi della sua condotta (il riferimento è ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell'ente, realizza comunque un vantaggio in suo favore). Sempre la Relazione, infine, suggerisce che l'indagine sulla sussistenza del primo requisito (l'interesse) richiede una verifica "ex ante", viceversa quella sul "vantaggio" che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica "ex post" dovendosi valutare solo il risultato della condotta criminosa. Per quanto riguarda la natura di entrambi i requisiti, non è necessario che l'interesse o il vantaggio abbiano un contenuto economico. Con il comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 231 sopra citato, si delimita il tipo di responsabilità escludendo i casi nei quali il reato è stato commesso dal soggetto perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di soggetti terzi. La norma va letta in combinazione con quella dell'art. 12, primo comma, lett. a), ove si stabilisce un'attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui "*l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo*". Se, quindi il soggetto ha agito perseguendo sia l'interesse proprio che quello dell'ente, l'ente sarà passibile di sanzione. Ove risulti prevalente l'interesse dell'agente rispetto a quello dell'ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che l'ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito.

2.6. L'esonero da responsabilità

L'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che la Società possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione e di Gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

c) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di Organizzazione e di Gestione;

d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

Il D. Lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei Modelli di Organizzazione e di Gestione prevedendo che gli stessi devono rispondere, in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo;

- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello organizzativo.

Nel caso di un reato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, la Società non risponde se dimostra che alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso la responsabilità è esclusa se la Società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. I Modelli di Organizzazione e di Gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei Modelli a prevenire i reati (art. 6, comma 3, D. Lgs. 231/2001).

2.7. Sindacato di idoneità

È opportuno in ogni caso precisare che l'accertamento della responsabilità della Società, attribuito al Giudice penale, avviene (oltre all'apertura di un processo ad hoc nel quale l'ente viene parificato alla persona fisica imputata) mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della Società;
- il sindacato di idoneità sui Modelli organizzativi adottati.

LA PATRIE S.r.l. intende conformarsi alla disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 231/2001 con l'obiettivo di prevenire la commissione di tutti i reati e di dotarsi di un Modello idoneo allo scopo di prevenire gli stessi reati.

Il Modello è stato elaborato in conformità a:

- i requisiti indicati dal D. Lgs. 231/2001 e nella Relazione di accompagnamento;
- le Linee Guida di Confindustria e il *Position Paper* dell'AIIA;

- gli orientamenti giurisprudenziali.

3. FUNZIONI DEL MODELLO E PRINCIPI ISPIRATORI

3.1. La funzione del Modello

Il Modello intende configurare un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo, *ex ante* ed *ex post*, volto a prevenire ed a ridurre il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto Legislativo n. 231/2001. In particolare, l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato e la loro proceduralizzazione in un efficace sistema di controlli, si propone di:

- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di LA PATRIE S.r.l. pienamente consapevoli dei rischi di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da LA PATRIE S.r.l., in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico - sociali cui LA PATRIE S.r.l. intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;

- consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi. Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di radicare nei Dipendenti, Organi aziendali, Consulenti e Partner, che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle aree di attività a rischio, il rispetto dei ruoli, delle modalità operative, dei protocolli e, in altre parole, del Modello organizzativo adottato e la consapevolezza del valore sociale di tale Modello al fine di prevenire i reati.

3.2. Principi cardine del Modello

Principi cardine a cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

- le Linee Guida di Confindustria, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle aree di attività a rischio;
- i requisiti indicati dal D. Lgs. 231/2001 ed in particolare:
    - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza, interno o esterno, del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto Legislativo n. 231/2001;
    - l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
    - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite previste nel Codice Etico;
- i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
    - ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;
    - nessuno deve poter gestire in autonomia un intero processo, ovvero deve essere rispettato il principio della separazione delle funzioni;
    - i poteri autorizzativi devono essere assegnati coerentemente con le responsabilità assegnate;
    - il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli, compresa la supervisione;
    - la comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti.

4. PROCESSO DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO

4.1. Metodologia per la redazione del Modello

Per la realizzazione e l'implementazione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo sono previste le seguenti fasi operative:

1) analisi preliminare delle aree di rischio e dei protocolli esistenti;
2) risk assesment per i reati previsti dal decreto;
3) gap analysis e action plan;
4) redazione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.

4.1.1. Analisi preliminare delle aree di rischio e dei protocolli esistenti

Nell'ambito della fase di analisi preliminare è stata raccolta e analizzata la documentazione aziendale al fine di acquisire informazioni utili alla macro definizione delle attività svolte dalla Società e alla delineazione dell'assetto organizzativo vigente. A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le informazioni raccolte hanno riguardato in particolare:

- i settori economici ed il contesto in cui la Società opera;
- le modalità di conduzione del business;
- la tipologia delle relazioni e delle attività intrattenute con pubbliche amministrazioni;
- i casi di eventuali e presunte irregolarità avvenute in passato;
- il quadro regolamentare e procedurale interno;
- ogni altra evidenza documentale utile alla migliore comprensione delle attività svolte dalla Società.

4.1.2. Risk assessment

Le attività di analisi e valutazione condotte ai fini del Risk Assessment hanno in particolare riguardato:

- svolgimento di interviste con i Responsabili delle varie aree aziendali;
- identificazione delle aree sensibili per le varie categorie di reato;
- identificazione delle ipotetiche modalità di commissione dei reati;
- valutazione della rischiosità intrinseca.

Per ciascun soggetto intervistato è stato predisposto un apposito verbale per la formalizzazione delle informazioni e delle valutazioni condotte.

Al termine di tale fase è stata definita una mappatura generale delle attività a rischio commissione reati in cui è riportata l'esposizione al rischio relativa ad ogni attività sensibile.

Con specifico riferimento all'analisi e alle valutazioni condotte in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per sua natura tema pervasivo di ogni ambito ed attività aziendale, è stata svolta una specifica attività di analisi al fine di:

- prendere atto dell'attuale stato del processo di prevenzione e protezione dei lavoratori;
- segnalare ambiti di carenza e aspetti di miglioramento, rispetto agli interventi necessari al fine dell'adeguamento alla normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro (di cui in primis il D. Lgs. 81/2008) ed alle *best practice* in materia;
- predisporre un documento di sintesi di Gap Analysis – Action plan.

Le verifiche sono state condotte attraverso un'analisi documentale e l'effettuazione di sopralluoghi presso gli uffici della Società. Le attività sono state svolte con il coinvolgimento diretto del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

4.1.3. Gap analysis e action plan

Sulla base della rielaborazione dei verbali e di un confronto con i Responsabile delle varie aree aziendali, per eventuali integrazioni/precisazioni, in questa fase è stata completata l'analisi di Risk Assessment. In particolar modo sono state svolte le seguenti attività:

- identificazione dei presidi, operanti nell'ambito delle funzioni, in grado di generare una mitigazione dei rischi (controlli attinenti l'area dei poteri e delle procure, controlli attinenti l'organizzazione, controlli relativi alla tracciabilità del processo, altri controlli specifici);
- valutazione dell'efficacia del disegno dei presidi e della loro capacità potenziale di ridurre il rischio intrinseco;
- identificazione delle criticità rispetto a quanto indicato dal D. Lgs. 231/2001 e dalle Linee Guida di Confindustria, nonché dalle "*best practices*" affermatisi in materia;
- definizione di un piano di azione (*Action plan*) per ridurre o eliminare i gap rilevati (es. miglioramenti nel sistema organizzativo, nelle procedure aziendali, nelle regole di condotta, etc.).

4.1.4. Redazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Alla luce dei risultati delle fasi precedenti si è provveduto alla redazione della bozza del presente Modello di Organizzazione, gestione e controllo e degli elementi che lo compongono.

5. LA SOCIETÀ LA PATRIE S.R.L.

LA PATRIE S.R.L. è una Società a responsabilità limitata, che ha la sede legale in Via Dossetti n. 14/16/18, 56024, Ponte a Egola (PI).

5.1. Oggetto sociale

Ai sensi dello statuto sociale, la Società ha per oggetto il commercio, l'importazione, l'esportazione, la conciatura, la trasformazione e la lavorazione di pellami in genere, sia grezzi che finiti e di qualsiasi altro articolo in pelle.

5.2. Il sistema di governo

Il sistema di amministrazione e controllo di LA PATRIE S.r.l. è articolato secondo il modello tradizionale.

Assemblea dei soci

Le norme di funzionamento di tale organo sono disciplinate dalla Legge e dallo Statuto Sociale. L'Assemblea è competente a deliberare in ordine alle materie previste dalla Legge e dallo Statuto Sociale.

Amministratore Unico

La Società è amministrata da un Amministratore Unico, nominato dall'Assemblea dei Soci.

5.3. Struttura organizzativa

La struttura organizzativa è articolata nelle seguenti Aree:

- Area Amministrativa;
- Area Commerciale;
- Magazzino finito;
- Area Concia;
- Area Tintura;
- Area Rifinizione.

- Laboratorio di analisi e studio

5.4. Riflessi del contesto interno sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

La Società utilizza un organigramma chiaro e dettagliato. Peraltro, la Società non utilizza procedure o istruzioni operative formalizzate. Si tratta di un profilo da sviluppare con l'implementazione del Modello, attingendo in larga parte ai protocolli gestionali del presente Modello per l'individuazione delle regole principali da inserire nelle procedure stesse.

Di rilevante importanza risulta la gestione delle attività in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia ambientale, essendo la Società specializzata nella concia e nella rifinizione di pellame.

Non meno rilevante ai fini della commissione di reati ex D. Lgs. 231/2001 risulta la gestione delle attività "strumentali", quali ad esempio l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori, la selezione del personale, ecc… Al fine di rendere tali aree adeguatamente presidiate sono state predisposte delle regole di comportamento specifiche nel documento 3. "Protocolli gestionali".

Nel primo biennio di attività la Società ha di fatto acquisito la posizione di produttrice esclusiva a livello mondiale di alcuni prodotti, tra i quali le pelli di coccodrillo finite: ne consegue che ogni riferimento a "listini" o "prezzi di mercato" contenuto nella parte generale e nelle parti speciali del Modello è riferito a un dato meramente interno ovvero al prezzo medio praticato alla clientela per un dato tipo di articolo in ciascun esercizio.

6. CODICE ETICO

Il Codice Etico è un documento ufficiale adottato dell'Organo Amministrativo di LA PATRIE S.r.l., contenente l'insieme dei diritti e dei doveri dei soggetti aziendali e delle responsabilità aziendali (principi di comportamento) nei confronti dei soggetti portatori di interesse.

Il Codice Etico costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di LA PATRIE S.r.l. e viene allegato al presente Modello.

Tutti i soggetti aziendali sono chiamati ad uniformarsi ai comportamenti prescritti dal Codice Etico.

7. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza definisce e svolge le attività di competenza ed è dotato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 231 del 2001, di "autonomi poteri di iniziativa e controllo".

L'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza sono garantite dal posizionamento organizzativo, dai requisiti dei componenti e dalle linee di informazione:

- nel contesto della struttura organizzativa l'Organismo di Vigilanza si posiziona in staff dell'Organo Amministrativo;
- ai componenti dell'Organismo di Vigilanza sono richiesti requisiti di autonomia indipendenza, onorabilità e professionalità;
- l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente dell'Organo Amministrativo.

Per lo svolgimento delle attività operative di competenza ed al fine di consentire la massima adesione al requisito di continuità d'azione ed ai compiti di legge, l'Organismo di Vigilanza si avvarrà del personale aziendale ritenuto necessario ed idoneo e/o di professionisti esterni specificatamente individuati.

L'Azienda metterà a disposizione dell'Organismo di Vigilanza le risorse umane e finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività. Eventuali dinieghi dell'Organo Amministrativo nel mettere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza tali risorse dovranno essere adeguatamente motivate in forma scritta.

7.1. Composizione e durata

L'Organismo di Vigilanza può essere un organo monocratico, vale a dire con un solo componente, ovvero collegiale.

Dell'Organismo di Vigilanza in ogni caso non faranno parte il datore di lavoro ed i soggetti delegati per la sicurezza.

L'Organo Amministrativo, contestualmente alla nomina, fissa la durata in carica dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, che non potrà essere di durata superiore a tre esercizi e scade con l'approvazione, da parte dell'Assemblea, del bilancio relativo all'ultimo esercizio indicato nell'atto di nomina.

Alla scadenza, l'Organismo di Vigilanza resta in carica fino alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza (*prorogatio*).

Nel caso in cui dell'Organo Amministrativo abbia deliberato la sostituzione di un componente dell'Organismo di Vigilanza il nuovo membro rimane in carica fino alla scadenza prevista per l'Organismo, anche se alla scadenza residua un periodo inferiore ai tre anni.

7.2. Requisiti di autonomia e indipendenza dell'organismo di vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è organo autonomo e indipendente rispetto a qualunque altro organo della società.

L'Organismo di Vigilanza non svolge compiti operativi rispetto all'attività aziendale e agisce secondo principi di libertà e autonomia organizzativa, finanziaria e operativa.

7.3. Requisiti di autonomia e indipendenza dei singoli componenti

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei singoli componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- carica di componente dell'Organo Amministrativo nella società o in società controllate, controllanti, collegate, ancorché non sia dotato di compiti esecutivi;

- attività di gestione operativa, anche di fatto, all'interno della società stessa o in società controllanti, controllate e/o collegate o partecipi, anche di fatto, alla società medesima;
- relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti dell'Organo Amministrativo o persone che rivestono funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione della Società;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società o con società controllate, che ne compromettano l'indipendenza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società o su società controllate;
- essere titolari di deleghe o di procure che possano minarne l'indipendenza del giudizio;
- presentare cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 2399 lett. c), c.c. e non possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2409 *septiesdecies*, c.c.;
- aver prestato/ricevuto fideiussione, garanzia, in favore dell'Amministratore (o del coniuge), ovvero avere con questi ultimi rapporti, estranei all'incarico conferito, di credito o debito[1].

7.4. Requisiti di onorabilità

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei singoli componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- le condizioni di cui all'art. 2382 c.c. (interdetto, inabilitato, fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);

1

Cfr. Art. 51, comma 1, n.3, c.p.c. - Astensione del giudice: "Il giudice ha l'obbligo di astenersi (…) 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori (…)".

- la condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento", in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs n. 231 del 2001;
- condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

A tal fine, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, all'atto di accettazione della nomina, dovranno presentare un'autocertificazione in cui attestano di non aver riportato condanne e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta di parte per delitti non colposi e/o per reati che costituiscono il presupposto della responsabilità dell'ente, anche se per le stesse hanno ottenuto i benefici di legge (sospensione condizionale della pena e non menzione nel casellario giudiziale).

L'Organo Amministrativo potrà eventualmente richiedere ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, oltre al certificato generale del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti di cui agli artt. 24 e 27 D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo Unico delle disposizioni in materia di casellario giudiziale), la visura delle iscrizioni da parte della persona interessata ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 313 del 2002 che consente di visualizzare tutte le iscrizioni, comprese quelle per le quali è prevista la non menzione nel casellario giudiziale. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, dei certificati di cui agli artt. 24 e 27 o della visura di cui all'art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002 costituisce causa di decadenza dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza.

7.5 Requisiti di professionalità

I componenti dell'Organismo di Vigilanza vengono nominati tenuto conto della specifica capacità, esperienza e professionalità, in specie per quanto riguarda l'analisi, la valutazione e il contenimento dei rischi, l'elaborazione delle informazioni e la capacità di analisi delle problematiche giuridiche.

7.6. Cessazione dalla carica

Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell'Organismo di Vigilanza sulla base dell'esperienza di attuazione del Modello, la cessazione della carica può avvenire esclusivamente per:

- rinuncia;
- revoca;
- decadenza;
- morte.

È compito dell'Organo Amministrativo provvedere senza ritardo alla sostituzione del componente dell'Organismo di Vigilanza che ha cessato la carica.

La *rinuncia* da parte di un componente dell'Organismo è una facoltà esercitabile in qualsiasi momento e deve essere comunicata dell'Organo Amministrativo.

La *revoca* di un componente dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera dell'Organo Amministrativo.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si considera giusta causa uno dei seguenti atti o fatti:

- mancata o ritardata risposta all'Organo Amministrativo in ordine alle eventuali e specifiche richieste afferenti lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo, qualora la mancanza od il ritardo siano significative e tali da poter creare i presupposti di un'omessa o carente vigilanza sull'adeguatezza ed effettiva applicazione del Modello;
- mancato esercizio dell'attività secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze dell'Organismo, in analogia a quanto previsto nei confronti dell'Amministratore;
- la violazione degli obblighi di riservatezza;

- l'assenza ingiustificata alle riunioni dell'Organismo per più di due volte consecutive nel corso di un anno;
- il venire meno i requisiti di autonomia e indipendenza previsti per i componenti dell'Organismo ai sensi di legge e dello Statuto;
- sentenza di condanna nei confronti della Società, ovvero applicazione di pena su richiesta delle parti, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nell'ipotesi in cui risulti dalla motivazione l'"omessa ed insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo, così come stabilito dall'articolo 6, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 231/2001;
- sentenza di condanna, ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti, a carico del singolo componente dell'Organismo per aver commesso uno dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

La *decadenza* viene sancita nei casi di seguito rappresentati.

Ove vengano meno, in relazione ad uno dei componenti dell'Organismo, i requisiti di cui ai paragrafi precedenti l'Organo Amministrativo di LA PATRIE S.r.l., esperiti gli opportuni accertamenti, sentito l'interessato e gli altri componenti dell'Organismo, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso il termine indicato senza che la predetta situazione sia cessata, l'Organo Amministrativo di LA PATRIE S.r.l., deve dichiarare l'avvenuta decadenza del componente ed assumere le opportune deliberazioni.

Parimenti una grave infermità che renda uno dei componenti dell'Organismo inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, determini l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a dodici mesi, comporterà la dichiarazione di decadenza del componente dell'Organismo, da attuarsi con le modalità sopra definite.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza si ritengono automaticamente decaduti se la Società subisce l'applicazione di una misura cautelare o una sentenza di condanna o di applicazione della

pena su richiesta per la violazione della normativa del D. Lgs. 231/2001, a seguito di accertata inidoneità/inadeguatezza/non effettività del Modello ovvero di omissione o inefficace attività di vigilanza.

In caso di rinuncia, decadenza o revoca di un componente o di due componenti o di tutti i componenti dell'Organismo, l'Organo Amministrativo di LA PATRIE S.r.l. deve provvedere senza indugio e, comunque, entro trenta giorni alla loro sostituzione. In caso di rinuncia, decadenza o revoca del Presidente dell'Organismo, la Presidenza è assunta dal componente più anziano, il quale rimane in carica fino alla data della nomina del nuovo Presidente dell'Organismo.

L'Organismo rimane validamente in carica, anche nel caso di cessazione dalla carica di due suoi componenti.

7.7. Compiti, poteri e mezzi

COMPITI

L'Organismo di Vigilanza opera con autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono così definiti:

- vigilanza sull'effettività del Modello 231, ossia sull'osservanza delle prescrizioni da parte dei destinatari;
- monitoraggio delle attività di attuazione e aggiornamento del Modello 231;
- verifica dell'adeguatezza del Modello 231, ossia dell'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
- analisi circa il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello 231 e promozione del necessario aggiornamento;
- approvazione ed attuazione del programma annuale delle attività di vigilanza nell'ambito delle strutture e funzioni della Società (di seguito "Programma di Vigilanza");

- cura dei flussi informativi di competenza con l'Organo Amministrativo e con le funzioni aziendali.

È demandato all'Organismo di Vigilanza di definire:

- le risorse necessarie e le modalità operative per svolgere con efficacia le attività al fine di garantire che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza (art. 6 comma 1 lettera d) D. Lgs. 231/2001);
- i provvedimenti necessari per garantire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre risorse di supporto tecnico - operativo i richiesti autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6 comma 1 lettera b) D. Lgs. 231/2001).

Sotto l'aspetto più operativo sono affidati all'Organismo di Vigilanza di LA PATRIE S.r.l. gli incarichi di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale ("controllo di linea");
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e verificare la presenza della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere trasmesse obbligatoriamente allo stesso Organismo di Vigilanza;

- coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione prevista dalle procedure aziendali inerenti le attività a rischio reato;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che gli elementi del Modello per le diverse tipologie di reati siano adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi.

L'Organismo di Vigilanza non assume responsabilità diretta per la gestione delle attività a rischio che devono essere oggetto di verifica ed è quindi indipendente dalle Aree, Funzioni e Staff cui fa capo detta responsabilità.

Qualunque problema che possa interferire nelle attività di vigilanza viene comunicato all'Amministratore Unico.

L'Organismo di Vigilanza non ha l'autorità o la responsabilità di cambiare politiche e procedure aziendali, ma di valutarne l'adeguatezza per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel D. Lgs 231/2001. È responsabilità dell'Organismo di Vigilanza proporre gli aggiornamenti al Modello ritenuti necessari per prevenire comportamenti che possano determinare la commissione dei reati, fornendo a tal fine al management raccomandazioni e suggerimenti per rafforzarlo laddove questo risulti essere inadeguato.

L'Organismo di Vigilanza ha comunque l'autorità e la responsabilità di raccomandare al management gli aggiornamenti del Modello e di essere informato prima che una procedura riguardante un'attività ritenuta a rischio venga definita.

POTERI

L'Organismo di Vigilanza viene dotato dei seguenti poteri:

- facoltà di accesso presso tutte le funzioni della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- insindacabilità delle attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che l'Organo Amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto ad esso appunto spetta la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del "Modello 231";
- obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza;
- facoltà di richiedere informazioni integrative su aspetti connessi all'applicazione del Modello a tutti i dipendenti e collaboratori;
- facoltà di partecipare alle riunioni dell'Organo Amministrativo in cui si discute del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, per illustrare la propria relazione annuale. Tale presentazione dovrà avvenire entro e non oltre il 30 aprile di ciascun esercizio;
- facoltà di proporre all'Organo Amministrativo l'applicazione di sanzioni definite nel sistema disciplinare del Modello 231;
- facoltà di richiedere la convocazione dell'Organo Amministrativo per riferire allo stesso su eventuali significative violazioni al Modello individuate nel corso delle verifiche svolte.

MEZZI

L'Organismo di Vigilanza è dotato dei seguenti mezzi:

- l'Organo Amministrativo dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso, della quale l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti. L'Organismo di Vigilanza dovrà fornire all'Organo Amministrativo la rendicontazione analitica delle spese sostenute nell'esercizio precedente;
- qualora si rendesse necessario l'espletamento di attività aggiuntive rispetto a quanto previsto nel piano annuale, l'Organismo di Vigilanza potrà richiedere la convocazione dell'Organo Amministrativo per una revisione dei limiti di spesa;
- facoltà di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società;
- facoltà di avvalersi di idoneo supporto tecnico - operativo. Ad esso sono demandati i seguenti compiti:
    - il supporto per il regolare svolgimento delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza (convocazioni delle riunioni, invio dell'ordine del giorno, predisposizione documentazione per riunione, verbalizzazione);
    - l'archiviazione della documentazione relativa all'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza (verbali delle riunioni, flussi informativi ricevuti, carte di lavoro relative alle verifiche svolte, documenti trasmessi agli organi sociali, ecc.);
    - altri eventuali compiti che l'Organismo di Vigilanza riterrà opportuno affidare.

Il supporto tecnico – operativo, assicura la riservatezza in merito alle notizie e alle informazioni acquisite nell'esercizio della sua funzione e si astiene dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate. In ogni caso, ogni informazione in possesso del supporto tecnico – operativo, è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

7.8. Poteri di accesso

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

L'Organismo di Vigilanza ha l'autorità di accedere a tutti gli atti aziendali, riservati e non, pertinenti con l'attività di controllo, ed in particolare:

- documentazione societaria;
- documentazione relativa a contratti attivi e passivi;
- informazioni o dati relativi al personale aziendale e più in generale qualunque tipo di informazione o dati aziendali anche se classificati "confidenziale", fermo rimanendo il rispetto della normativa di legge in materia di "privacy";
- dati e transazioni in bilancio;
- relazioni periodiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- procedure/regolamenti/policy aziendali;
- piani strategici, budget, previsioni e più in generale piani economico-finanziari a breve, medio, lungo termine.

Nel caso di controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, l'Organismo di Vigilanza individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza degli stessi.

L'Organismo di Vigilanza ha l'autorità di accedere fisicamente alle aree che sono oggetto di verifica, intervistando quindi direttamente il personale aziendale e, ove necessario, conducendo accertamenti dell'esistenza di determinate informazioni o del patrimonio aziendale.

7.9. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, rapporto previsti nel Modello 231 è conservato dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio cartaceo e/o informatico.

Fatti salvi gli ordini legittimi delle Autorità, i dati e le informazioni conservate nell'archivio sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza solo previa autorizzazione dell'Organismo stesso e del responsabile della funzione aziendale cui le informazioni si riferiscono.

7.10. Obblighi di riservatezza

I componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi gli obblighi di informazione espressamente previsti dal Modello ex D. Lgs. 231/01.

I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello ex D. Lgs. 231/01, e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 del Decreto. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei componenti dell'Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

L'inosservanza dei suddetti obblighi integra un'ipotesi di giusta causa di revoca dei componenti dell'Organismo.

7.11. Regolamento di funzionamento

L'Organismo di Vigilanza disciplina il proprio funzionamento mediante apposito regolamento. In ogni caso, il Regolamento non può configgere con le disposizioni sull'Organismo di Vigilanza contenute nel presente Modello.

L'Organo Amministrativo prende atto del regolamento approvato dall'Organismo di Vigilanza.

7.12. Periodicità delle riunioni

L'organismo di vigilanza si riunisce con cadenza trimestrale, salvo diverse necessità, anche per via telematica qualora possibile e necessario.

Ogni due riunioni si riunisce congiuntamente all'Organo Amministrativo della società. Di tutte le riunioni è redatto verbale.

8. FLUSSI INFORMATIVI

I flussi informativi si dividono in flussi informativi da parte dell'organismo di vigilanza e flussi informativi verso l'organismo di vigilanza.

I flussi informativi hanno base periodica o occasionale.

8.1. Flussi informativi da parte dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce all'Organo Amministrativo in merito all'attuazione del Modello 231, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza nel rispetto del suo regolamento di funzionamento:

- redige una relazione annuale per l'Organo Amministrativo relativa all'attività svolta con illustrazione del programma e delle iniziative intraprese e la segnalazione dell'esito delle verifiche e delle innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
- comunica immediatamente all'Organo Amministrativo fatti di particolare rilievo ai fini della corretta attuazione del modello organizzativo ovvero sue eventuali violazioni;
- comunica periodicamente all'Organo Amministrativo, anche a mezzo del verbale delle riunioni ordinarie o straordinarie, le attività svolte e i risultati conseguiti, con indicazione delle problematiche emerse, segnalando eventuali modifiche al modello organizzativo che

si rendano necessarie per cambiamenti organizzativi, per modifiche nelle modalità operative gestionali, per modifiche nel sistema delle deleghe o per adeguamenti normativi;

L'Organismo di Vigilanza può richiedere in qualsiasi momento di convocare l'Amministratore Unico per riferire su eventuali significative violazioni al Modello individuate a seguito delle verifiche svolte.

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza affinché questo possa illustrare l'attività svolta od esprimere pareri in merito all'effettività e adeguatezza del Modello, nonché su situazioni specifiche relative all'applicazione dello stesso.

I verbali delle riunioni tenutesi con l'Organo Amministrativo sono custoditi dall'Organismo di Vigilanza, oltre che dagli organi interessati.

8.2. Flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza

Devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

su base periodica, le informazioni e le notizie indicate nelle schede predisposte ovvero identificate dall'Organismo di Vigilanza

su base occasionale, ogni altra informazione di qualsivoglia genere o provenienza che riguardi l'attuazione del modello organizzativo, il rispetto delle previsioni del Decreto ovvero il corretto assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza

8.2.1. Segnalazione dai dipendenti all'Organismo di vigilanza

Ciascun dipendente è tenuto a segnalare all'Organismo di Vigilanza situazioni illegali o in chiara e significativa violazione del Codice Etico aziendale.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

È predisposto un canale informativo dedicato che consente le segnalazioni anche in forma anonima e facilita il flusso di segnalazioni/informazioni verso l'Organismo di Vigilanza. A tale riguardo, è stata istituita una cassetta postale dedicata presso la sede sociale nonché una casella e-mail gestita dai membri esterni dell'Organismo ed inserita in server e gestionale estraneo alla Società.

L'Organismo di Vigilanza valuterà, a sua discrezionalità e responsabilità, in quali casi attivarsi e svolgere audit o approfondimenti sulle segnalazioni ricevute, nonché in quali situazioni informare degli eventi e fatti l'Organo Amministrativo.

Le comunicazioni possono essere inviate in forma cartacea con la dizione "riservato" presso:

LA PATRIE S.r.l., Via Dossetti, n. 14/16/18, 56024, Ponte a Egola (PI).

Oppure via e-mail al seguente indirizzo:

odvlapatrie@gmail.com

odv@lapatrie.it

8.2.2. Nomina di "referenti" dell'Organismo di vigilanza verso i vertici societari

Il documento "Quadro sintetico dei flussi informativi", facente parte del presente Modello, individua le diverse schede contenenti i flussi informativi periodici che l'Organo Amministrativo e l'RSPP devono trasmettere all'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza potrà inoltre individuare dei "referenti OdV" (anche al proprio interno, in caso di membro interno) con limitati e specifici compiti in tema di verifica dell'adeguatezza ed effettiva applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001.

8.2.3 Flussi informativi da parte dei "referenti ODV" o dell'Organo Amministrativo verso l'Organismo di vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato da parte dell'Organo Amministrativo ovvero dai referenti dell'Organismo stesso in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di LA PATRIE S.r.l. ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001.

Al riguardo, l'Organo Amministrativo compila una scheda già preimpostata contenente i flussi informativi generali e specifici, come di seguito indicati. Alla mancata osservanza del dovere di informazione saranno applicate le sanzioni disciplinari previste ed elencate nel presente Modello.

I flussi informativi generali hanno carattere occasionale e riguardano situazioni di criticità effettiva o potenziale con riferimento ai reati contenuti nel D. Lgs. 231/2001 ed al relativo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché eventi inerenti al sistema organizzativo ed al sistema di controllo. Per i flussi informativi generali, la comunicazione all'Organismo di Vigilanza deve avvenire tempestivamente e, comunque, non oltre 10 giorni dalla data di manifestazione dell'accadimento (segnalazioni su base occasionale).

I flussi informativi di carattere generale comprendono:

- la segnalazione di comportamenti o "pratiche" significativamente in contrasto con quanto previsto dal Modello 231, comprese le violazioni del Codice Etico;
- la segnalazione di situazioni illegali o eticamente scorrette o di situazioni anche solo potenzialmente foriere di attività illegali o scorrette;
- la segnalazione della commissione dei reati individuati nel Modello 231 da parte di un soggetto apicale o di un sottoposto, di cui si è venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni o a seguito di indicazioni provenienti anche da terzi;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, nei confronti dell'Amministratore, dirigenti, dipendenti o altri collaboratori esterni, per i reati di cui al Decreto;

- le richieste di assistenza legale inoltrate dall'Amministratore, dai dipendenti e collaboratori in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- i rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali, nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le eventuali significative carenze delle procedure vigenti che disciplinano attività sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello Organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

I flussi informativi specifici hanno carattere periodico e devono essere compilati dall'Organo Amministrativo per ciascun semestre o secondo la tempistica indicata dallo stesso Organismo delle schede predefinite e trasmessi all'Organismo di Vigilanza entro e non oltre 30 giorni dalla chiusura del periodo di riferimento. L'RSPP provvede in base alle disposizioni contenute nel par. 7 della parte speciale 2.3 "REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO".

Le schede dei flussi informativi non devono essere compilate quando le risposte sono tutte negative e non vi sono particolari informazioni da segnalare all'Organismo di Vigilanza. Gli allegati di suddette schede, costituiti da tabelle contenenti le informazioni da segnalare, devono essere compilati soltanto in caso di risposta affermativa alle corrispondenti domande contenute nelle schede.

Le segnalazioni, anche quelle di natura ufficiosa, aventi ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, effettuate in forma scritta, forma orale o in via telematica, dovranno essere raccolte ed archiviate a cura dell'Organismo di Vigilanza.

I flussi informativi specifici sono declinati per ciascuna area sensibile di attività e sono descritti nel documento numero 4. "Quadro dei flussi informativi" del Modello.

8.3 Protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea

In attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 10 marzo 2023 n.24, è garantita la protezione delle persone che segnalino comportamenti, atti o omissioni consistenti in illeciti amministrativi, penali o contabili previsti dal D.Lgs. 231/2001, ovvero che rientrino negli atti della Unione Europea o nazionali previsti dal D.Lgs. 24/2023 che ledano gli interessi finanziari della Unione Europea o le disposizioni a tutela del mercato interno di cui all'art. 26 paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

8.3.1 Soggetti protetti

Le disposizioni di protezione si applicano a tutti coloro che segnalino le predette violazioni, anche mediante denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o con pubblica divulgazione delle informazioni sulle violazioni, nonché a coloro che facilitino le segnalazioni o siano legate al segnalante da stabile rapporto affettivo o di parentela o ne siano colleghi di lavoro. Le disposizioni tutelano altresì gli enti di proprietà del segnalante nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Rientrano tra i segnalanti i dipendenti, i lavoratori autonomi titolari di un rapporto di collaborazione, i collaboratori o lavoratori esterni che forniscono beni o servizi, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari o tirocinanti retribuiti o non retribuiti, gli azionisti della società ovvero le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

8.3.2 Canale di segnalazione interna

Al fine di garantire la massima riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti comunque, coinvolti nella segnalazione, la società La Patrie ha attivato il canale di segnalazione interna raggiungibile anche da apposita sezione del proprio sito internet, la quale rimanda a link web e pedissequa piattaforma esterni (nello specifico https://lapatrie.whistlelink.com/) dove sono contenuti il modulo e le istruzioni per l'inoltro delle segnalazioni. La piattaforma è stata realizzata e fornita dalla Srl Swascan, società specializzata in cybersecurity, parte integrante del Gruppo Tinexta S.P.A., mediante la piattaforma Whistlerlink, una soluzione Cloud, dichiarata conforme alla Direttiva Europea Whistleblowing e alla normativa GDPR, con Certificazione ISO/IEC 27001.

È stata inoltre creata una linea telefonica dedicata, corrispondente al numero 331 2933448.

È comunque fatta salva la facoltà della persona segnalante di richiedere un incontro diretto col gestore del canale di segnalazione interna, secondo quanto previsto dall'art.4 comma 3 del D.Lgs. 10 marzo 2023 n.24.

In considerazione della elevata qualificazione, formazione e indipendenza dell'organo, la gestione del canale e delle eventuali segnalazioni è affidata al Presidente dell'Organismo di Vigilanza il quale, a termini di legge:

- entro sette giorni rilascia al segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione;
- mantiene i contatti con la persona segnalante anche al fine di richiedere eventuali integrazioni;
- dà corso alle segnalazioni;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento;
- cura la predisposizione, diffusione e pubblicità di chiare informazioni sul canale di segnalazione anche riguardo i presupposti e le modalità di segnalazione;
- conserva la documentazione relativa alle segnalazioni per il tempo necessario a trattarla e comunque non oltre 5 anni.

8.3.3 Canale di segnalazione esterna

La segnalazione esterna consiste nell'utilizzo dello specifico canale attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) secondo le modalità descritte e pubblicizzate sul sito internet dell'ANAC.

La segnalazione esterna è consentita qualora ricorra una delle seguenti condizioni: a) il canale interno non sia attivo o non sia conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs 24/2023; b) la segnalazione interna non abbia avuto seguito; c) il segnalante abbia fondato timore di ritenere che, ove effettuata, la segnalazione interna non abbia seguito o possa essere causa di ritorsioni; d) il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione costituisca imminente o palese pericolo per il pubblico interesse.

8.3.4 Riservatezza

Le segnalazioni potranno essere utilizzate al solo fine di dare adeguato seguito alle stesse.

In particolare, non possono essere divulgate senza il consenso espresso della persona interessata, l'identità del segnalante o qualunque informazione dalla quale la stessa possa evincersi.

8.3.5 Divieto di ritorsione

E' vietata qualunque ritorsione nei confronti dei soggetti indicati nel precedente punto 8.3.1 .

Costituiscono ritorsioni, ove riconducibili all'avvenuta segnalazione:

a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilita' per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p)

l'annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

La ritorsione nei confronti del segnalante, rappresenta violazione del presente modello organizzativo ed è sanzionata ai sensi del successivo capo 9.

9. SISTEMA DISCIPLINARE

9.1. Funzioni del sistema disciplinare

Il sistema disciplinare, vale a dire l'insieme delle sanzioni previste per la violazione delle norme del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico, costituisce uno strumento indispensabile per garantire l'effettività e l'attuazione del Modello stesso.

L'articolo 6, comma 2, lett. e) del Decreto 231 del 2001 prevede espressamente la necessità di creare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo.

Le sanzioni disciplinari si applicano a prescindere dall'esito del procedimento penale eventualmente instaurato, per il fatto che costituisce anche violazione delle misure del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

LA PATRIE S.r.l. prevede un sistema che gradua l'entità e la tipologia della sanzione applicabile, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti tenuti dai soggetti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

Pertanto, il sistema disciplinare sanziona, *in primis*, tutte le infrazioni al Modello, dalla più grave alla più lieve, mediante un sistema di gradualità della sanzione e, secondariamente, rispetta il principio della proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

Le sanzioni irrogabili in caso di infrazioni alle regole del Modello sono, in ordine crescente di gravità:

a) conservative del rapporto di lavoro:

- rimprovero inflitto verbalmente;
- rimprovero inflitto per iscritto;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a quanto previsto dal CCNL.

b) risolutive del rapporto di lavoro:

- licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);
- licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).

La *gravità* dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- comportamento complessivo del lavoratore;
- mansioni del lavoratore;
- entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per la Società e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse della Società stessa;
- prevedibilità delle conseguenze;
- circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

La recidiva costituisce un'aggravante e comporta l'applicazione di una sanzione più grave.

Il sistema sanzionatorio, inoltre, è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

9.2. Il procedimento per l'accertamento delle violazioni

Il potere disciplinare di cui al Decreto è esercitato, sentito l'Organismo di Vigilanza, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme di Legge, dal vigente sistema disciplinare e/o dal CCNL applicato in azienda.

È in ogni caso previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle infrazioni e della successiva irrogazione delle stesse in caso di violazioni delle regole che compongono il Modello adottato. Pertanto, ogni violazione del Modello e delle procedure stabilite in attuazione dello stesso da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata per iscritto all'Organismo di Vigilanza.

Il dovere di segnalare la violazione del Modello grava su tutti i destinatari del Modello.

Ai sensi dell'art. 7 della Legge 30 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), il disciplinare che prevede il sistema di sanzioni di seguito descritto, per essere valido ed efficace, deve essere affisso all'interno della Società in luoghi accessibili a tutti affinché sia portato a conoscenza dei Destinatari.

L'irrogazione delle sanzioni avviene necessariamente nel pieno rispetto dello Statuto dei lavoratori e del CCNL vigente.

9.3. Sanzioni a carico dei dipendenti

In particolare, si prevede che:

- incorre nei provvedimenti di rimprovero verbale o scritto il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare

in tali comportamenti una "lieve trasgressione dei regolamenti aziendali", ai sensi di quanto previsto dal CCNL vigente;

- incorre nel provvedimento della multa il lavoratore che violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della mancanza della "lieve trasgressione dei regolamenti aziendali", prima ancora che la stessa sia stata singolarmente accertata e contestata ai sensi di quanto previsto dal CCNL vigente;
- incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di LA PATRIE S.r.l., arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'Azienda o il compimento di atti contrari ai suoi interessi derivanti da una "grave trasgressione dei regolamenti aziendali", ai sensi di quanto previsto dal CCNL vigente;
- incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "azioni che costituiscono delitto a termine di legge" ai sensi di quanto previsto dal CCNL vigente.

9.4. Sanzioni a carico dei dirigenti

La violazione delle misure previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico può costituire, in proporzione alla gravità del fatto e all'entità del danno cagionato alla Società, causa di applicazione di provvedimento disciplinare previsto dalle leggi e dai contratti vigenti, nonché di licenziamento per giusta causa allorché venga meno il rapporto fiduciario.

Le sanzioni a carico dei Dirigenti sono applicate dall'Organo Amministrativo.

Per quanto attiene alla responsabilità verso terzi derivante da violazione delle misure previste dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico, resta salva la responsabilità della Società secondo quanto previsto dalle leggi e dai contratti collettivi vigenti.

9.5. Sanzioni a carico dell'Amministratore

In caso di violazione del Modello da parte dell'Amministratore Unico, l'Organismo di Vigilanza informa l'Assemblea dei Soci.

9.6. Misure a carico dei terzi (consulenti e partners)

La violazione da parte dei Terzi (Consulenti o Partners esterni, non legati da vincolo di subordinazione con l'Impresa, ma sottoposti per il singolo incarico a controllo e vigilanza da parte dell'Impresa) delle regole di cui al presente Modello costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali che può comportare, nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto, oltre alla richiesta di risarcimento dei danni.

Nei singoli contratti stipulati di volta in volta con i Terzi dovranno essere istituite clausole ad hoc per disciplinare le conseguenze derivanti dalla violazione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico.

In ogni caso resta salvo il diritto al risarcimento dei danni cagionati alla Società in conseguenza della violazione delle misure previste dal Codice Etico.

9.7. Pubblicazione del sistema disciplinare

Il sistema disciplinare previsto dal Modello Organizzativo deve essere opportunamente pubblicizzato, in modo tale da renderlo conoscibile a chiunque vi sia sottoposto.

Per i lavoratori dipendenti dovranno essere rispettate le modalità di pubblicazione previste dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro vigenti, mediante affissione in luoghi accessibili liberamente ai lavoratori.

Per gli altri soggetti saranno individuate, a cura dell'Organo Amministrativo o dell'Organismo di Vigilanza, specifiche modalità di comunicazione ritenute più adatte alle peculiarità del caso concreto.

9.8. Norma di chiusura

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato. La Società ha la facoltà di applicare, all'esito delle opportune valutazioni, i provvedimenti disciplinari ritenuti più adeguati al caso concreto, non dovendo le stesse, in considerazione della loro autonomia, coincidere con le valutazioni del giudice in sede penale. Nel caso in cui un Destinatario abbia posto in essere una condotta che integri uno dei reati di cui al D. Lgs. 231/01, il legale, qualora reputi che vi siano elementi sufficienti a provare il danno subito da LA PATRIE S.r.l. e la responsabilità del Destinatario, promuove, senza ritardo, azione di risarcimento dei danni a qualsiasi titolo sofferti.

10. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL MODELLO

10.1 Premessa

LA PATRIE S.r.l. promuove l'obiettivo di assicurare la corretta e piena conoscenza delle regole di condotta contenute nel Modello da parte di tutti i Destinatari, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili.

La struttura delle attività di formazione è definita dall'Organismo di Vigilanza in coordinamento con le funzioni aziendali competenti.

La formazione deve innanzitutto prevedere i seguenti contenuti:

- una parte istituzionale comune per tutti i destinatari avente ad oggetto la normativa di riferimento (D. Lgs. 231/2001 e reati presupposto), il Modello ed il suo funzionamento;
- una parte speciale in relazione a specifici ambiti operativi, che, avendo quale riferimento la mappatura delle attività sensibili, sia volta a diffondere la conoscenza dei reati, le fattispecie configurabili, i protocolli ed i presidi specifici delle aree di competenza degli operatori.

I contenuti formativi devono essere opportunamente aggiornati in relazione alle evoluzioni della normativa esterna e del Modello organizzativo, prevedendo nel caso di aggiornamento significativo (es. estensione della responsabilità amministrativa dell'ente a nuove tipologie di reati), le necessarie integrazioni ai supporti formativi assicurando l'obbligatorietà di fruizione degli stessi.

L'Organismo di Vigilanza si occupa di promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello da parte di tutto il personale nonché di verificarne la completa attuazione.

Si riportano di seguito le attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione del Modello a dipendenti e collaboratori di LA PATRIE S.r.l. e per la loro formazione.

10.2 Piano di comunicazione e formazione verso i dipendenti

COMUNICAZIONE

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione, tramite invio, a tutti i dipendenti in organico, di una comunicazione da parte dell'Amministratore Unico. Tale circolare informa:

- dell'avvenuta approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001;
- della possibilità di consultare in versione integrale copia cartacea del Modello presso gli uffici della sede sociale;
- della possibilità di consultare in versione integrale copia elettronica del Modello presso la rete Intranet aziendale;
- della possibilità di ottenere chiarimenti in merito ai contenuti del Modello ed alla sua applicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La circolare medesima viene affissa nelle bacheche aziendali.

Ai dipendenti è inoltre consegnata una copia cartacea del Codice Etico aziendale.

Ciascun dipendente e amministratore dovrà sottoscrivere una dichiarazione di ricezione del Codice Etico. Tale dichiarazione viene archiviata e conservata dall'Organismo di Vigilanza o dal soggetto da questi incaricato.

I referenti che compilano i flussi informativi dovranno sottoscrivere una dichiarazione di presa visione e di impegno al rispetto del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.231/2001". Tale dichiarazione viene archiviata e conservata dall'Organismo di Vigilanza.

La diffusione

La diffusione del Modello è attuata anche tramite il sito intranet aziendale e sul sito Internet, debitamente aggiornati, i cui contenuti riguardino essenzialmente:

- la parte generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 della Società;
- la procedura di segnalazione all'Organismo di Vigilanza e la scheda standard per la comunicazione da parte del dipendente di eventuali comportamenti, di altri dipendenti o di terzi, ritenuti potenzialmente in contrasto con i contenuti del Modello.

Una copia cartacea è depositata presso la sede sociale ed è liberamente consultabile da ciascun dipendente.

La comunicazione ai nuovi dipendenti

Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale set informativo dovrà contenere, oltre ai documenti di regola consegnati al neo-assunto, il Codice Etico e un'informativa sull'esistenza del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, rinviando eventualmente alla sezione Intranet per la consultazione. Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare a LA PATRIE S.r.l. una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del set informativo.

FORMAZIONE

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

La formazione ai referenti dell'Organismo di Vigilanza (responsabili di attività sensibili)

Dovrà essere svolta una attività formativa ai referenti di LA PATRIE S.r.l. nel corso della quale:

- si informa in merito alle disposizioni del Decreto;
- si sensibilizzano i presenti sull'importanza attribuita da LA PATRIE S.r.l. all'adozione di un sistema di governo e di controllo dei rischi;
- si illustrano i principali presidi organizzativi e di controllo esistenti nelle diverse aree sensibili;
- si descrivono la struttura e i contenuti principali del Modello adottato, nonché l'approccio metodologico seguito per la sua realizzazione e il suo aggiornamento;
- si descrivono i comportamenti da tenere in materia di comunicazione e formazione dei propri dipendenti gerarchici, in particolare del personale operante nelle aree aziendali ritenute sensibili;
- si illustrano i comportamenti da tenere nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, in materia di comunicazioni, segnalazioni e collaborazione alle attività di vigilanza e aggiornamento del Modello;
- si illustrano i contenuti dei flussi informativi periodici da trasmettere all'Organismo di Vigilanza.

La Società si impegna inoltre a svolgere periodicamente un'attività di formazione nei confronti dei responsabili di aree a rischio per aggiornare gli stessi in merito ad eventuali variazioni nei contenuti del Modello e/o del Decreto e, comunque, per mantenere la sensibilizzazione degli stessi su queste tematiche.

10.3 Piano di comunicazione e formazione verso i collaboratori esterni

LA PATRIE S.r.l. promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche verso i partner commerciali e i collaboratori esterni attraverso le seguenti modalità:

- pubblicazione sul sito internet aziendale: creazione di specifiche pagine web, costantemente aggiornate, ai fini della diffusione al pubblico del Modello adottato da LA PATRIE S.r.l., contenenti in particolare:
    - un'informativa di carattere generale relativa al D. Lgs. 231/2001 e all'importanza attribuita da LA PATRIE S.r.l. all'adozione di un sistema di governo e di controllo dei rischi;
    - la struttura e i principi generali del Modello adottato da LA PATRIE S.r.l.;
- inserimento di una dichiarazione, nei contratti di fornitura più significativi (nel corpo del testo o in allegato), così come specificato nel paragrafo 11. della presente Parte generale.

11. MISURE DI CARATTERE GENERALE

Le misure di carattere generale comprendono le azioni utili al fine di prevenire tutte le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001. In particolare, si prevede che:

- nei singoli contratti stipulati di volta in volta con i Terzi (consulenti, partner, fornitori) dovranno essere istituite clausole ad hoc per disciplinare le conseguenze derivanti dalla violazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico. In particolare, le controparti dovranno dichiarare di:
    - essere a conoscenza del D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni;
    - non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso contemplati;
    - impegnarsi al rispetto del D. Lgs. 231/2001.

  Infine, deve essere contenuta specifica clausola risolutiva espressa come conseguenza delle violazioni da parte degli stessi soggetti delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001, oltre alla richiesta di eventuale risarcimento danni.
- siano rispettati i principi e i valori statuiti nel Codice etico;

- che siano espletate le comunicazioni all'Organismo di Vigilanza previste nel documento 4. del Modello "Quadro dei flussi informativi";
- che siano rispettati i sistemi di deleghe e procure.

12. RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE

Nell'ipotesi in cui il legale rappresentante dell'Ente, da individuarsi nell'amministratore unico, sia imputato del reato da cui dipende la responsabilità amministrativa, la società La Patrie è rappresentata in giudizio da Luca Doni, cui spetta la nomina del difensore.

LA PATRIE S.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex D. Lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE REATI CONTRO LA P.A.

Nr. Rev.	Descrizione modifiche	Data
0	Prima emissione	26/11/2017
1	Primo aggiornamento	12/12/2018
2	Secondo aggiornamento	07/08/2020
3	Terzo aggiornamento	14/09/22 – 30/11/22
4	Quarto aggiornamento	7/12/2023

INDICE

1.INTRODUZIONE 4

2. I REATI 5

3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI 9

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 11

5. PROTOCOLLI SPECIFICI 14

5.1. Contributi e sovvenzioni ottenuti dalla P.A. 14

5.1.1. Breve descrizione del processo 14

5.1.2. Ipotesi delittuosa 15

5.1.3. Soggetti coinvolti 16

5.1.4. Regole di condotta 16

5.1.5. Disposizioni operative 17

5.1.6. Documenti specifici di riferimento 17

5.2. Ispezioni e controlli da parte della P.A. 17

5.2.1. Breve descrizione del processo 17

5.2.2. Ipotesi delittuosa 18

5.2.3. Soggetti coinvolti 18

5.2.4. Documenti specifici di riferimento 18

5.3. Ottenimento/rinnovo di autorizzazioni e concessioni dalla P.A. 19

5.3.1. Breve descrizione del processo 19

5.3.2. Ipotesi delittuosa 19

5.3.3. Soggetti coinvolti 19

5.3.4. Regole di condotta e disposizioni operative 19

5.3.5. Documenti specifici di riferimento 20

5.4. Rendicontazioni alla P.A. 20

5.4.1. Breve descrizione del processo 20

5.4.2. Ipotesi delittuosa 21

5.4.3. Soggetti coinvolti 21

5.4.4. Regole di condotta e disposizioni operative 21

1.INTRODUZIONE

Nella presente Parte Speciale sono descritti i reati contro la Pubblica Amministrazione analizzati nel corso della predisposizione del Modello.

Sebbene il Codice penale non preveda una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione ministeriale collegata al Codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, per Pubblica Amministrazione deve intendersi quell'aggregazione di Enti che "*svolgono tutte le attività dello Stato e degli altri Enti pubblici*" in cui rientrano anche gli Stati esteri e gli Organi comunitari.

Tenuto conto della rilevanza attribuita dal Decreto a tali tipi di reati, la Società ha ritenuto opportuno adottare un criterio prudenziale, intendendo per "Pubblica Amministrazione" anche quei soggetti che, sebbene presentino formalmente una natura privatistica, siano caratterizzati dalla veste pubblicistica dell'attività svolta ovvero dalla rilevante presenza di partecipazione da parte di soggetti pubblici.

Le figure che assumono rilevanza ai fini della commissione dei reati contro la P.A. sono:

1) pubblici ufficiali;
2) incaricati di pubblico servizio.

Agli effetti della legge penale (art. 357, comma 1, del codice penale), sono considerati Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Ai sensi dell'art. 358 del codice penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, laddove, per "pubblico servizio" deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

I destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, intrattenuti con i soggetti sopra elencati.

2. I REATI

In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione il D. Lgs. 231/2001 prevede due articoli che individuano i seguenti "reati presupposto":

- art. 24 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture";
- art. 25 "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione" ed il "Traffico di influenze illecite".

Per un dettaglio dei reati sopra citati e delle sanzioni 231 applicabili si rinvia all'Allegato n. 7. del Modello denominato "*Tabella reati 231*".

Di seguito si riporta una breve sintesi dei reati considerati nell'articolo 24, che sono:

- **Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.):**

  Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a tali attività.

- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.):**

  Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'Unione Europea. La Pena è aumentata se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000

- **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.):**

  Tale ipotesi di reato punisce chiunque commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art. 355 c.p..

- **Truffa (art. 640, comma 2, c.p.):**

  Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del D. Lgs. 231/01, è l'ipotesi aggravata di cui al comma 2 numero 1) dell'art. 640 c.p. per essere stato, cioè, il fatto commesso a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.):**

  Il reato in oggetto si perfeziona allorquando i fatti di cui al precedente art. 640 c.p. riguardano l'ottenimento di contributi, finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

- **Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.):**

  Si configura il reato di frode informatica quando, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o si intervenga, senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico. Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del D. Lgs. 231/01 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

I reati considerati nell'articolo 25 sono:

- **Peculato (art. 314 c.p.):**

  Il reato punisce il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione d'ufficio il possesso o la disponibilità di denaro o altra cosa mobile altrui, se ne appropri. La fattispecie costituisce reato presupposto nel solo caso in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea, come prevede il comma 1 dell'art. 25 D. Lgs 231/01

nel testo modificato dal D. Lgs. 2/7/2020 n. 75 ("la medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale")

- **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.):**

  Il reato si configura quando il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle proprie funzioni, approfittando dell'errore altrui, riceva o ritenga per se ' o per un terzo denaro o altra utilità. La fattispecie costituisce reato presupposto nel solo caso in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea, come prevede il comma 1 dell'art. 25 D. Lgs 231/01 nel testo modificato dal D. Lgs. 2/7/2020 n. 75 ("la medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale")

- **Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.):**

  Il reato punisce il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione delle norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procuri a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto. La fattispecie costituisce reato presupposto nel solo caso in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea, come prevede il comma 1 dell'art. 25 D. Lgs 231/01 nel testo modificato dal D. Lgs. 2/7/2020 n. 75 ("la medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale")

- **Concussione (art. 317 c.p.):**

Il reato si configura nel caso in cui il Pubblico Ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.):**

  L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Ai sensi dell'art. 320 c.p. le disposizioni di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.):**

  L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa. Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

- **Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.):**

  Per la fattispecie di reato prevista dall'art. 319 c.p., la pena può essere aumentata ai sensi dell'art. 319-*bis* c.p. qualora l'atto contrario ai doveri di ufficio abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il Pubblico Ufficiale appartiene.

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter*, comma 1, c.p.):**

  Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario, si corrompa un Pubblico Ufficiale, e dunque un magistrato, un cancelliere o altro funzionario dell'autorità giudiziaria.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.):**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri,induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o un terzo, denaro o altra utilità. La Pena è aumentata se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000

- **Istigazione alla corruzione (art. 322, comma 1 c.p.):**

  Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso danaro o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero per fare un atto contrario ai suoi doveri) e tale offerta o promessa non venga accettata.

- **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.):**

  Si tratta di una particolare ipotesi di reato nel quale il denaro o il vantaggio patrimoniale dato o promesso dal committente al mediatore è utilizzato per remunerare il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o per l'omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio, con un patto diretto a realizzare un delitto di corruzione propria o di una corruzione in atti giudiziari.

3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini della predisposizione del Modello, sono da considerarsi potenzialmente a rischio tutte quelle aree aziendali che intrattengono rapporti con la P.A. (c.d. aree a rischio diretto).

Allo stesso modo, sono da considerarsi a rischio le aree aziendali che, pur non implicando direttamente l'instaurazione di rapporti con la P.A., gestiscono strumenti di tipo finanziario o utilità di altro genere che potrebbero essere impiegati per attribuire vantaggi e utilità a Pubblici Ufficiali (c.d. aree a rischio indiretto).

In particolare, devono essere considerate a rischio le aree e le funzioni aziendali che intrattengano rapporti, anche indirettamente, con l'Unione Europea al fine di conseguire finanziamenti, sovvenzioni o contributi comunitari.

Le attività a rischio diretto (anche se gestite tramite mediatori o interposte persone) riportate del documento 6.1. "Matrice risk assessment 231" sono:

- rendicontazioni fiscali, previdenziali e assicurative;
- ispezioni e controlli da parte di P.A. (ASL, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro);
- gestione contributi, sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni della P.A. o dell'Unione Europea per progetti di ricerca e sviluppo, per l'acquisto di impianti e macchinari e per la copertura finanziaria di altri costi operativi o finanziari;
- ottenimento/rinnovo di autorizzazioni e concessioni dalla P.A. (ARPAT, Comune);
- rapporti con la Guardia di Finanza o altre autorità preposte per l'ottenimento della certificazione CITES e la predisposizione della documentazione richiesta dalla normativa CITES;
- gestione sistemi informatici e telematici;
- contatti con la giustizia civile, penale, amministrativa e tributaria.

Le attività sensibili ritenute a rischio indiretto possono essere così sintetizzate:

- ciclo passivo, nello specifico:
    - autorizzazione acquisti;
    - selezione fornitori;
    - controllo esecuzione fornitura;
    - assegnazione di incarichi professionali;
    - pagamento fornitori;

- missioni e rimborsi;
- gestione del personale dipendente, in particolare:
    - selezione e gestione del personale dipendente;
    - gestione paghe e contributi.
- gestione finanziaria, nello specifico:
    - gestione incassi;
    - gestione pagamenti.
- contenzioso in generale, in particolare:
    - contatti con la giustizia civile, penale, amministrativa e tributaria;
    - accordi transattivi.
- gestione sponsorizzazioni;
- gestione omaggi;
- gestione spese di rappresentanza;
- gestione magazzino.

I reati ipotizzabili, le modalità ipotetiche di commissione dei reati e l'esposizione al rischio, in relazione a ciascuna delle attività sensibili sopra menzionate, sono analizzate del documento 6.1. "Matrice risk assessment 231" del presente Modello.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Vengono riportati di seguito i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale aziendale nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

È fatto obbligo a carico di tutti i destinatari del Modello di:

1) impostare e mantenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza, a garanzia dell'autonomia delle decisioni di quest'ultima;
2) garantire che le informazioni rese nelle attività di contatto con la Pubblica Amministrazione siano documentate e rispondano ai principi di veridicità, completezza e correttezza;
3) inviare comunicazioni alla P.A. per iscritto;
4) segnalare immediatamente all'Autorità Giudiziaria e all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti della controparte pubblica volti ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro o altre utilità nei confronti di terzi.

In particolare, in caso di tentata concussione da parte di un pubblico funzionario nei confronti di un dipendente (o di altri collaboratori) devono essere adottati i seguenti comportamenti:

a) non dare seguito alla richiesta;
b) fornire informativa tempestiva al proprio responsabile;
c) attivare una formale informativa, da parte del responsabile, verso l'Organismo di Vigilanza.

È fatto espresso divieto a carico di tutti i destinatari del Modello di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale anche se di valore modesto (si veda il protocollo "Omaggi e spese di rappresentanza");
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, impegno ad effettuare acquisti presso esercizi di parenti del Pubblico Ufficiale, assegnazione di incarichi di consulenza a soggetti legali al Pubblico Ufficiale, ecc…) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano indurli a trattamenti di favore nei confronti

dell'azienda (si vedano i protocolli "Consulenze e collaborazioni esterne" e "Selezione del personale");

- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere (si veda il protocollo "Consulenze e collaborazioni esterne");
- intrattenere rapporti con la P.A. in rappresentanza della Società per ragioni non riconducibili alle competenze e alle funzioni assegnate;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della P.A. per ottenere e/o modificare informazioni a proprio vantaggio;
- alterare o falsare le informazioni previste nelle comunicazioni e nei rendiconti da trasmettere alle Pubbliche Amministrazioni;
- omettere di presentare le documentazioni richieste dalle Pubbliche Amministrazioni.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- ai dipendenti che intrattengono rapporti con la P.A. per conto di LA PATRIE S.r.l., diversi dall'Amministratore, deve essere formalmente conferito specifico potere con apposita delega/procura;
- i rapporti con i consulenti e collaboratori, incaricati si svolgere significative attività a supporto della Società per la gestione dei rapporti verso Pubbliche Amministrazioni (rendicontazioni, autorizzazioni, richiesta contributi, ecc.), devono essere adeguatamente formalizzati, tramite contratto, contenente la cd. clausola 231 (riportata nella parte generale, paragrafo "Misure di carattere generale");
- le operazioni nei confronti della P.A., per le aree di attività a rischio, devono essere poste in debita evidenza (ad esempio tramite l'archiviazione e conservazione dei documenti elettronici e cartacei riguardanti lo scambio di informazioni con la P.A., la predisposizione di

appositi "verbali" contenenti tutte le informazioni rilevanti relative ad ogni operazione con la P.A., ecc…);

- nel caso in cui la comunicazione alla Pubblica Amministrazione avvenga attraverso supporti informatici, l'identità e l'idoneità dell'operatore che immette dati e dichiarazioni deve essere sempre individuabile.

5. PROTOCOLLI SPECIFICI

Di seguito vengono descritti i protocolli da adottare nell'ambito dei contatti che LA PATRIE S.r.l. assume con la P.A., con particolare riferimento a quelle attività ritenute maggiormente "sensibili", ossia suscettibili di dare luogo alla commissione dei reati appartenenti alle tipologie di cui al Decreto 231/2001.

Le attività a rischio oggetto di esame vengono così individuate:

- contributi ottenuti dalla P.A.;
- ispezioni e controlli da parte della P.A.;
- ottenimento/rinnovo di autorizzazioni e concessioni dalla P.A.;
- rendicontazioni alla P.A;
- contributi o finanziamenti ottenuti dall'Unione Europea.

5.1. Contributi e sovvenzioni ottenuti dalla P.A.

5.1.1. Breve descrizione del processo

Il presente protocollo intende fissare le regole procedurali relative alle attività svolte dalla Società per acquisire e gestire i contributi concessi da soggetti pubblici, nonché la relativa rendicontazione.

I contributi ottenuti riguardano finanziamenti per l'acquisto di impianti e macchinari ovvero per attività di ricerca e sviluppo.

La documentazione ai fini dell'ottenimento dei contributi viene predisposta da parte dell'Ufficio Amministrativo, con la collaborazione del Consulente amministrativo esterno.

5.1.2. Ipotesi delittuosa

In relazione a queste attività, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere la malversazione a danno dello Stato, l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di un ente pubblico o dell'Unione Europea, la truffa, la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ed inoltre fattispecie incriminatrici di tipo corruttivo.

Il reato di malversazione potrebbe essere commesso nel caso in cui i fondi agevolati ottenuti vengano destinati, in tutto o in parte, a scopi diversi da quelli dichiarati.

Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea potrebbe essere commesso al momento della richiesta dello stanziamento del finanziamento concesso e dell'acquisizione del finanziamento agevolato, mediante la presentazione di richieste di finanziamento che contengano dichiarazioni o documenti falsi che attestino dati o fatti non veri o omettano informazioni dovute.

Il reato di truffa potrebbe essere commesso con l'alterazione fraudolenta dei rendiconti intermedi e finali presentati alla P.A.

Sono inoltre ipotizzabili, ma con un livello di rischio inferiore, i reati di concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione, con la finalità di influenzare posizioni e decisioni a favore per la Società, come la graduatoria della Società nella valutazione dei progetti, l'entità del contributo, la valutazione dei documenti rendicontati e di eventuali ispezioni.

5.1.3. Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nell'espletamento di tali attività sono:

- Amministratore Unico;
- Ufficio Amministrativo;
- Consulente amministrativo esterno.

5.1.4. Regole di condotta

Nella fase di richiesta ad organismi pubblici di contributi, per tutti i dipendenti (compresi i consulenti esterni) coinvolti in tali attività è fatto obbligo di:

- presentare dichiarazioni e documenti contenenti informazioni veritiere ed attinenti le attività per le quali le erogazioni possono essere legittimamente richieste ed ottenute;
- conservare tutta la documentazione aziendale trasmessa ai soggetti pubblici per ottenere l'erogazione del contributo.

Nella fase di utilizzo dei contributi è fatto obbligo di:

- destinare le erogazioni ottenute alle finalità per le quali sono state richieste e concesse;
- conservare tutta la documentazione aziendale comprovante il sostenimento dei costi per i quali è richiesto il rimborso.

Nella fase di rendicontazione, è fatto obbligo per la Società di:

- presentare comunicazioni e rendiconti intermedi e finali alla Pubblica Amministrazione coerenti con i dati aziendali, conformi con la documentazione interna e veritieri nei contenuti.

5.1.5. Disposizioni operative

Per garantire la corretta gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazione si prevede:

- che la decisione della partecipazione o meno della Società ad un bando per l'ottenimento di contributi pubblici sia di competenza dell'Amministratore Unico;
- che sia autorizzato a presentare rendiconti alle Pubbliche Amministrazioni soltanto l'Amministratore Unico;
- che per le ispezioni ricevute dall'Ente erogatore devono essere applicate le regole di cui allo specifico protocollo "Ispezioni e controlli da parte della P.A.", a cui si rinvia;
- che sia archiviata copia della documentazione consegnata o trasmessa, anche in via telematica, all'Ente pubblico;
- che il soggetto che predispone la documentazione per la richiesta di contributi pubblici sia diverso da colui che invia la documentazione all'ente pubblico.

5.1.6. Documenti specifici di riferimento

- Bando emanato dalla P.A.;
- Domanda/progetto presentato dalla Società;
- Rendiconti intermedi e finali presentati alla P.A. che ha erogato il bando.

5.2. Ispezioni e controlli da parte della P.A.

5.2.1. Breve descrizione del processo

Il seguente protocollo intende fissare le regole procedurali in materia di rapporti con la P.A., e segnatamente nei rapporti con quelle Amministrazioni la cui attività si concreta nell'esercizio di poteri ispettivi, di verifica e controllo nei confronti dell'attività svolta da LA PATRIE S.r.l. Tali controlli, in particolare, possono concretizzarsi in relazione alla verifica di aspetti economico-finanziari (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza), alla gestione del personale, degli ambienti di

lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro (Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL, ASL, Vigili del Fuoco), alla gestione dei contributi ottenuti dalla P.A. (Ente erogatore), ecc…

5.2.2. Ipotesi delittuosa

Il rilievo attribuito a detto protocollo deriva dal fatto che, trattandosi di attività che pongono la Società a diretto contatto con la Pubblica Amministrazione, ancorché con frequenza non regolare, appare astrattamente non trascurabile il rischio che, nell'ambito di tali rapporti, possano concretizzarsi fattispecie incriminatrici di tipo corruttivo, che esporrebbero la Società alle pesanti sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001. In particolare, il rischio insito nella gestione di detti rapporti è che vengano date utilità ai pubblici funzionari coinvolti nel processo ispettivo al fine di indirizzare indebitamente gli esiti delle verifiche ispettive. È, inoltre, astrattamente ipotizzabile il rischio di truffa, commesso attraverso la rappresentazione non trasparente dei fatti o l'emissione di documenti non veritieri nei confronti dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione che svolgono l'ispezione.

5.2.3. Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo di gestione delle ispezioni da parte di soggetti pubblici sono:

- Amministratore Unico;
- Ufficio Amministrativo;
- Consulente amministrativo esterno;
- Responsabile dell'area sottoposta ad ispezione.

5.2.4. Documenti specifici di riferimento

- Verbali rilasciati dagli ispettori.

5.3. Ottenimento/rinnovo di autorizzazioni e concessioni dalla P.A.

5.3.1. Breve descrizione del processo

Il seguente protocollo si riferisce alle modalità operative da seguire nel caso in cui la Società si trovi a dover interagire con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, per l'acquisizione di autorizzazioni o concessioni di vario tipo per lo svolgimento della propria attività societaria (es. autorizzazione dell'ARPAT, concessione del Comune, ecc…).

5.3.2. Ipotesi delittuosa

In relazione a queste attività, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere la truffa (rappresentazione non trasparente dei fatti, tramite l'emissione di documenti o la specifica condotta ingannevole nei confronti dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione, al fine di ottenere ingiustamente l'autorizzazione richiesta), la concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, la corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, l'induzione indebita a dare o promettere utilità e l'istigazione alla corruzione (offerta di denaro o altra utilità a favore di Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio per favorire indebitamente la Società nell'ottenimento dell'autorizzazione).

5.3.3. Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nell'espletamento di tali attività sono l'Amministratore Unico, l'Ufficio Amministrativo e il Consulente amministrativo esterno.

5.3.4. Regole di condotta e disposizioni operative

In relazione all'attività oggetto di analisi si prevede:

- che siano forniti dati veritieri e corretti in relazione a quanto richiesto per la conclusione del rapporto negoziale;
- che sia conservata tutta la documentazione relativa ad atti, autorizzazioni, e altri rapporti conclusi con la P.A.;
- che tutte le informazioni sulle ispezioni e sui controlli e sui relativi esiti vengano inoltrate all'Organismo di Vigilanza;
- che ciascuno dei responsabili informi senza indugio l'Organismo di Vigilanza nel caso di comportamenti tenuti da addetti della P.A. che possano integrare le fattispecie di reato previste dal decreto;
- che i verbali redatti in occasione delle ispezioni e controlli vengano sottoscritti dall'Amministratore o da personale dotato di procura/delega.

5.3.5. Documenti specifici di riferimento

- Richiesta di autorizzazione inviata alla P.A;
- Verbali visite ispettive effettuate al fine dell'ottenimento/rinnovo autorizzazione/concessione;
- Autorizzazione rilasciata dalla P.A.

5.4. Rendicontazioni alla P.A.

5.4.1. Breve descrizione del processo

Il presente protocollo è rivolto a disciplinare la rendicontazione nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

Sono da considerare la determinazione, la comunicazione e il versamento all'Agenzia delle Entrate delle ritenute fiscali operate, delle imposte sui redditi e degli altri tributi a carico dell'Azienda, nonché la determinazione e la comunicazione all'INPS e all'INAIL dei contributi a carico

dell'Azienda. Rientrano, inoltre, in questo paragrafo le attività relative alla determinazione, la comunicazione e il versamento di tributi locali versati il Comune o ad altre P.A.

5.4.2. Ipotesi delittuosa

In relazione a queste attività, il reato ipotizzabile, in linea di principio, potrebbe essere la truffa, che potrebbe configurarsi in una rappresentazione non trasparente dei fatti, tramite l'emissione di documenti non veritieri e la specifica condotta ingannevole nei confronti dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione, da cui derivi un danno allo Stato o di altro Ente Pubblico.

Sono inoltre ipotizzabili, ma con un livello di rischio inferiore, i reati di concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione, nell'ipotesi di offerta di denaro o altra utilità a favore di Pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per favorire indebitamente la Società nel processo di rendicontazione.

5.4.3. Soggetti coinvolti

Nelle attività di rendicontazione fiscale, previdenziale e assicurativa sono coinvolti:

- l'Amministratore Unico;
- l'Ufficio Amministrativo;
- il Consulente amministrativo esterno.

5.4.4. Regole di condotta e disposizioni operative

È fatto divieto a tutti i destinatari del Modello di:

- alterare o falsare le informazioni previste nelle comunicazioni e nei rendiconti da trasmettere alle Pubbliche Amministrazioni;

- omettere di presentare le documentazioni richieste dalle Pubbliche Amministrazioni.

Per garantire la corretta gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni sopra richiamate si prevede:

- che siano autorizzati a presentare documentazioni, informazioni e rendiconti alle Pubbliche Amministrazioni soltanto l'Amministratore Unico e i soggetti espressamente delegati o incaricati tramite disposizioni organizzative e investiti tramite procura;
- che sia archiviata copia della documentazione consegnata o trasmessa, anche in via telematica o elettronica, all'Ente pubblico.

LA PATRIE S.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex D. Lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

Nr. Rev.	Descrizione modifiche	Data
0	Prima emissione	26/11/2017
1	Primo aggiornamento	12/12/2018
2	Secondo aggiornamento	07/08/2020
3	Terzo aggiornamento	14/09/22 – 30/11/22
4	Quarto aggiornamento	7/12/2023

INDICE

1. INTRODUZIONE 3
2. I REATI 3
3. ATTIVITÀ SENSIBILI 8
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 11
5. PROTOCOLLI SPECIFICI 15
5.1. Redazione e approvazione del bilancio di esercizio 16
5.1.1. Breve descrizione del processo 16
5.1.2. Ipotesi delittuosa 16
5.1.3. Soggetti coinvolti 16
5.1.4. Regole di condotta e disposizioni operative 16
5.1.5. Flussi informativi 18
5.1.6. Documenti specifici di riferimento 18
5.2. Gestione dei rapporti con i clienti 18
5.2.1. Breve descrizione del processo 18
5.2.2. Ipotesi delittuosa 18
5.2.3. Soggetti coinvolti 19
5.2.4. Regole di condotta e disposizioni operative 19
5.2.5. Flussi informativi 19
5.2.6. Documenti specifici di riferimento 20
6. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 20

1. INTRODUZIONE

La presente Parte Speciale è relativa ai reati societari compiuti nell'interesse dell'azienda da soggetti aziendali specificatamente individuati nella norma, quali amministratori, dirigenti (o persone sottoposte alla loro vigilanza) di LA PATRIE S.r.l.

La presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- individuare ed illustrare le fattispecie di reato incluse tra i reati societari per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con interesse per la Società, è prevista la responsabilità amministrativa in capo a LA PATRIE S.r.l.;
- indicare le "regole di comportamento" che l'Amministratore, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di LA PATRIE S.r.l. sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello per quanto inerente i reati societari;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle varie funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. I REATI

In tema di reati societari il D. Lgs. 231/2001 prevede l'art. 25-*ter*. Per un dettaglio dei reati sopra citati e delle sanzioni 231 applicabili si rinvia all'Allegato n. 7. del Modello denominato "*Tabella reati 231*". Di seguito si riporta una breve sintesi dei reati contemplati nel suddetto articolo:

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.):**

  Questo reato si realizza tramite l'esposizione, da parte degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero, attraverso l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

- **Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.):**

  Ipotesi di reato relativa agli stessi fatti sanzionati dall'art. 2621 cc quando, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta il fatto possa ritenersi di lieve entità.

- **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.):**

  Questo reato si realizza tramite l'esposizione, da parte degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione di un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero ovvero, attraverso l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

- **Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.):**

  Il reato si realizza nel caso in cui gli amministratori occultino documenti o compiano altri idonei artifici, per impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.):**

  Il reato si realizza nel caso in cui gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art.2627 c.c.):**

Il reato si realizza nel caso in cui gli amministratori ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.):**

  Il reato si realizza nel caso in cui gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.):**

  Il reato si realizza nel caso in cui gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

- **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 c.c.):**

  Il reato in questione si configura nel caso in cui l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiano o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 violi gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.):**

  Il reato in questione si configura nell'ipotesi in cui gli amministratori e i soci conferenti formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale,

sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.):**

  Il reato si configura nel caso in cui i liquidatori ripartiscono i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

- **Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.):**

  Il reato in esame si configura allorché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.):**

  Il reato è commesso da chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.):**

  Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.):**

  Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione

del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.):**

  Il reato si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

- **False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 2 marzo 2023 n.19):**

  Il reato si configura nel caso in cui un qualunque soggetto, a fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dall'art. 29 del D. Lgs . 19/2023 per l'esecuzione di operazioni transfrontaliere, formi documenti in tutto o in parte falsi, alteri documenti veri, renda dichiarazioni false ovvero ometta informazioni rilevanti.

Possiamo raggruppare nel modo seguente i reati societari previsti dal Decreto:

1) falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni;
2) impedito controllo;
3) tutela del capitale sociale e del regolare funzionamento della società;
4) corruzione tra privati.

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

Nell'ambito delle attività svolte da LA PATRIE S.r.l. le attività sensibili che risultano attinenti con i reati societari sono individuate nelle seguenti.

Per i reati di **falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni** risultano sensibili le attività:

- rilevazione in contabilità dei fatti di gestione avvenuti nel corso dell'esercizio;
- valutazioni di bilancio effettuate nell'ambito delle scritture di assestamento (in particolare, sui valori stimati e congetturati, come gli ammortamenti, gli accantonamenti a fondi rischi e oneri, le svalutazioni, la capitalizzazione degli oneri pluriennali);
- gestione magazzino;
- redazione del bilancio di esercizio (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) e della relazione sulla gestione;
- predisposizione di altre comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società dirette ai soci, a singoli *stakeholder*, ovvero al pubblico in generale;
- gestione dei rapporti con i Soci.
- predisposizione di progetti di operazioni transfrontaliere con relativi allegati.

Per il reato di **impedito controllo** risulta sensibile l'attività "Gestione dei rapporti con i Soci".

Per i reati relativi alla **tutela del capitale sociale** e al **regolare funzionamento della società** risultano sensibili le attività:

- gestione conferimenti;
- gestione degli utili e delle riserve;
- operazioni sulle quote sociali;
- riduzioni del capitale sociale, fusioni con altre società, scissioni;
- operazioni in aumento del capitale sociale;

- proposte di delibere presentate alle assemblee ordinarie e straordinarie;
- convocazione e gestione delle assemblee dei soci;
- comunicazioni alle autorità pubbliche.

Per il reato di **corruzione tra privati** risultano sensibili le attività:

- gestione dei rapporti con i fornitori;
- gestione dei rapporti con i clienti;
- gestione dei rapporti con laboratori esterni;
- gestione dei rapporti con gli istituti di credito.

Alle suddette attività, che potremmo definire a rischio diretto, in quanto determinano un punto di contatto con soggetti privati, si aggiungono anche le cosiddette attività a rischio indiretto, ossia quelle attività su cui la Società potrebbe, in linea teorica fare leva per compiere il reato di corruzione tra privati. Le attività a rischio indiretto possono essere così sintetizzate:

- ciclo passivo, nello specifico:
    - autorizzazione acquisti;
    - selezione fornitori;
    - controllo esecuzione fornitura;
    - assegnazione di incarichi professionali;
    - pagamento fornitori;
- missioni e rimborsi;
- gestione del personale dipendente, in particolare:
    - selezione e gestione del personale dipendente;

  - gestione paghe e contributi.

- gestione finanziaria, nello specifico:
  - gestione incassi;
  - gestione pagamenti.
- contenzioso in generale, in particolare:
  - contatti con la giustizia civile, penale, amministrativa e tributaria;
  - accordi transattivi.
- gestione sponsorizzazioni;
- gestione omaggi;
- gestione spese di rappresentanza;
- gestione magazzino.

Le modalità ipotetiche di commissione dei reati e l'esposizione al rischio, in relazione a ciascuna delle attività sensibili sopra menzionate, sono analizzate nel documento 6.1. "Matrice risk assessment 231" del presente Modello.

Per il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare , risultano sensibili le attività:

- operazioni sulle quote sociali;
- riduzioni del capitale sociale, fusioni con altre società, scissioni e relativi progetti;
- operazioni in aumento del capitale sociale;
- rapporti con professionisti ed esperti esterni alla società;
- proposte di delibere presentate alle assemblee ordinarie e straordinarie;
- convocazione e gestione delle assemblee dei soci;
- comunicazioni alle autorità pubbliche.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'ambito della presente sezione vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati in primo luogo dall'Amministratore ed in secondo luogo da parte di tutto il personale aziendale direttamente coinvolto nelle attività inerenti i potenziali reati societari.

Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

La presente Parte Speciale prevedere l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle dell'art. 25-*ter* del D. Lgs. 231/2001, tra i quali:
    - la rappresentazione o trasmissione di dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società per la redazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali e l'informativa societaria in genere;
    - l'omissione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
    - la restituzione di conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
    - l'effettuazione di operazioni di riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
    - distrarre beni sociali;
    - l'effettuazione di aumenti (o formazione) fittizia del capitale sociale, attraverso l'attribuzione, in sede di aumento del capitale sociale, di azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;

- l'attuazione di comportamenti che impediscano o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dall'ulteriore normativa di settore, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore;
- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni e nella messa a disposizione di documenti);
- tacere l'esistenza eventuale di una circostanza di conflitto di interessi con la Società per lo svolgimento di una determinata operazione, verso l'Amministratore e l'Organismo di Vigilanza, ovvero partecipare ugualmente alle deliberazioni riguardanti l'operazione medesima.

- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La presente Parte Speciale prevede, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, l'espresso obbligo di:

- rispettare le norme di legge e le procedure aziendali in tutte le attività connesse alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali tenendo un comportamento corretto, trasparente e collaborativo;
- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle disposizioni aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

La presente Parte Speciale prevede, al fine di prevenire la commissione del reato di corruzione tra privati, il divieto di:

- promettere o dare denaro o altra utilità ad Amministratori, dipendenti o collaboratori di società ed organizzazioni private, al fine di indurli a violare i loro obblighi inerenti il loro ufficio o i loro obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società od organizzazione per cui prestano attività (da cui potrebbe discendere il reato di "corruzione tra privati"). A tal riguardo è previsto il divieto di:

    a) dazione di ogni forma di regalo volto ad influenzare l'obiettività e l'imparzialità di giudizio di soggetti privati (clienti, finanziatori, fornitori, ecc…) e tale da permettere alla Società di ottenere indebitamente vantaggi economici. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e in particolare non possono eccedere un valore unitario di 250 euro annui. Tale deve essere inteso come limite riferito a un medesimo destinatario persona fisica. In relazione agli omaggi ricevuti da parte del personale aziendale questi non devono superare il valore di 50 euro.

Nell'ipotesi in cui sussista il dubbio in merito al valore dell'omaggio ricevuto questo deve essere messo a disposizione della Società. Tutti i regali devono essere documentati in modo adeguato garantendo la tracciabilità del processo e la possibilità di effettuare successivamente delle attività di controllo. La finalità degli omaggi erogati deve essere quella di promuovere l'immagine e la reputazione dell'azienda e rientrare tra le normali pratiche commerciali o di cortesia. Ogni qualvolta sussistono dubbi sull'esiguità del valore o più in generale sulla possibilità che l'omaggio possa influenzare l'obiettività di giudizio, il dipendente deve sospendere la pratica, contattare il suo superiore, richiedere espressa autorizzazione al compimento dell'operazione. In caso di deviazione dal limite sopra indicato, dovrà esserne data indicazione all'Organismo di Vigilanza;

b) accordare a soggetti privati altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, erogazione di servizi a titolo gratuito, ecc…), che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;

c) effettuare donazioni, sponsorizzazioni o riconoscere qualsiasi contributo a favore di soggetti privati al di fuori di quanto previsto dalle disposizioni aziendali. In questi casi le donazioni, le sponsorizzazioni e gli altri contributi devono essere debitamente documentati ed autorizzati. Per le donazioni, le sponsorizzazioni e gli altri contributi si applicano le regole di condotta previste per gli omaggi, ossia l'operazione non deve essere finalizzata ad acquisire trattamenti di favore oppure ad influenzare l'obiettività di giudizio dei soggetti privati;

d) sostenere spese di rappresentanza in occasione di incontri con soggetti privati per un ammontare superiore a 150 euro per spese di vitto e 250 euro per spese di alloggio per singolo soggetto privato ospite. Tali spese dovranno essere sostenute nel rispetto della Policy anzidetta;

e) favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati da soggetti privati come condizione per lo svolgimento successivo delle attività. Tali azioni sono

vietate, tanto se poste in essere direttamente dalla Società, quanto se realizzate indirettamente tramite persone non dipendenti che agiscano per conto della Società stessa;

f) procedere all'assunzione di familiari o altri soggetti quando l'assunzione è rivolta ad ottenere indebitamente dei vantaggi da soggetti privati nella conduzione di qualsiasi attività aziendale e al di fuori dell'iter previsto dalle procedure per l'assunzione del personale.

Al fine di dare compiuta esecuzione al Modello organizzativo, in considerazione della finalità esimente che lo stesso riveste, l'adozione dei seguenti principi operativi costituisce garanzia di corretta ed efficace attuazione del Modello:

- tracciabilità delle varie comunicazioni societarie;
- le funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti contabili devono essere oggetto di aggiornamento e formazione in merito alle principali nozioni e problematiche concernenti la redazione dei documenti contabili;
- la rilevazione e la trasmissione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali in oggetto devono avvenire nella massima misura tramite sistema informatico, a garanzia della tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei risultati.

5. PROTOCOLLI SPECIFICI

Il presente capitolo delinea le prescrizioni minime, in termini di principi e di modalità di attuazione dei comportamenti indicati al precedente paragrafo, che devono essere seguite in relazione a specifici profili dei reati societari.

5.1. Redazione e approvazione del bilancio di esercizio

5.1.1. Breve descrizione del processo

Il seguente protocollo delinea le modalità operative che devono essere seguite e rispettate nella redazione ed approvazione del bilancio di esercizio di LA PATRIE S.r.l. e degli altri documenti contabili.

Le attività relative alla redazione del bilancio vengono gestite dall'Amministratore Unico, dall'Ufficio Amministrativo e dal Consulente amministrativo esterno.

5.1.2. Ipotesi delittuosa

Nello svolgimento dell'attività oggetto di analisi grava astrattamente il rischio di false comunicazioni sociali, attraverso la redazione del bilancio di esercizio con dati non veritieri e corretti.

5.1.3. Soggetti coinvolti

Nel processo di redazione e approvazione del bilancio di esercizio sono coinvolti i seguenti soggetti:

- Amministratore Unico;
- Ufficio Amministrativo;
- Consulente amministrativo esterno.

5.1.4. Regole di condotta e disposizioni operative

Il bilancio d'esercizio deve essere redatto nel rispetto dei principi previsti dagli artt. 2423 e 2423- *bis* del codice civile.

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

- il bilancio deve essere costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa;
- il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società e il risultato economico d'esercizio;

- la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
- i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro;
- l'eventuale modifica dei criteri di valutazione, consentita solo in casi eccezionali, deve trovare idonea motivazione nella Nota Integrativa che, inoltre, descrive l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico;
- per ogni dato e/o informazione rilasciati dalle funzioni aziendali all'area amministrativa è previsto l'obbligo di assicurarne la veridicità, la correttezza e la completezza, assicurando la tracciabilità del dato trasmesso attraverso l'utilizzo di mezzi idonei (es. mail, report informativi, ecc.).

L'incarico a partner e consulenti per assistere LA PATRIE S.r.l. nelle fasi del processo di redazione del bilancio o in altri atti societari deve essere assegnato in forma scritta e contenere la cd. clausola 231 (riportata nella parte generale, paragrafo "Misure di carattere generale").

L'OdV svolge, in relazione alla significatività dei saldi di bilancio, la revisione legale secondo le procedure previste dai principi di revisione.

5.1.5. Flussi informativi

Flusso informativo	Frequenza	Referente
1. Deviazioni rispetto ai principi contabili di riferimento e alle norme in vigore	Semestrale	Amministratore Unico
2. Deviazioni dal protocollo "Redazione e approvazione del bilancio di esercizio"	Semestrale	Amministratore Unico
3. Perdite maturate che incidono in modo rilevante sul patrimonio netto	Semestrale	Amministratore Unico

5.1.6. Documenti specifici di riferimento

- Bilancio di esercizio.

5.2. Gestione dei rapporti con i clienti

5.2.1. Breve descrizione del processo

Il seguente protocollo delinea le modalità operative che devono essere seguite e rispettate nella gestione dei rapporti con i clienti.

La contrattazione con i clienti è svolta da parte del Responsabile commerciale. Sono presenti, inoltre, degli agenti esterni, i quali non hanno però il potere di contrattare l'operazione in modo definitivo.

Viene periodicamente predisposto un listino prezzi, revisionato sulla base dell'andamento del mercato.

Con i clienti viene sottoscritto specifico contratto.

La maggior parte dei clienti svolge un collaudo prima della spedizione della merce. Il collaudo può essere fatto sul prodotto finito o nella fase precedente alla rifinizione.

5.2.2. Ipotesi delittuosa

Nello svolgimento dell'attività oggetto di analisi grava astrattamente il rischio di corruzione tra privati, attraverso la corruzione di uno dei soggetti che all'interno della struttura della Società cliente influenzano il processo di acquisto, al fine di ottenere una commessa o condizioni economiche più vantaggiose.

5.2.3. Soggetti coinvolti

Nel processo in esame sono coinvolti i seguenti soggetti:

- Responsabile Commerciale;
- Responsabile magazzino finito;
- Responsabile rifinizione;
- Agenti di vendita esterni.

5.2.4. Regole di condotta e disposizioni operative

Nella gestione del ciclo attivo si prevede:

- che i contratti con i clienti siano firmati dall'Amministratore o soggetto dotato dei relativi poteri tramite procura;
- che le vendite siano accompagnate da specifica licenza all'esportazione CITES ovvero autodichiarazione della Società (per le vendite UE);
- che i contratti con gli agenti di vendita sia adeguatamente formalizzati. Inoltre, nei contratti, deve essere contenuta specifica clausola 231 (si rimanda al paragrafo 11 della parte generale del presente Modello);
- che il listino prezzi sia definito dal Responsabile Commerciale e dall'Amministratore Unico;
- che gli agenti di vendita concordino con il Responsabile commerciale eventuali extra sconti da applicare ai clienti.

5.2.5. Flussi informativi

Flusso informativo	Frequenza	Referente
1. Revisione/nuova stipula di contratti attivi con soggetti privati	Semestrale	Responsabile Commerciale
2. Deviazioni dal protocollo "Gestione dei rapporti con i clienti"	Semestrale	Responsabile Commerciale

5.2.6. Documenti specifici di riferimento

- Listino prezzi;
- Contratti sottoscritti con i clienti.

6. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Per la realizzazione delle attività di verifica sui reati societari, l'Organismo di Vigilanza potrà collaborare con gli altri organi che svolgono attività di controllo sui processi contabili di LA PATRIE S.r.l. La collaborazione potrà consistere in riunioni congiunte e nello scambio di flussi informativi.

L'Organismo di Vigilanza potrà effettuare periodicamente controlli a campione sulle attività e i processi contabili diretti a verificare il livello di presidio dei rischi riguardanti i reati societari trattati nella presente sezione.

A tal fine, all'Organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante così come previsto nella Parte Generale del Modello 231.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale del Modello 231.

In particolare è compito dell'Organismo di Vigilanza:

a) con riferimento al bilancio, alle relazioni e alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, effettuare le seguenti operazioni:
    - ✓ esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
    - ✓ verifica del rispetto del protocollo specifico "Redazione e approvazione del bilancio di esercizio";

b) con riferimento alle altre attività a rischio ha il compito di:

- ✓ effettuare verifiche periodiche sulla correttezza, veridicità e completezza delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
- ✓ monitoraggio sull'efficacia delle verifiche a prevenire la commissione dei reati;
- ✓ esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- ✓ effettuare le verifiche, in particolare al fine della prevenzione del reato di corruzione tra privati, previste nel documento 3. "Protocolli gestionali" in materia di affidamenti, consulenze, personale, omaggi e spese di rappresentanza e sponsorizzazioni;
- ✓ verificare il rispetto del protocollo specifico "Gestione dei rapporti con i clienti".

LA PATRIE S.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex D. Lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Nr. Rev.	Descrizione modifiche	Data
0	Prima emissione	26/11/2017
1	Primo aggiornamento	12/12/2018
2	Secondo aggiornamento	07/08/2020
3	Terzo aggiornamento	14/09/22 – 30/11/22
4	Quarto aggiornamento	07/12/2023

INDICE

1. INTRODUZIONE 3
2. I REATI 5
3. ATTIVITÀ SENSIBILI 6
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 9
5. PROTOCOLLI SPECIFICI 15
5.1. Attività di controllo generale 15
5.2. Emergenze e primo soccorso 16
5.3. Sorveglianza sanitaria 16
5.4. Informazione e formazione 16
5.5. Riunioni periodiche 17
5.6. Utilizzo di beni a norma 17
5.7. Manutenzione mezzi e attrezzature 17
5.8. Impianti e sedi 18
5.9. Infortuni e incidenti 18
5.10. Produzione e altre attività 18
6. RAPPORTI CON PARTNER 22
7. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA 24
8. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 25

1. INTRODUZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001.

Quest'ultima norma è stata introdotta nella citata normativa dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in forza del quale la responsabilità amministrativa per gli Enti deriva a seguito della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In questa sede è opportuno ricordare che il D. Lgs. n. 81 del 2008 (Testo unico in materia di sicurezza ed igiene del lavoro) ha stabilito un contenuto minimo essenziale del Modello Organizzativo in questa materia. L'articolo 30 del citato decreto, infatti, dispone che:

1. *Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*

    a. *al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*

    b. *alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*

    c. *alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*

    d. *alle attività di sorveglianza sanitaria;*

    e. *alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*

f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g. all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 3.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle linee guida UNI – INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'art. 6."

La presente Parte Speciale ha lo <u>scopo</u> di:

- individuare ed illustrare le fattispecie di reati in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per l'Azienda, è prevista la responsabilità amministrativa in capo a LA PATRIE S.r.l.;
- indicare i "principi di comportamento" e le procedure che l'Amministratore, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di LA PATRIE S.r.l., sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello per quanto inerente i reati in tema di igiene e sicurezza sul lavoro;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. I REATI

La presente parte speciale si riferisce ai reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001 ovvero:

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.):**

  Il reato di omicidio colposo si configura con il fatto di aver cagionato, per colpa, la morte di un uomo. Il reato costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti soltanto se commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

- **Lesioni personali colpose (art. 590, terzo comma, c.p.):**

  Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale.

In genere i reati considerati dal D. Lgs. 231/2001 sono dolosi, ossia posti in essere volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico, e il Modello di organizzazione, gestione e controllo ha una funzione esimente della responsabilità della Società se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello. I reati considerati nella presente Parte

speciale sono invece di natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza o imperizia da parte del soggetto, e pertanto la funzione di esimente del Modello di organizzazione, gestione e controllo, è rappresentata dall'introduzione di previsioni volte a far sì che i Destinatari pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla volontà dell'evento morte/lesioni personali) rispettosa delle procedure previste dal sistema di prevenzione e protezione ai sensi del Testo Unico sulla sicurezza, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo.

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

La gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda qualunque tipologia di attività finalizzata a sviluppare ed assicurare un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti sul luogo di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente emanata ai fini della prevenzione degli infortuni e della tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In tema di tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 compete al Datore di Lavoro la responsabilità per la definizione della politica aziendale riguardante tali materie.

Ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/2008, la Società adotta e tiene aggiornato il "Documento di Valutazione dei Rischi", che contiene la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nell'ambiente lavorativo, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione poste a tutela dei lavoratori e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza.

La politica aziendale in tema di salute e sicurezza sul lavoro deve essere diffusa, compresa, applicata ed aggiornata a tutti i livelli organizzativi.

Le linee d'azione generali della Società devono essere orientate verso un costante miglioramento della qualità della sicurezza e devono contribuire allo sviluppo effettivo di un "sistema di prevenzione e protezione".

Tutte le Strutture della Società devono osservare le disposizioni in materia di salute, di sicurezza e di igiene del lavoro e tenerne conto in occasione di qualsivoglia modifica degli assetti esistenti.

Con riguardo ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro non si può escludere aprioristicamente alcun ambito dell'attività aziendale, dal momento che gli eventi a presupposto dei reati in questione possono verificarsi nella totalità delle componenti aziendali.

In particolare, le aree e le attività operative maggiormente esposte a rischio in relazione ai reati connessi alla sicurezza, sono le stesse aree per le quali la Società, attraverso il proprio sistema di gestione della sicurezza, si è già adeguata alle previsioni normative del D. Lgs. 81/2008.

La Società sta inoltre implementando la propria organizzazione al fine di adeguarla alle linee guida originariamente previste dal *British Standard OHSAS 18001:2007 e attualmente sviluppate dalla normativa UNI-ISO 45001*: la Società ha ottenuto la relativa certificazione in data 07/07/2021.

Il programma di miglioramento è esposto nel Documento di Valutazione dei Rischi in vigore alla data di emissione della presente Parte Speciale, che permette di tenere traccia dell'attività di prevenzione e controllo nel campo della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro, nonché di valutare il livello di rischio residuo presente all'interno dell'azienda.

Vengono quindi individuate le aree / attività / mansioni aziendali che possono potenzialmente configurare un rischio per la salute e la sicurezza dei dipendenti di LA PATRIE S.r.l.

In particolare il Documento di Valutazione dei Rischi di LA PATRIE S.r.l. definisce i settori e/o i processi aziendali che potenzialmente possono incorrere nei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 ed elencati nella presente Parte Speciale.

Per ciascuna area a rischio-reato sono quindi analizzati i soggetti interni coinvolti e i "protocolli" di controllo adottati dall'azienda per evitare che tali reati possano effettivamente verificarsi.

In generale, nell'ambito delle attività svolte da LA PATRIE S.r.l. i processi sensibili che risultano attinenti con i reati in tema di salute sicurezza sul lavoro sono individuati nei seguenti:

- gestione operativa attività aziendali di tipo tecnico;
- gestione operativa attività aziendali di tipo amministrativo;
- adempimenti relativi alle prescrizioni di cui al Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008);
- monitoraggio delle attività inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori, anche nel caso di appalti di lavori;

oltre a:

- tutte le attività aziendali individuate come a rischio nell'apposito documento redatto ai sensi degli articoli 17 e 28 del D. Lgs 81/2008;
- l'attività stessa di individuazione dei rischi per la sicurezza e dell'aggiornamento del relativo documento ex articolo 28 D. Lgs. 81/2008;
- gli adempimenti relativi alle prescrizioni di cui al Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008) e più in generale di ogni altra normativa vigente;
- l'assolvimento dei doveri e degli obblighi imposti dalle normative vigenti oppure da atti amministrativi;
- formazione ed aggiornamento per i lavoratori;
- gestione degli acquisti di dispositivi di protezione, collettivi e individuali, e di tutti i beni che possano influire sulla sicurezza;
- attività di controllo e sanzionamento di comportamenti che possano costituire rischio per la sicurezza;
- sensibilizzazione a tutti i livelli aziendali circa la necessità di raggiungere gli obiettivi prefissati in materia di sicurezza e salubrità del luogo di lavoro;

tenuto conto che:

- costituiscono in ogni caso aree sensibili ai fini della salvaguardia della sicurezza e salubrità nel luogo di lavoro tutte le decisioni di politica aziendale che definiscono gli impegni di LA PATRIE S.r.l. in questo settore, con particolare riferimento agli obiettivi prefissati in ambito aziendale;
- le scelte organizzative aziendali devono essere tali da assicurare la miglior competenza e professionalità dei soggetti incaricati a vario titolo di garantire la sicurezza e salubrità del luogo di lavoro, nonché piena certezza circa i compiti e le deleghe loro conferite.

Tali processi devono risultare adeguatamente formalizzati dall'azienda e dovranno essere sottoposti a controlli periodici da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) redatto in ottemperanza del D. Lgs. 81/2008 costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante della presente parte speciale e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001.

Ai fini della redazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si è proceduto, inoltre, alla redazione di una matrice sintetica dei rischi (documento 6.2. Matrice risk assessment 231_Reati in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro) relativi alla sicurezza e salute del lavoro, che riassume in forma sinottica quanto esposto dettagliatamente nel DVR.

Anche tale matrice riassuntiva costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante della presente parte speciale e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e può essere utilizzata per l'attività di monitoraggio che dovrà compiere l'Organismo di Vigilanza.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'ambito della presente sezione della Parte speciale vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale aziendale nello svolgimento di tutte le attività attinenti con la normativa sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

Al fine di rafforzare il sistema di prevenzione per la tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, si prevede il pieno e costante impegno da parte di LA PATRIE S.r.l. del rispetto, nelle decisioni di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dei principi e criteri fondamentali previsti nel Codice etico, ed i principi statuiti dall'art. 15 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro), in particolare:

a. la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b. la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
c. l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d. il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e. la riduzione dei rischi alla fonte;
f. la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g. la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h. l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i. la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
l. il controllo sanitario dei lavoratori;
m. l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

n. l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori, per dirigenti, i preposti, per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

o. le istruzioni adeguate ai lavoratori;

p. la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro dei rappresentanti per la sicurezza;

q. la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di buone prassi;

r. le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

s. l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

t. la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Tali principi sono utilizzati da LA PATRIE S.r.l. per definire le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

La presente Parte speciale prevede l'espresso divieto di:

a) porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001);

b) porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno del luogo di lavoro;

c) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

d) rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;

e) svolgere attività lavorative senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;

f) omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di macchinari, dispositivi od impianti;

g) rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione finalizzati a istruire circa l'uso di impianti, macchinari o dispositivi.

Sotto l'aspetto generale, nell'ambito dei suddetti comportamenti, i soggetti aziendali preposti all'attuazione delle misure di sicurezza - ciascuno per le attività di sua competenza specificamente individuate - sono tenuti ad assicurare[1]:

a) il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti;

d) il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

e) le attività di sorveglianza sanitaria;

f) le attività di informazione e formazione dei lavoratori;

---

[1]Art. 30, comma 1, D. Lgs. 81/2008.

g) le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

h) l'acquisizione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie di legge;

i) le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

La Società provvede a predisporre:

1. idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui ai precedenti punti da a) ad i);
2. un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, secondo i dettami stabiliti dalle normative vigenti;
3. un idoneo sistema di controllo sull'attuazione degli obiettivi prefissati dall'azienda in materia di sicurezza e del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso <u>obbligo</u> a carico dei soggetti sopra indicati di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dal Responsabile per la sicurezza e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al responsabile per la sicurezza o ai preposti alla sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai due punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es. Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco, ecc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
- provvedere, nell’ambito dei contratti di somministrazione, appalto e fornitura, ad elaborare ed applicare le misure atte a governare in sicurezza le eventuali interferenze fra le imprese, compresi gli eventuali lavoratori autonomi;
- favorire e promuovere l’informazione e formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, procedure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori.

In generale, tutti Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

5. PROTOCOLLI SPECIFICI

5.1. Attività di controllo generale

Il RSPP deve attivare un piano di controllo sistematico al fine di verificare la corretta gestione delle procedure e delle misure messe in atto per valutare, in ottemperanza alle prescrizioni di legge, i luoghi di lavoro. Il piano, in particolare, deve contemplare aree e attività aziendali da verificare, modalità di esecuzione delle verifiche e modalità di rendicontazione.

Il datore di lavoro o suo eventuale delegato, anche tramite il RSPP, deve anche controllare che tutte le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate, assicurando un costante monitoraggio delle situazioni di rischio e dell'avanzamento dei programmi di intervento previsti dagli specifici documenti di valutazione dei rischi.

I controlli periodici svolti dal datore di lavoro o suo delegato, anche tramite il RSPP, devono anche essere finalizzati alla verifica dell'effettiva applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Tutti gli ambienti di lavoro sono visitati e valutati da soggetti in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione tecnica.

Il Medico Competente ed il RSPP visitano i luoghi di lavoro ove sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici ed effettuano a campione sopralluoghi negli altri ambienti.

In presenza di particolari situazioni di gravità e pericolo, il RSPP deve tempestivamente informare l'Organo Amministrativo e l'Organismo di Vigilanza.

5.2. Emergenze e primo soccorso

Il RSPP verifica che, tra l'altro, le misure di prevenzione e protezione adottate dalla Società siano anche idonee alla gestione delle emergenze e del primo soccorso.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nel rispetto delle norme di legge in materia, possono accedere alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e chiedere informazioni al riguardo.

Se, a seguito delle proprie verifiche, rileva particolari situazioni di rischio o criticità, il RSPP deve informare il preposto alla sicurezza, il datore di lavoro e l'Organismo di Vigilanza.

5.3. Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico Competente, che si può avvalere della collaborazione del RSPP.
Annualmente, il Medico Competente, riferisce in merito all'attività svolta. Qualora riscontrasse particolari situazioni di criticità, è tenuto ad informare quanto prima i preposti alla sicurezza, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il datore di lavoro e l'Organismo di Vigilanza.

5.4. Informazione e formazione

Le attività di informazione e formazione dei lavoratori sono svolte prevalentemente dal RSPP e comunque, quest'ultimo collabora alla pianificazione della formazione con le funzioni aziendali interessate.

Qualora un lavoratore cambi mansioni, il Responsabile del Struttura interessata, si deve assicurare che abbia ricevuto l'adeguata formazione per adempiere alle nuove mansioni assegnategli.

Chiunque venga a conoscenza del fatto che un lavoratore è stato destinato ad una mansione senza ricevere la formazione specifica necessaria, è tenuto ad informare il RSPP e l'Organismo di Vigilanza.

5.5. Riunioni periodiche

Il Datore di Lavoro, con la collaborazione dell'RSPP organizza e gestisce riunioni periodiche a cui partecipano, oltre allo stesso Datore di lavoro, il RSPP e il Medico Competente ed eventuali responsabili di settore se interessati.

A dette riunioni sono invitati a partecipare anche i Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori.

5.6. Utilizzo di beni a norma

Le funzioni adibite agli acquisti si devono assicurare che tutti gli acquisti effettuati, rispettino gli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, agenti chimici, fisici e biologici.

I soggetti coinvolti, ciascuno per quanto di propria competenza, devono provvedere all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge (marchiati "CE", libretti di manutenzione, libretti d'uso, ecc.).

Tutte le volte che si verificano delle variazioni nell'adozione di attrezzature, agenti chimici, fisici e biologici, il Responsabile della Struttura competente è obbligato ad informare il RSPP.

Chiunque venga a conoscenza dell'utilizzo di materiali, macchinari, ecc. non a norma, è tenuto ad informare il RSPP e l'Organismo di Vigilanza.

5.7. Manutenzione mezzi e attrezzature

Tutti i beni sopra indicati sono oggetto di idonea e adeguata manutenzione preventiva e programmata, al fine di garantire nel tempo la piena efficienza e il mantenimento dei requisiti di sicurezza.

È espressamente vietato l'utilizzo di tali beni se privi della dovuta manutenzione.

Chiunque venga a conoscenza dell'utilizzo di macchinari, attrezzature, veicoli, ecc. privi della dovuta manutenzione, è tenuto ad informare il RSPP.

5.8. Impianti e sedi

A seguito di aperture di nuovi impianti e sedi, o di modifiche di quelli attuali (es. degli spazi di lavoro, degli arredi, dei servizi igienici, dei locali di refezione e riposo, ecc.) i delegati alla sicurezza provvedono a dare idonea informazione al RSPP.

Tale informativa deve essere effettuata, da parte dei singoli Responsabili di Struttura, anche a seguito di variazioni intercorse sulle singole postazioni di lavoro.

5.9. Infortuni e incidenti

Ogni qual volta che si verifica un infortunio sui luoghi di lavoro ad un lavoratore (anche appartenente a ditte, partner, esterni), deve essere tempestivamente avvisato il Responsabile della Struttura competente, che provvede ad informare il RSPP e l'Organismo di Vigilanza.

Tale obbligo di segnalazione deve essere adempiuto anche in caso di incidente (cioè in caso di danneggiamento a beni ma in assenza di un infortunio), e in caso di "mancato infortunio" o "mancato incidente" (dove per "mancato infortunio" e "mancato incidente" si intende un qualsiasi evento che, solo per caso, non ha causato un infortunio o un incidente).

5.10. Produzione e altre attività

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, il personale occupato dalla ditta appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 6 della Legge 123/2007). Il personale della Ditta appaltatrice porterà la tessera di riconoscimento esposta in maniera visibile.

Inoltre viene prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue:

- è vietato fumare;

- è vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate ove si svolge il lavoro;
- le attrezzature debbono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate;
- in caso di emergenza e evacuazione il personale della Ditta appaltante si atterrà alle indicazioni contenute nella procedura di gestione emergenze;
- in caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente il responsabile aziendale.

Nell'ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di emergenza:

- sono stati individuati i percorsi di esodo come da planimetrie esposte nei luoghi di lavoro con indicazione dei numeri di telefono di emergenza;
- gli estintori e gli idranti sono segnalati da idonea cartellonistica e installati in numero e posizione adeguati;
- è stata istituita la squadra di gestione dell'emergenza e lotta all'incendio. I nomi degli addetti dell'emergenza sono a conoscenza del personale della Ditta appaltatrice impegnato presso la Società;
- sono presenti cassette dei medicamenti segnalate da apposita cartellonistica.

Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;

- i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
- i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI D. Lgs. 81/08.

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

- le attrezzature di lavoro siano:
    - installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
    - oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 del D. Lgs. 81/08 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
    - assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);
    - siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

- l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica;

- in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede affinché:

- le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio);
- le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
    - a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
    - a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;
    - i controlli sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli Organi di vigilanza.

Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

Il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

Ciascun soggetto coinvolto nelle attività sopra illustrate è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo della gestione dei rischi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nonché della relativa attività di controllo

6. RAPPORTI CON PARTNER

Tutti i consulenti, fornitori, clienti e chiunque abbia rapporti con la Società sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui la società opera; non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale principio.

Nei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo, occorre verificare il rispetto assoluto delle disposizioni dell'art. 26 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

L'incarico a tali soggetti deve essere assegnato in forma scritta e prevedere una specifica clausola che vincoli all'osservanza dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società.

Nell'ottica di favorire una più efficace prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si prevede inoltre l'inserimento nei contratti stipulati da LA PATRIE S.R.L. con partner e consulenti, di apposita dichiarazione delle controparti con cui esse dichiarano di:

- essere a conoscenza del D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;
- non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso contemplati;
- impegnarsi al rispetto del D. Lgs. 231/2001;
- di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;

- di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/01 a carico di LA PATRIE S.r.l., nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all'art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/01.

Infine, deve essere contenuta specifica clausola risolutiva espressa come conseguenza delle violazioni da parte degli stessi soggetti delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001, oltre alla richiesta di eventuale risarcimento danni.

I rapporti con fornitori e partners sono gestiti da appositi contratti e DuVRi.

Il DuVRi ed il contratto che ne deriva regolamenta tutto i rapporti sia sul territorio nazionale che estero.

Nella documentazione tra le parti, special modo nei DuVRi vengono gestiti anche gli scarti produttivi eventuali e la gestione dei rifiuti in genere, oltre alle sostanze chimiche utilizzate nella produzione (cfr. sezione specifica del documento di valutazione dei rischi e la documentazione di gestione pertinente).

L'accesso alle strutture di LA PATRIE S.r.l. da parte del personale di partner e fornitori in genere è formalizzato e documentato; ogni accesso è registrato, il personale esterno viene dotato di specifico tesserino per il riconoscimento.

Tutte le aziende che lavorano per LA PATRIE S.r.l, vengono gestite oltre alla redazione del DuVRi specifico, con apposito permesso di lavoro previa riunione di coordinamento all'inizio lavori.

7. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il presente modello organizzativo prevede specifici flussi di comunicazione tra l'RSPP e l'ODV in modo da creare una sede di stabile confronto e collaborazione sulle tematiche inerenti la prevenzione e la sicurezza e da monitorare costantemente il livello di *compliance* aziendale su questa materia.

In particolare, l'RSPP deve compilare una scheda dei flussi informativi già predisposta, avente una frequenza semestrale. Il RSPP dovrà inoltre inviare all'OdV, con cadenza annuale:

- un prospetto riepilogativo con dati e statistiche sugli infortuni verificatisi;
- verbale della riunione periodica sulla sicurezza;
- piano annuale delle verifiche da svolgere.

Flusso informativo	Frequenza	Referente
1. Comportamenti o "pratiche" non conformi a quanto previsto dalla normativa in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro	Semestrale	RSPP
2. Criticità significative segnalate dai preposti e/o dai delegati alla sicurezza	Semestrale	RSPP
3. Procedimenti sanzionatori o procedimenti giudiziari in materia di reati sulla salute e sicurezza sul lavoro	Semestrale	RSPP
4. Investimenti significativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro	Semestrale	RSPP
5. Formazione specifica su salute e sicurezza sul lavoro	Semestrale	RSPP
6. Modifiche nell'organigramma della sicurezza, riguardanti: - RSPP - Preposti alla sicurezza - Deleghe sulla sicurezza - Procure - Altre figure (medico competente, RLS)	Semestrale	RSPP

7. Infortuni che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001	Semestrale	RSPP
8. Progetti per l'ottenimento di certificazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (OHSAS 18001)	Semestrale	RSPP
9. Ispezioni sul tema della salute e sicurezza sul luogo di lavoro da parte di ASL, Ufficio del lavoro, ed altri organi della P.A.	Semestrale	RSPP
10. Risultati delle verifiche interne aventi per oggetto materie sensibili ai fini dei reati sulla salute e sicurezza sul lavoro previsti dal D. Lgs. 231/2001	Semestrale	RSPP
11. Verbale della riunione periodica sulla sicurezza	Annuale	RSPP
12. Prospetto riepilogativo con dati e statistiche sugli infortuni verificatisi	Annuale	RSPP
13. Piano annuale delle verifiche da svolgere	Annuale	RSPP

8. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza effettua, direttamente o tramite strutture interne o esterne di volta in volta incaricate, periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai «processi sensibili», come individuati nel DVR e nella Matrice risk assessment 231_Reati in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A tal fine, all'Organismo è garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante così come previsto nella Parte Generale del Modello 231.

E' inoltre garantita all'Organismo idonea disponibilità finanziaria per l'ipotesi in cui i controlli in questione richiedano la collaborazione di strutture o professionisti esterni.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale del Modello 231.

A questo riguardo si precisa che la segnalazione di una eventuale deviazione al Modello in relazione al tema della salute e sicurezza sul luogo di lavoro potrà essere raccolta dal RSPP e fornita all'OdV attraverso le modalità indicate nella Parte Generale del Modello 231 al paragrafo 8.2.

Il preposto alla sicurezza o il datore di lavoro sono comunque tenuti a dare tempestiva segnalazione all'Organismo di Vigilanza di qualunque evento straordinario e in particolare di incidenti che abbiano determinato la morte o lesione personale grave o gravissima.

L'Organismo di Vigilanza, al fine di espletare le attività di prevenzione, vigilanza e controllo specifica per la presente parte del Modello Organizzativo:

- verifica l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione dei reati contro la persona;
- monitora l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, attraverso controlli a campione;
- prende in esame eventuali segnalazioni, da chiunque inoltrate, relative ad inosservanze dei contenuti della presente sezione del Modello o di qualsiasi altro fatto o circostanza, comunque portato a sua conoscenza, che evidenziano una situazione di pericolo tale da rendere anche potenzialmente realizzabili, i reati indicati nell'art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001;
- verifica la definizione e gestione di un adeguato sistema di comunicazione interno in relazione ai temi della salute e sicurezza sul lavoro, valutando con l'incaricato RSPP l'aggiornamento costante del sistema di gestione della salute e sicurezza;
- comunica le eventuali violazioni del Modello o della presente Parte Speciale agli organi competenti (Datore di Lavoro, RSPP, Organo Amministrativo);
- propone al Datore di Lavoro eventuali integrazioni al sistema di gestione della sicurezza, per rendere più efficaci le azioni di prevenzione del rischio di realizzazione dei reati indicati all'art. 25-*septies*.

LA PATRIE S.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex D. Lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE REATI AMBIENTALI

Nr. Rev.	Descrizione modifiche	Data
0	Prima emissione	26/11/2017
1	Primo aggiornamento	12/12/2018
2	Secondo aggiornamento	07/08/2020
3	Terzo aggiornamento	14/09/22 – 30/11/22
4	Quarto aggiornamento	07/12/23

INDICE

1. I REATI 3
2. ATTIVITÀ SENSIBILI 7
3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 10
4. PROTOCOLLI SPECIFICI 14
4.1. Esistenza di un programma ambientale che definisca investimenti e miglioramenti per raggiungere obiettivi in materia ambientale rilevanti ai fini 231 14
4.2. Modalità di gestione della formazione del personale sulle tematiche ambientali 15
4.3. Gestione dei rifiuti 15
4.4. Gestione delle emergenze ambientali 15
4.5. Esiti di verifiche ispettive esterne (ispezioni di ARPAT, altre autorità pubbliche) e modalità di gestione di prescrizioni/azioni correttive 16
4.6. Esistenza di una procedura aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di reporting verso l'Organismo di Vigilanza e l'Alta Direzione 16
5. RAPPORTI CON PARTNER E APPALTATORI 17
6. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA 19

1. I REATI

La presente sezione si riferisce ai reati ambientali richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001. Per un dettaglio dei reati sopra citati e delle sanzioni 231 applicabili si rinvia all'Allegato n. 7. del Modello denominato "*Tabella reati 231*". Di seguito si riporta una breve sintesi dei reati contemplati nel suddetto articolo: In particolare si fa riferimento ai seguenti reati:

- **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, lettera a) e 6, primo periodo, D. Lgs. 152/2006):**

  Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

- **Bonifica dei siti (art. 257, comma 2, D. Lgs. 152/2006):**

  Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.

- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, D. Lgs. 152/2006):**

  Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

- **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, D. Lgs. 152/2006):**

  Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

- **Scarichi delle acque reflue industriali**

  Il reato si configura nel caso in cui si effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006. Il reato si configura inoltre in caso di scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose per valori superiori ai valori limite fissati nella tabella 3 del suddetto Allegato 5;

- **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.):**

  Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo e/o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

- **Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.):**

  Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo;

- **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.):**

  Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

- **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.):**

  Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.):**

  Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica.

- **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.):**

  Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

- **Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150 del 1992)**

  Il reato si configura nel caso in cui nelle operazioni di commercio internazionale aventi ad oggetto animali in via di estinzione non si rispetta la normativa CITES. In particolare il reato potrebbe essere commesso da coloro che importano, esportano o riesportano esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni. Il reato può essere commesso anche nei casi in cui gli esemplari (compresi anche quelli morti) sono gestiti in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente. Il reato può essere compiuto anche tramite la falsificazione della documentazione di accompagnamento;

- **Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. 152/2006):**

  Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.

- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1, D. Lgs. 152/2006):**

  Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

- **Inquinamento doloso (art. 8, comma 1, D. Lgs. 202/2007):**

  Il reato si configura nel caso in cui il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, violino dolosamente le disposizioni dell'art. 4.

- **Inquinamento colposo (art. 9, comma 1, D. Lgs. 202/2007):**

  Il reato si configura nel caso in cui il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, violino per colpa le disposizioni dell'art. 4.

In genere, i reati considerati dal Decreto Legislativo 231/2001 sono dolosi, ossia posti in essere volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico, e il Modello Organizzativo ha una funzione esimente della responsabilità dell'Ente se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello. I reati considerati in questa sezione della Parte Speciale, invece, possono anche avere natura colposa, ovvero essere conseguenza di negligenza, imprudenza o imperizia da parte del soggetto, e pertanto la funzione di esimente del Modello Organizzativo, è rappresentata dall'introduzione di previsioni volte a far sì che i Destinatari

pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla volontà di determinare un danno all'ambiente) rispettosa delle procedure ambientali, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello Organizzativo.

2. ATTIVITÀ SENSIBILI

L'attività della società è stata autorizzata con pratica SUAP del 26/05/2016 Prot. 16937 – Preparazione e concia del cuoio, preparazione e tintura di pellicce – Autorizzazione Iride 719230; inoltre con atto n. 8827 del 08/09/2016 viene rilasciata l'AUA ai sensi dell'art.3 del DPR 59/2013.

LA PATRIE S.r.l. ha intrapreso e completato uno specifico progetto di risk assessment ambientale, volto a individuare e valutare gli aspetti ambientali significativi che riguardano l'attività svolta dall'organizzazione.

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti la tipologia di organizzazione non presenta particolari aspetti ambientali, come evidenziato anche nella matrice riguardante la sicurezza negli ambienti di lavoro; le sostanze chimiche utilizzate sono limitate e conformi all'utilizzo (locali appositi e vasche di contenimento), il sistema di smistamento e combinazione risultano completamente automatizzati e quindi privi di dispersioni in atmosfera e nel suolo, tutta la pavimentazione della struttura (di recente costruzione) risulta completamente trattata e uniforme da eliminare la possibilità di infiltrazioni, la pulizia degli ambienti di lavoro risulta continua e di ottima efficacia.

I depositi esterni di sostanze chimiche sono adeguatamente protetti e identificati, gli attacchi flangiati utilizzati per il rifornimento e lo spurgo risultano adeguatamente identificati e dotati di doppie sicurezze.

Periodicamente sono aggiornate le specifiche schede di sicurezza di ogni sostanza chimica presente nella produzione, esposte sia in zona immagazzinamento che in produzione.

I rifiuti provenienti dall'attività dell'organizzazione sono scarti degli imballaggi in cartone, legno, materiale plastico; questi risultano essere la quasi totalità della produzione.

Di seguito si riepiloga l'elenco dei rifiuti:

- Cer 04.01.04 liquido di concia contenente cromo
- Cer 04.01 08 cuoio conciato
  (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura, contenenti cromo)
- Cer. 15.01.10* contenitori di metallo
- Cer. 15.01.10* contenitori di plastica
- Cer. 160216 toner e nastri stampante

All'interno degli ambienti/piazzali di LA PATRIE S.r.l. sono individuate zone di stoccaggio temporaneo dei rifiuti elencati, in taluni casi in aree coperte.

Sono disponibili specifiche schede di caratterizzazione dei rifiuti prodotti, una società esterna aiuta LA PATRIE S.r.l. nella gestione del SISTRI, nella tenuta del registro di carico e scarico, nonché nella presentazione del MUD alla Camera di Commercio competente.

Le emissioni in atmosfera sono gestite da A.U.A. che all'allegato della stessa definisce i parametri di emissione che devono essere monitorati per evitare il superamento dei limiti stabiliti; di seguito si riporta l'estratto dell'autorizzazione:

Sigla	Origine	Portata	Sez.	Vel	Temp	Altez.	Durata		Valori limite			Periodicità autocontrolli
		Nm^3/h	m^2	m/s	°C	m	h/g	g/a	Inquinanti emessi	mg/Nm^3	kg/h	
B1	Cabina di spruzzatura automatica ed essiccamento	18.000	0,5	10	Amb.	13	8	220	Polveri Totali	3		(a)
									COV Cl I+II		Tracce	(a)
									COV Cl I+II+III	100	1,8	ANNUALE
									COV Cl I+II+III+IV	150	2,7	ANNUALE
									COV Cl I+II+III+IV+V	300	5,4	ANNUALE
B2	Cabina di spruzzatura automatica ed essiccamento	18.000	0,5	10	Amb.	13	8	220	Polveri Totali	3		(a)
									COV Cl I+II		Tracce	(a)
									COV Cl I+II+III	100	1,8	ANNUALE
									COV Cl I+II+III+IV	150	2,7	ANNUALE
									COV Cl I+II+III+IV+V	300	5,4	ANNUALE

Sigla	Origine	Portata	Sez.	Vel	Temp	Altez.	Durata		Valori limite			Periodicità autocontrolli
		Nm^3/h	m^2	m/s	°C	m	h/g	g/a	Inquinanti emessi	mg/Nm^3	kg/h	
D1	Rasatura, smerigliat. volanatura pellame	12.000	0,28	11,9	Amb.	13	8	220	Polveri Totali Cromo totale	5 0,1		ANNUALE (a)
E1	Pickel	350	0,03	3,1	Amb.	13	4	220	H_2S	5		SEMESTRALE (b)
K1	**Tamponat. manuale**	**5.000**	**0,1**	**14,5**	**Amb.**	**13**	**8**	**220**	**COV Cl I+II** **COV Cl I+II+III** **COV Cl I+II+III+IV** **COV Cl I+II+III+IV+V**	**100** **150** **300**	**Tracce** **1** **0,75** **1,5**	**UNICA** **ANNUALE** **ANNUALE** **ANNUALE**

Sigla	Origine	inquinati emessi	Giorni di campionamento
K1	Tamponatura manuale	COV Cl I+II COV Cl I+II+III COV Cl I+II+III+IV COV Cl I+II+III+IV+V	1

Gli scarichi in acque superficiali non sono applicabili, l'acqua piovana defluisce nella fognatura, mentre gli scarichi dei servizi vengono convogliati nella fossa settica successivamente scaricata/svuotata.

Gli scarichi della produzione sono convogliati e una volta raccolti sono inviati al depuratore industriale apposito; vengono eseguite periodicamente analisi sia da parte de LA PATRIE S.r.l. che dall'autorità che gestisce il depuratore.

Per quanto riguarda, invece, i reati relativi al commercio internazionale di specie protette dalla convenzione internazionale CITES (es. la pelle del coccodrillo) le attività a rischio di reati comprendono:

a) Le attività di richiesta/rinnovo di autorizzazioni, licenze o certificati previsti dalla normativa CITES per il commercio internazionali di questi prodotti;

b) Le operazioni di importazione di pelli;

c) La tracciabilità (o tracciatura) della lavorazione della pelle nelle fasi di trasporto nella sede aziendale, stoccaggio (logistica in entrata), lavorazione, selezione, confezionamento (picking) e spedizione;

d) Le operazioni di esportazione o riesportazione della pelle;

e) La predisposizione della documentazione richiesta dalla normativa CITES.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Per favorire la chiarezza espositiva ed i comportamenti operativi aziendali, sono stati distinte le regole di comportamento riguardanti i reati ambientali in due aree:

"area del fare" (obblighi);

"area del non fare" (divieti).

Area del "fare" (Obblighi)

In via generale, è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali e, in particolare, le attività sensibili richiamate nel paragrafo precedente, in conformità a:

le disposizioni contenute nel D. Lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale) e s.m.i;

le leggi, i regolamenti, o altri provvedimenti in materia di tutela ambientale diverse dal punto precedente, definiti da Enti Locali (Regione, Provincie, Comuni), dallo Stato Italiano e da organismi sovranazionali, capitaneria di porto e guardia costiera;

la normativa CITES in materia di importazione, esportazione e riesportazione delle pelli di coccodrillo e delle pelli di altri animali in via di estinzione;

quanto prescritto dalle autorizzazioni in materia ambientale rilasciate a LA PATRIE S.r.l.;

le regole di comportamento previste dal Codice Etico;

il presente Modello di Organizzazione, gestione e controllo.

Allo scopo di prevenire in futuro situazioni che possano determinare la contaminazione dei siti (suolo, sottosuolo, acque superficiali, specchi d'acqua, ecc…), è fatto obbligo, nel caso di evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un sito, di:

mettere in opera entro le ventiquattro ore successive alla data di manifestazione dell'evento, le misure

necessarie di prevenzione e messa in sicurezza;

dare immediata comunicazione al proprio superiore gerarchico e all'Amministratore Unico per valutare le azioni da intraprendere;

dare immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304 del Testo Unico Ambientale alle autorità competenti;

informare immediatamente e comunque, non oltre 10 giorni dalla data di manifestazione dell'accadimento, l'Organismo di Vigilanza.

I responsabili dei processi e/o delle unità organizzative, a cui competono le attività di raccolta, stoccaggio ed invio a smaltimento o recupero dei rifiuti, devono:

avere una conoscenza adeguata di tutte le disposizioni di legge applicabili ai rispettivi settori di competenza, oltre che della normativa di cui il D. Lgs. 231/2001;

fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare per la corretta lavorazione dei rifiuti, trasferendo conoscenza del D. Lgs. 152/2006 e delle sue modalità applicative;

fornire delucidazioni adeguate e complete ai propri collaboratori, qualora essi sottopongano ipotesi di dubbio o casi di particolare criticità;

prevedere adeguate e periodiche attività di formazione e di addestramento sul campo dei propri collaboratori, per fornire agli stessi una conoscenza adeguata della normativa applicabile e delle azioni previste da LA PATRIE S.r.l. per assicurare che l'attività aziendale si compia nel pieno rispetto delle normative applicabili;

operare nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello.

Con riferimento alla tracciabilità dei rifiuti, la Società si impegna al pieno rispetto della normativa vigente, al pronto e tempestivo allineamento degli strumenti di tracciabilità alle disposizioni normative ed alla corretta gestione e conservazione dei documenti cartacei ed informatici.

Allo scopo di prevenire reati nel commercio internazionale di specie protette, anche in riferimento alla veridicità delle certificazioni CITES rilasciate, la società La Patrie seleziona i propri fornitori tra le aziende munite ci certificazioni ICFA (International Crocodilian Farmers Association) e SARCA (Southeast Asian Reptile Conservation Alliance); inoltre i responsabili dei processi e/o delle unità

organizzative, a cui competono le attività di importazione, stoccaggio e logistica in entrata, lavorazione, stoccaggio e logistica in uscita, predisposizione del carico e della documentazione prevista dalla normativa CITES, devono:

avere una conoscenza adeguata di tutte le disposizioni di legge contenute nella normativa CITES e di quanto previsto da autorizzazioni/licenze o certificati che l'azienda ha ottenuto per il commercio delle pelli di coccodrillo e di altri animali in via di estinzione;

verificare che i dispositivi utilizzati (es. cartellino) per la tracciabilità della pelle siano presenti ed integri e che nei vari stadi di lavorazione e di spedizione non siano presenti pelli prive dei dispositivi per la tracciabilità;

controllare le liste di spedizione delle pelli e riscontrare che la documentazione predisposta per la spedizione corrisponde a quanto effettivamente spedito;

verificare che tutte le informazioni riportati nei documenti predisposti per il commercio internazionale sia veritiera e corretta;

avvalersi di sistemi elettronici (es. tag e lettori RFID) per assicurare la corretta gestione della logistica di magazzino;

avvalersi degli strumenti tecnici messi a disposizione dall'azienda per garantire la perfetta corrispondenza delle pelli predisposte per la spedizione con quelle dichiarate nella prescritta documentazione;

fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare per la corretta gestione dei processi di lavorazione, import ed export della pelle;

prevedere adeguate e periodiche attività di formazione e di addestramento sul campo dei propri collaboratori, per fornire agli stessi una conoscenza adeguata della normativa applicabile e delle azioni previste da LA PATRIE S.r.l. per assicurare che l'attività aziendale si compia nel pieno rispetto delle normative applicabili;

operare nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello.

I responsabili delle attività sensibili e il responsabile del sistema di gestione ambientale dovranno incontrarsi periodicamente, almeno una volta l'anno, per discutere ed aggiornare la mappa dei

rischi ed elaborare o aggiornare il piano di miglioramento. Il verbale della riunione dovrà essere trasmesso all'Amministratore Unico e, per conoscenza, all'Organismo di Vigilanza.

Il Responsabile del Sistema di gestione ambientale dovrà adoperarsi per istituire e rendere pienamente funzionanti le attività di verifica ispettiva finalizzate all'accertamento della corretta applicazione delle regole e delle disposizioni contenute nel presente protocollo da parte dei singoli operatori. Le verifiche dovranno sempre concludersi con un verbale.

Area del "non fare" (divieti)

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001.

In particolare è previsto il divieto a carico di tutti i soggetti che operano in nome e per conto di LA PATRIE S.r.l. di:

aprire o effettuare scarichi reflui industriali senza autorizzazione;

effettuare scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 del D. Lgs. 152/2006, senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione;

scaricare le sostanze pericolose indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 nelle acque reflue industriali in violazione dei limiti tabella 3 o, nel caso di scarico al suolo, superamento dei limiti fissati nella tabella 4 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/2006;

violare le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico sui processi di trattamento e di depurazione delle acque reflue industriali;

vietare l'accesso ai siti aziendali da parte dei soggetti incaricati al controllo degli scarichi delle acque reflue industriali;

impiegare trasportatori di rifiuti non pericolosi, nonché impianti di destinazione, che siano in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;

impiegare trasportatori di rifiuti pericolosi e in ADR, nonché impianti di destinazione, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;

non rispettare le tempistiche di stoccaggio provvisorio dei rifiuti;

miscelare i rifiuti;

inserire nel formulario dei rifiuti dati incompleti o inesatti;

violare il sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti;

realizzare attività finalizzate al traffico illecito di rifiuti o partecipare, anche in via indiretta, ad iniziative volte a favorire il traffico illecito di rifiuti;

uccidere, distruggere, prelevare o possedere esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette.

Predisporre per la spedizione e spedire pelli prive dei dispositivi per la tracciabilità ovvero che non corrispondano alla documentazione di accompagnamento.

4. PROTOCOLLI SPECIFICI

4.1. Esistenza di un programma ambientale che definisca investimenti e miglioramenti per raggiungere obiettivi in materia ambientale rilevanti ai fini 231

Esistenza di un programma ambientale che definisca:

- obiettivi misurabili (ove possibile);
- interventi, investimenti e miglioramenti stabiliti tenendo in considerazione la significatività degli aspetti ambientali, al fine di garantire il rispetto degli adempimenti normativi e autorizzativi;
- obiettivi attuati e mantenuti attivi attraverso programmi che includano una chiara individuazione delle responsabilità, delle scadenze e dei mezzi necessari per il raggiungimento (finanziari, umani);
- obiettivi adeguatamente comunicati all'interno dell'organizzazione.

Devono inoltre essere stabilite modalità e responsabilità circa il controllo dello stato di avanzamento dei programmi e previste responsabilità in materia d'approvazione, effettuazione e rendicontazione delle spese in tema di ambiente.

4.2. Modalità di gestione della formazione del personale sulle tematiche ambientali

Esistenza di una procedura che regolamenti il processo di formazione in materia ambientale definendo ruoli, responsabilità e modalità operative. Tale procedura deve prevedere:

- l'identificazione di tutto il personale che esegue, per l'organizzazione o per conto di essa, compiti che possono causare impatti ambientali significativi;
- l'identificazione, per ciascuno, dell'istruzione, formazione o esperienza acquisita e la conservazione delle relative registrazioni;
- l'identificazione delle necessità formative;
- la predisposizione di un "Piano di Formazione";
- la conservazione delle registrazioni relative all'attività di formazione effettuata.

4.3. Gestione dei rifiuti

Deve essere adottato e attuato uno strumento organizzativo che preveda criteri di identificazione e separazione dei rifiuti, in tutte le fasi della loro gestione, al fine di impedire la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero dei rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, sostanze e/o altri materiali.

4.4. Gestione delle emergenze ambientali

Esistenza di una procedura aziendale per la gestione di emergenze ambientali (es. sversamenti di sostanze chimiche pericolose sul suolo, incidenti operativi che possano causare superamenti dei limiti all'emissione in atmosfera).

In particolare tale procedura:

- deve stabilire modalità di individuazione delle potenziali situazioni di emergenza e dei potenziali incidenti che possono avere un impatto sull'ambiente;
- deve identificare ruoli, responsabilità e modalità di risposta alle situazioni di emergenza;
- deve individuare programmi di addestramento del personale riguardo ai possibili incidenti con conseguenze per l'ambiente;
- deve indicare le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento di esercitazioni riguardo agli incidenti ambientali.

4.5. Esiti di verifiche ispettive esterne (ispezioni di ARPAT, altre autorità pubbliche) e modalità di gestione di prescrizioni/azioni correttive

Esistenza di disposizioni aziendali (deleghe, procedure, istruzioni, ecc.) che individuino in maniera chiara i soggetti autorizzati a rendere informazioni agli organi di controllo esterno in caso di ispezioni.

Esistenza di comunicazioni interne adeguate e tempestive con l'Organismo di Vigilanza e la Direzione aziendale relativamente all'inizio dell'attività ispettiva, all'esito delle ispezioni effettuate e di eventuali procedimenti sanzionatori.

Nel caso di azioni da attuare a seguito di prescrizioni deve essere attuato un sistema di monitoraggio per verificare l'effettiva attuazione delle azioni da implementare ed il rispetto dei termini definiti dalla prescrizione medesima.

4.6. Esistenza di una procedura aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di reporting verso l'Organismo di Vigilanza e l'Alta Direzione

Esistenza di un'attività di reporting verso l'Organismo di Vigilanza. Tale report deve garantire la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al sistema di gestione ambientale.

Inoltre il report deve assicurare che l'Organismo di Vigilanza sia informato circa modifiche che possano comportare la necessità di aggiornare la mappatura delle attività sensibili e il Modello.

5. RAPPORTI CON PARTNER E APPALTATORI

Tutti i consulenti, fornitori, appaltatori, clienti e chiunque abbia rapporti con l'Azienda sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale principio.

Nell'ambito dei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno di LA PATRIE S.r.l., o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo, occorre verificare il rispetto assoluto delle disposizioni in materia ambientale.

I soggetti che effettuano per conto di LA PATRIE S.r.l. servizi e forniture aventi un potenziale impatto sulla normativa ambientale dovranno fornire adeguate certificazioni idonee ad attestare la conformità e correttezza del proprio operato.

Nei DuVRi redatti da LA PATRIE S.r.l. – congiuntamente all'appaltatore - devono essere obbligatoriamente inserite disposizioni specifiche relative ai comportamenti che il partner dovrà seguire per adempiere alle prescrizioni della normativa ambientale.

L'incarico a tali soggetti deve essere assegnato in forma scritta e prevedere una specifica clausola che vincoli all'osservanza dei principi etico-comportamentali adottati da LA PATRIE S.r.l.

Nell'ottica di favorire una più efficace prevenzione dei reati in materia ambientale, si prevede inoltre l'inserimento nei contratti stipulati da LA PATRIE S.R.L. con partner e consulenti in cui sia ipotizzabile un impatto ambientale significativo, di apposita clausola (espressa nel paragrafo 11 della Parte generale del presente Modello).

L'appaltatore e le eventuali ditte in subappalto dovranno dichiarare di accettare senza riserva l'obbligo al rispetto di comportamenti ambientalmente corretti, in particolare:

- rispetto di tutte le disposizioni legislative in materia ambientale (normativa comunitaria, nazionale, regionale e comunale);
- tenuta in ordine e quotidiana pulizia dei luoghi di lavoro;
- sgombero di tutti i materiali di rifiuto relativi alle lavorazioni oggetto dell'appalto;
- corretta gestione dei rifiuti conformemente a quanto previsto dalla normativa di legge in materia di smaltimento rifiuti;
- corretta gestione delle eventuali sostanze pericolose utilizzate;
- limitare, per quanto possibile, lavorazioni rumorose in certi orari;
- corretto utilizzo delle risorse energetiche e idriche;
- tutte le azioni che determinano la produzione di rifiuti e le attività di gestione dei rifiuti devono essere svolte tenendo conto dei principi di tutela ambientale fissati dalla normativa comunitaria e nazionale.

L'appaltatore è tenuto ad informare le proprie maestranze e le aziende in subappalto sulle politiche ambientali adottate dall'Ente appaltante e quest'ultimo potrà richiedere in qualsiasi momento all'Appaltatore documentazione scritta comprovante l'effettiva trasmissione delle informazioni e del recepimento dei contenuti da parte dei propri lavoratori e delle ditte in subappalto.

Al fine di garantire il rispetto delle normative CITES, prevenire eventuali difformità tra le pelli prediposte per la spedizione e la documentazione di accompagnamento delle pelli esportate nonché la regolarità sotto ogni profilo della documentazione stessa LA PATRIE S.R.L. ha deliberato di affidare ad un referente logistico esterno il compito di effettuare controlli a campione prima dell'ispezione doganale in merito alla completezza e congruenza dei certificati, licenze o dichiarazioni prescritti dalla legge;

6. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il responsabile del sistema di gestione ambientale dovrà presentare all'Amministratore Unico e, per conoscenza, all'OdV, almeno una volta l'anno, il verbale della riunione periodica dei responsabili delle attività sensibili (esempio: analisi ambientale iniziale e successivi aggiornamenti).

LA PATRIE S.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex D. Lgs. 231/2001

ALTRE PARTI SPECIALI

Nr. Rev.	Descrizione modifiche	Data
0	Prima emissione	26/11/2017
1	Primo aggiornamento	12/12/2018
2	Secondo aggiornamento	07/08/2020
3	Terzo aggiornamento	14/09/22 – 30/11/22
4	Quarto aggiornamento	07/12/2023

INDICE

2. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE 5
2.1. I reati 5
2.2. Attività sensibili 5
2.3. Principi generali di comportamento 5
3. REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA 7
3.1. I reati 7
3.2. Attività sensibili 8
3.3. Principi generali di comportamento 8
4. REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE 10
4.1. I reati 10
4.2. Attività sensibili 14
4.3. Principi generali di comportamento 15
5. REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 17
5.1. I reati 17
5.2. Attività sensibili 18
5.3. Principi generali di comportamento 18
6. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 20
6.1. I reati 20
6.2. Attività sensibili 22
6.3. Principi generali di comportamento 23
7. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO 24
7.1. I reati 24
7.2. Attività sensibili 25
7.3. Principi generali di comportamento 25
7.4. Disposizioni operative 28
8. REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA 29
8.1. I reati 29
8.2. Attività sensibili 30

8.3. Principi generali di comportamento 30
9. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO 31
9.1. I reati 31
9.2. Attività sensibili 32
9.3. Principi generali di comportamento 33
10. REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA 34
10.1. I reati 34
10.2. Attività sensibili 35
10.3. Principi generali di comportamento 35
11. REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E DI GIOCHI D'AZZARDO A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI 36
11.1. I reati 36
11.2. Attività sensibili 37
11.3. Principi generali di comportamento 37
12. REATI TRIBUTARI 38
12.1. I reati 38
12.2. Attività sensibili 40
12.3. Principi generali di comportamento 41
12.4. Disposizioni operative 44
13. REATI DI CONTRABBANDO 45
13.1. I reati 45
13.2. Attività sensibili 47
13.3. Principi generali di comportamento 48
14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti 49
14.1. I reati 49
14.2. Attività sensibili 50
14.3. Principi generali di comportamento 51
15. Reati contro il patrimonio culturale 52
15.1. I reati 52
15.2. Attività sensibili 54
15.3. Principi generali di comportamento 55

Nella presente parte speciale sono illustrate le regole di condotta volte a contrastare il compimento di reati rientranti nelle fattispecie non disciplinate nelle parti precedenti, nello specifico:

- reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- reati di criminalità organizzata;
- reati contro la personalità individuale;
- reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- reati informatici e trattamento illecito di dati;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- reati contro l'industria e il commercio;
- reati di razzismo e xenofobia
- reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
- reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies*, D.Lgs. 231/01)
- reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies, D.Lgs. 231/01
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25 *octies*.1, D. Lgs. 231/01);
- delitti contro il patrimonio culturale (artt. 25 *septiesdecies e 25 duodevicies,* D.Lgs. 231/01).

Per un dettaglio dei reati che rientrano nelle categorie sopra citate e delle sanzioni 231 applicabili si rinvia all'Allegato n. 7 del Modello denominato "Tabella reati 231".

2. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

2.1. I reati

La Legge 99/2009 ha introdotto l'art. 25-*novies* che amplia le tipologie di reati presupposto alle categorie contemplate nella Legge 22 aprile 1941 n. 633 riguardante la "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

2.2. Attività sensibili

La Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate:

- gestione dei sistemi informatici, con particolare riguardo all'acquisto e gestione di licenze software;
- predisposizione del materiale promo-pubblicitario;
- fiere e convegni;
- gestione omaggi;
- gestione contenuti sito internet.

I reati ipotizzabili, le modalità ipotetiche di commissione dei reati e l'esposizione al rischio, in relazione a ciascuna delle attività sensibili sopra menzionate, sono analizzate del documento 6.1. "Matrice risk assessment 231" del presente Modello.

2.3. Principi generali di comportamento

Nell'espletamento della propria attività, tutti i dipendenti di LA PATRIE S.r.l. sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

È inoltre necessario:

- che tutte le attività svolte per conto di LA PATRIE S.r.l. siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- che sia rispettato il principio di separazione dei ruoli e responsabilità nelle fasi dei processi aziendali.

La presente parte prevede espressamente i seguenti principi di comportamento:

- rispettare le norme in materia di diritto d'autore ed in particolare, rispettare le disposizioni di legge applicabili con riferimento all'acquisizione, conservazione, utilizzo, riproduzione, duplicazione, elaborazione, diffusione e distribuzione (anche attraverso reti telematiche) delle Opere o di loro parti;
- rispettare le disposizioni aziendali in tutte le attività connesse all'attività di acquisto e gestione di prodotti coperti da diritti d'autore;
- monitorare costantemente le licenze di software e banche dati;
- divieto di installare programmi software diversi da quelli messi a disposizione e autorizzati dalla società;
- divieto di scaricare da Internet programmi senza la preventiva autorizzazione della Società;
- divieto di acquistare licenze software da una fonte (rivenditore o altro) non certificata e non in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software;
- divieto di installare un numero di copie di ciascun programma ottenuto in licenza superiore alle copie autorizzate dalla licenza stessa, al fine di evitare di ricadere in possibili situazioni di *underlincensing*;
- divieto di utilizzare illegalmente password di computer, codici di accesso o informazioni simili per compiere una delle condotte sopra indicate;
- divieto di utilizzare strumenti o apparecchiature, inclusi programmi informatici, per decriptare software o altri dati informatici;

- divieto di accedere illegalmente e duplicare banche dati.

3. REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

3.1. I reati

A seguito dell'approvazione della legge in materia di sicurezza pubblica (L. 94/2009) è stato introdotto l'art. 24-*ter* che amplia le tipologie di reati presupposto alle seguenti categorie:

- **Associazione per delinquere (art. 416, comma 6, c.p.):**

  La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato.

- **Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.):**

  L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

- **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.):**

  Il reato si configura nel caso in cui, chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.

- **Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.):**

Il reato si configura nel caso in cui, chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90):**

  L'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/90 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope).

3.2. Attività sensibili

Le attività aziendali sensibili individuate in relazione ai reati previsti dall'art. 24-*ter* del D. Lgs. 231/2001 riguardano:

- gestione appalti;
- gestione contributi dalla P.A. per progetti di ricerca e sviluppo e per l'acquisto di impianti e macchinari;
- gestione rapporti di partnership e/o alleanze commerciali.

I reati ipotizzabili, le modalità ipotetiche di commissione dei reati e l'esposizione al rischio, in relazione a ciascuna delle attività sensibili sopra menzionate, sono analizzate nel documento 6.1. "Matrice risk assessment 231" del presente Modello.

3.3. Principi generali di comportamento

Nell'espletamento della propria attività, tutti i dipendenti di LA PATRIE S.r.l. sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

Per prevenire il rischio di commissione dei reati previsti nell'art. 24-*ter* del D. Lgs. 231/2001 è necessario:

- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 24-*ter*;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne nello svolgimento delle attività afferenti le attività sensibili;
- verificare l'esistenza di requisiti che attestino l'onorabilità e la liceità di condotta di fornitori, appaltatori, consulenti, agenti, partner commerciali coinvolti nelle attività sensibili sia in sede di instaurazione, sia in sede di svolgimento del rapporto con gli stessi;
- non riconoscere, in favore dei collaboratori, consulenti, appaltatori, agenti e fornitori, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato;
- assicurare che gli accordi con agenti siano formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e che riporti indicazione del compenso pattuito, del dettaglio dell'eventuale prestazione di servizi da effettuare e di eventuali *deliverable* da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione stessa lo preveda);
- verificare l'effettiva erogazione della fornitura/adempimento della prestazione oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento;
- assicurare la corretta esistenza ed archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito del processo di approvvigionamento di beni e servizi;
- effettuare tutte le attività di determinazione delle imposte dirette ed indirette nel rispetto delle procedure della Società e alla normativa vigente e alle circolari, istruzioni e risoluzioni emanate dalle Autorità pubbliche competenti (Agenzia delle Entrate, Ministero delle Finanze ecc.);

- assicurare che la selezione del personale avvenga sulla base di principi che garantiscano una valutazione dei candidati effettuata nel rispetto dei principi sanciti nel Codice Etico e che sia garantita la tracciabilità del processo di selezione mediante l'utilizzo di apposita documentazione nelle diverse fasi del processo;
- gestire le attività di assegnazione dei beni aziendali in ossequio alle policy/procedure aziendali in materia;
- verificare preliminarmente l'onorabilità dei soggetti, enti, associazioni, destinatari di donazioni e atti di liberalità, nonché di sponsorizzazione, mediante la raccolta di informazioni preliminari e/o richiesta di documentazione attestante l'esistenza dei requisiti di onorabilità in capo agli stessi;
- garantire che il valore, la natura e lo scopo del regalo/liberalità abbiano chiari scopi umanitari, di beneficienza, culturali, artistici e di ricerca scientifica e siano considerati legali ed eticamente corretti.

4. REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

4.1. I reati

La Legge 11 agosto 2003 n. 228 recante "Misure contro la tratta di persone" ha introdotto ai sensi del D. Lgs. 231/01, la macroarea di reati "Delitti contro la personalità individuale" alla commissione dei quali la Società può essere perseguita e punita. Tale area di reati è contemplata nell'art. 25-*quinquies* del D. Lgs. 231/01.

Le fattispecie di reato contenute in tale macroarea sono svariate e vanno dalla tratta di persone e riduzione in schiavitù alla pornografia minorile e in particolare sono considerati "Delitti contro la personalità individuale":

- **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.):**

Il reato si configura nel caso in cui chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

- **Prostituzione minorile (art. 600-bis, comma 1, c.p.):**

  Il reato si configura nel caso in cui chiunque recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto o favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

- **Pornografia minorile (art. 600-ter, commi 1 e 2, c.p.):**

  Il reato si configura nel caso in cui chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico o recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

- **Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.):**

  Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

- **Pornografia virtuale (art. 600-quater.1, c.p.):**

  Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

- **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.):**

Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

- **Tratta di persone (art. 601 c.p.):**

  Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

- **Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.):**

  Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600.

- **Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.):**

  Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici.

- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)**

  Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro si configura nei confronti di chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o

impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermedia-zione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Ulteriori modifiche legislative in materia di responsabilità degli enti sono state introdotte dalla Legge n. 7/2006[1], che vieta e punisce le c.d. pratiche di infibulazione, dalla Legge n. 38/2006[2], contenente "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet" e, infine, dalla Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Palermo sulla criminalità organizzata transnazionale del 15 novembre 2000[3].

1

Legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante *"Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2006.

2

Legge 6 febbraio 2006, n. 38, contenente *"Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet",* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2006.

3

Legge 16 marzo 2006, n. 146, recante *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2006, n. 85 – Suppl. Ord. n. 91.

La Legge sulla prevenzione e divieto delle c.d. pratiche di infibulazione, ha poi esteso l'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001 al nuovo reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

La Legge 6 febbraio 2006, n. 38, ha modificato l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (rispettivamente, artt. 600-ter e 600-*quater* c.p.), per i quali era già prevista la responsabilità dell'ente ex Decreto 231, includendo anche le ipotesi in cui il materiale pornografico utilizzato rappresenti immagini virtuali di minori (c.d. "pedopornografia virtuale").

In questo ambito possono essere collocati anche i reati relativi al **Razzismo e alla Xenofobia** di cui all'art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/2001 che riguardano la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232. Data l'attività dell'azienda presentano una probabilità di accadimento remoto.

4.2. Attività sensibili

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute a rischio risultano essere le seguenti:

- gestione appalti;
- gestione sistemi informatici e telematici;
- svolgimento di viaggi e missioni;
- gestione del personale dipendente relativamente:
    - all'applicazione delle disposizioni previste dal Contratto collettivo nazionale relativamente alle retribuzioni applicate al personale;

- al rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- al rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- alle condizioni di lavoro ed eventuali metodi di sorveglianza a cui vengono sottoposti i dipendenti.

I reati ipotizzabili, le modalità ipotetiche di commissione dei reati e l'esposizione al rischio, in relazione a ciascuna delle attività sensibili sopra menzionate, sono analizzate nel documento 6.1. "Matrice risk assessment 231" del presente Modello.

4.3. Principi generali di comportamento

Al fine di evitare il rischio di incorrere nei reati contro la personalità individuale LA PATRIE S.r.l. non tollera alcuna forma di lavoro irregolare ed è molto attenta al rispetto della normativa in tema di:

- tutela del lavoro minorile e delle donne;
- condizione igienico-sanitarie e di sicurezza;
- diritti sindacali o comunque di associazione e di rappresentanza.

Per ciò che attiene la detenzione e diffusione di materiale pedo-pornografico particolare attenzione deve essere posta, nel rispetto della normativa sulla Privacy, al controllo degli strumenti divulgativi in possesso della Società. Previsioni in tal senso sono contenute nel Codice Etico.

Si indicano qui di seguito i principi che tutti gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

- richiedere l'impegno dei Collaboratori esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienicosanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano;
- la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori,

deve essere svolta con particolare attenzione. In particolare, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente sezione, anche attraverso specifiche indagini ex ante;

- in caso di assunzione diretta di personale da parte di LA PATRIE S.r.l., deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
- qualora un Partner abbia la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore di LA PATRIE S.r.l., il Partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severe, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile ("C138 Convenzione sull'età minima 1973" e "C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile");
- chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dai Partner, è tenuto ad informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza di tale anomalia;
- LA PATRIE S.r.l. è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile;
- LA PATRIE S.r.l. periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri esponenti aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
- nel rispetto delle normative vigenti, LA PATRIE S.r.l. si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo;
- LA PATRIE S.r.l. valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";

- nel caso in cui riceva segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri esponenti aziendali e/o collaboratori esterni, LA PATRIE S.r.l. è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;
- nella gestione delle fiere, trasferte, convegni od altre iniziative organizzate all'estero, è fatto assoluto divieto di organizzare viaggi volti alla fruizione di attività di prostituzione;
- l'utilizzo di eventuali sistemi di sorveglianza (quali telecamere, impianti audio, ecc.) richiesti da esigenze organizzative e produttive, deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla Legge, dallo Statuto dei lavoratori e previo accordo con le rappresentanze sindacali oppure tramite altre forme previste dalla normativa vigente;
- le disposizioni in materia di retribuzioni (specifiche per ogni categoria lavorativa), orari di lavoro, periodi di riposo, aspettativa obbligatoria e ferie devono essere definite in conformità con quanto previsto dalla Legge e dai Contratti collettivi di lavoro applicabili;
- devono essere rispettate le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro previste nella Parte speciale 2.3. riguardante l'articolo 25-*septies* del D.lgs. 231/2001 – Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

5. REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

5.1. I reati

Il D. Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-*duodecies*" Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

In sintesi, l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000€, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

5.2. Attività sensibili

Le attività a rischio sono state individuate nelle seguenti:

- gestione appalti;
- selezione e gestione del personale dipendente.

I reati ipotizzabili, le modalità ipotetiche di commissione dei reati e l'esposizione al rischio, in relazione a ciascuna delle attività sensibili sopra menzionate, sono analizzate nel documento 6.1. "Matrice risk assessment 231" del presente Modello.

5.3. Principi generali di comportamento

È fatto obbligo a tutti i destinatari del Modello 231 di:

- operare in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 286/1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e s.m.i;
- impiegare soltanto lavoratori extracomunitari in possesso di valido permesso di soggiorno;
- richiedere ai lavoratori extracomunitari di esibire il permesso di soggiorno all'atto dell'assunzione e a seguito del rinnovo dello stesso;
- monitorare le scadenze dei permessi di soggiorno dei lavoratori extracomunitari;
- inviare comunicazioni e richiedere documenti ai dipendenti relativamente alle operazioni di rinnovo del permesso di soggiorno;

- archiviare correttamente la documentazione relativa al permesso di soggiorno;
- inviare le comunicazioni agli enti pubblici competenti assicurando che le informazioni trasmesse siano veritiere, complete e basate su idonea documentazione;
- fornire delucidazioni adeguate e complete ai propri collaboratori e ad aziende terze che operano nelle attività sensibili sopra indicate, in merito al procedimento da seguire in caso di assunzione ed impiego di cittadini extracomunitari, qualora essi sottopongano ipotesi di dubbio o casi di particolare criticità;
- assicurare il rispetto delle procedure aziendali e degli altri meccanismi di controllo (es. disposizioni organizzative) introdotti per favorire la *compliance* con la normativa inerente ai rapporti di lavoro;
- operare nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello, in particolare di quanto previsto nel protocollo "Acquisti e gestione dei pagamenti";
- richiedere una dichiarazione ai fornitori con alta incidenza di manodopera non qualificata di non utilizzo di personale irregolare. Nel caso di presenza di cittadini di paesi extra comunitari richiedere al fornitore di indicare la scadenza del permesso di soggiorno.

È fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-*duodiecies* del D. Lgs. 231/2001;
- il datore di lavoro non può impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale.

6. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

6.1. I reati

La Legge 28 febbraio 2008 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001, attraverso l'inserimento del nuovo art. 24-*bis,* i reati informatici e trattamento illecito di dati.

I delitti informatici introdotti nel D. Lgs. 231/2001 con l'art. 24-*bis* sono i seguenti:

- **Documenti informatici (art. 491-bis c.p.):**

  L'art. 491-bis c.p. prevede che, se alcuna delle falsità previste dal libro secondo, titolo settimo, capo terzo del codice penale, riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, vengono applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.):**

  Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.):**

  Il delitto è commesso da chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.):**

Commette il delitto chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

- **Intercettazione, impedimento e interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.):**

  Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

- **Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.):**

  Compie il delitto chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.):**

  Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, da chiunque posta in essere.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.):**

  Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

- **Danneggiamento di sistemi informativi o telematici (art. 635-quater c.p.):**

  Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 - bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.):**

  Il delitto è commesso se il fatto di cui all'art. 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

- **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.):**

  Commette il delitto il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'utilizzo di strumenti informatici e l'abuso di tali strumenti nell'interesse dell'Ente.

6.2. Attività sensibili

In generale, sono individuate come aree a rischio, tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività, utilizzano strumenti informatici, e le funzioni che potrebbero accedere, quanto meno in linea teorica, agli strumenti informatici altrui. Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio, individuate in sede di identificazione dei processi sensibili, sono state circoscritte nelle seguenti:

- gestione sistemi informatici e telematici.

6.3. Principi generali di comportamento

Vengono riportati di seguito i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale aziendale al fine di prevenire il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

È fatto obbligo a carico di tutti i destinatari del Modello di:

- rispettare le norme, le policy e le procedure aziendali che disciplinano l'accesso e l'utilizzo dei sistemi e degli applicativi informatici della Società e che contengono principi cui attenersi.

È fatto espresso divieto di:

- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi dei clienti o della Pubblica Amministrazione o di alterarne in qualsiasi modo il funzionamento;
- di intervenire con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico altrui nei casi in cui l'intervento non sia stato autorizzato dal cliente o dalla controparte;
- diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere il funzionamento di un sistema informatico o telematico;
- danneggiare informazioni, dati e programmi informatici;
- danneggiare informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

7. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

7.1. I reati

Il D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 ha previsto una nuova forma di responsabilità dell'Ente conseguente alla commissione nel suo interesse o vantaggio degli illeciti amministrativi previsti nell'art 25-*octies*, D. Lgs. 231/01. In particolare, i reati contemplati nel suddetto articolo sono:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.):**

  L'art. 648 c.p. incrimina chi "fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare".

- **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.):**

  Tale reato consiste nel fatto di chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.):**

  È il reato commesso da "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto".

- **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.):**

  Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

7.2. Attività sensibili

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute a rischio, risultano le seguenti:

- ciclo passivo, in particolare:
    - gestione degli approvvigionamenti di beni, servizi e lavori;
    - fatturazione da parte di fornitori di beni, servizi e lavori.
- gestione finanziaria, in particolare:
    - gestione incassi;
    - gestione pagamenti;
- operazioni commerciali con paesi non black list e paesi black list;
- predisposizione delle dichiarazioni annuali imposte dirette ed indirette;
- archiviazione documenti contabili.

I reati ipotizzabili, le modalità ipotetiche di commissione dei reati e l'esposizione al rischio, in relazione a ciascuna delle attività sensibili sopra menzionate, sono analizzate nel documento 6.1. "Matrice risk assessment 231" del presente Modello.

7.3. Principi generali di comportamento

Fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia, del Codice Etico della Società e delle procedure aziendali, il sistema di controllo interno della Società si deve basare sui seguenti fattori:

- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partner* commerciali/finanziari;
- tenuta di un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner;

- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- verifiche sulla tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, ecc.).

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza qualunque operazione che presenti indici di anomalia e, ove necessario, previa opportuna consultazione con il proprio Responsabile, sono tenuti a sospendere/interrompere il rapporto.

Gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con LA PATRIE S.r.l., dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati;
2) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3) non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all’usura;

4) non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
5) effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
6) espletare le comunicazioni all'Organismo di Vigilanza previste nel Quadro dei flussi informativi.

Nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, è fatto divieto di:

- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto nel caso in cui, utilizzando la normale diligenza professionale, sarebbe stato possibile individuare la provenienza illecita di quanto ricevuto. Costituiscono esempi di utilizzo di una normale diligenza professionale la verifica nelle operazioni di acquisto di beni che il prezzo applicato non sia sproporzionato rispetto ai valori medi di mercato, la verifica della regolarità dei pagamenti a fornitori, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- intromettersi nel far acquistare cose provenienti da un qualsiasi delitto;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo nel compimento di atti negoziali oppure in altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto nel caso in cui utilizzando la normale diligenza professionale sarebbe stato possibile individuare la provenienza illecita di quanto ricevuto.

Con particolare riferimento alle attività con valenza diretta ai fini tributari la Società pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che:

- non si emettano fatture o rilascino altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;

- si custodiscano in modo corretto e ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando misure di sicurezza fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento.

Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società fa in modo che:

- non siano indicati elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- non siano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
- non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

7.4. Disposizioni operative

Per la mitigazione dei rischi relativi ai reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio devono essere applicati i seguenti protocolli:

- protocollo “Acquisti e gestione dei pagamenti”, protocollo “Sponsorizzazioni” (in relazione ai rischi che derivano dal ciclo passivo);
- protocollo “Gestione dei rapporti con i clienti” (in relazione ai rischi che derivano dal ciclo attivo);
- protocollo “Gestione magazzino”.

Inoltre, nell'ambito del ciclo passivo dovranno essere svolte e formalizzate le seguenti verifiche amministrativo-contabili:

- verifica dell'inserimento e aggiornamento anagrafica fornitori;
- verifica dell'eventuale mancato ricevimento della fattura ed espletamento degli adempimenti necessari;
- verifica del corretto trattamento IVA della fattura passiva;
- verifica dei tempi di registrazione;
- verifica sui costi relativi ad operazioni esenti/fuori campo IVA;
- verifica della contabilizzazione del costo nel corretto conto contabile;
- verifica della corretta esecuzione degli adempimenti fiscali per acquisti intracomunitari.

Nel caso di fornitore non rientrante nell'elenco dei Paesi white - list, dovrà essere verifica la documentazione ex art. 110, co. 11 TUIR.

Inoltre, nell'ambito del ciclo attivo dovranno essere svolte e formalizzate le seguenti verifiche:

- esame periodico della congruità dei prezzi applicati ai clienti con i prezzi di listino;
- formalizzazione di verifiche periodiche di tipo amministrativo-contabile (inserimento e aggiornamento anagrafica clienti, inserimento aliquote IVA corrette, corretto momento di emissione della fattura, contabilizzazione del ricavo nel corretto conto contabile).

8. REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

8.1. I reati

L'art. 25-*decies* del D. Lgs. 231/2001 prevede il reato di Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, previsto dall'art. 377-*bis* c.p., che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di

denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

8.2. Attività sensibili

Attraverso l'attività di risk assessment condotta le attività sensibili individuate nell'ambito delle quali potenzialmente potrebbe essere commesso il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria previsto dall'art. 25-*decies* del D. Lgs. 231/2001 sono:

- contatti con la giustizia civile, penale, amministrative e tributaria.

Le modalità ipotetiche di commissione dei reati e l'esposizione al rischio, in relazione a ciascuna delle attività sensibili sopra menzionate, sono analizzate nel documento 6.1. "Matrice risk assessment 231" del presente Modello.

8.3. Principi generali di comportamento

Per le operazioni riguardanti la gestione dei rapporti con soggetti che nell'ambito di un procedimento giudiziario hanno facoltà di non rispondere, la seguente parte speciale prevede che:

- tutti i destinatari del Modello adottino prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001;
- che tutti i destinatari del Modello provvedano a fornire in modo chiaro, veritiero e corretto tutte le informazioni richieste all'Autorità giudiziaria nei procedimenti che coinvolgono la Società o suoi esponenti aziendali per attività svolte nell'ambito del loro incarico;
- l'Organismo di Vigilanza venga informato dal Direttore di eventuali procedimenti penali su reati compresi nel D. Lgs. 231/2001 nei confronti dei dipendenti, membri degli Organi sociali, quando questi hanno facoltà di non rispondere.

È fatto divieto di indurre un dipendente, collaboratore o altro soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria anche se da tale comportamento potrebbe derivare un (apparente ma, di fatto, inesistente per le responsabilità conseguenti) vantaggio (illecito) per la Società.

9. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

9.1. I reati

I delitti contro l'industria e il commercio includono i seguenti reati-presupposto (art. 25-*bis.*1 D. Lgs. 231/2001):

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.):**

  La fattispecie di reato punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.):**

  La fattispecie di reato punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

- **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.):**

  La fattispecie di reato punisce chiunque*,* ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

- **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.):**

  La fattispecie di reato punisce chiunque*,* nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.):**

La fattispecie di reato punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.):**

  La fattispecie di reato punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.):**

  La fattispecie di reato punisce chiunque potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.):**

  La fattispecie di reato punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

9.2. Attività sensibili

In relazione alla commissione dei reati previsti dall'art. 25-*bis.*1 del D. Lgs. 231/2001 sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- gestione delle vendite;
- predisposizione del materiale promo-pubblicitario.

I reati ipotizzabili, le modalità ipotetiche di commissione dei reati e l'esposizione al rischio, in relazione a ciascuna delle attività sensibili sopra menzionate, sono analizzate nel documento 6.1. "Matrice risk assessment 231" del presente Modello.

9.3. Principi generali di comportamento

Nell'espletamento della propria attività, tutti i dipendenti di LA PATRIE S.r.l. sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate:

- effettuare i collaudi con i clienti in luoghi isolati rispetto alla produzione, così da evitare che un cliente possa entrare in contatto con prodotti destinati ad altri clienti;
- calendarizzare gli incontri con i clienti per lo svolgimento dei collaudi;
- valutazione della possibilità di tracciare gli accessi esterni tramite l'utilizzo di badge elettronici;
- rispettare rigorosamente le regole di correttezza commerciale dettate dalla Società nonché le norme di legge e regolamentari a tutela del mercato, del consumatore e del cliente finale in generale, in ossequio ai principi di trasparenza, buona fede e completezza informativa;
- rispettare le disposizioni previste nei protocolli "Acquisiti e gestione dei pagamenti" e "Gestione dei rapporti con i clienti";
- svolgere e lasciare traccia, laddove possibile, controlli interni di qualità sul prodotto, nelle varie fasi di lavorazione, al fine di assicurarsi che vengano mantenute le caratteristiche qualitative richieste dal cliente;
- utilizzo di laboratori esterni accreditati per lo svolgimento dei test sui prodotti.

Inoltre, è fatto divieto di:

- far entrate i clienti in produzione;
- adottare comportamenti in contrasto con i contenuti del presente Modello, del Codice Etico adottato dalla Società, nonché con la normativa vigente in materia di promozione e tutela della concorrenza in vigore;
- trasmettere informazioni menzognere in danno di terzi potenziali concorrenti;

- realizzare qualsiasi forma di attività intimidatoria o vessatoria nei confronti di concorrenti;
- porre in essere qualsiasi comportamento che non sia improntato a correttezza e lealtà anche nei confronti dei partner, dei clienti e degli utenti finali e che sia, anche indirettamente, volto ad ottenere in modo illecito risultati cagionando danni agli stessi;
- compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia durante l'esercizio di un'attività commerciale;
- porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto;
- fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o mettere comunque in circolazione beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

10. REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

10.1. I reati

I delitti razzismo e xenofobia includono i seguenti reati-presupposto (art. 25 *terdecies*, D.Lgs. 231/01):

- **Propaganda o istigazione alla discriminazione o odio razziale mediante negazione della Shoa (art. 3 comma 3 bis L. 13/10/1975 n.654):**

  La fattispecie di reato punisce chiunque commetta azioni di propaganda ovvero di istigazione e incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, che si fondino in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro

l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232 .

10.2. Attività sensibili

In relazione alla commissione dei reati previsti dall'art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001 non sono state individuate specifiche attività sensibili.

La società, infatti, non esercita attività che possa comportare la manifestazione di opinioni o orientamenti politici verso l'esterno ne' si occupa di comunicazione, editoria o gestione di siti web rispetto ai quali possa essere chiamata a rispondere delle opinioni manifestate dai terzi.

La Società evita di avvalersi per la predisposizione del materiale promo-pubblicitario di società, gruppi o persone che possano essere comunque coinvolti nella manifestazione di opinioni xenofobe o razziste.

10.3. Principi generali di comportamento

Nell'espletamento della propria attività, tutti i dipendenti di LA PATRIE S.r.l. sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate:

- segnalare immediatamente all'Organo Amministrativo della Società la manifestazione di opinioni xenofobe, razziste o negazioniste da parte di enti o persone che collaborino a qualunque titolo con la stessa e, in particolare, ne curino l'immagine pubblicitaria.

Inoltre, è fatto divieto di:

- intrattenere rapporti di qualunque tipo con enti o persone che diffondano pubblicamente opinioni xenofobe, razziste o negazioniste.

11. REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E DI GIOCHI D'AZZARDO A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

11.1. I reati

La Legge 3 maggio 2019, n. 39 ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-*quaterdecies,* che individua quale presupposto per la responsabilità dell'Ente la commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 .

I reati-presupposto introdotti nel D. Lgs. 231/2001 con l'art. 25-*quaterdecies* sono i seguenti:

- **Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 13 dicembre 1989 n. 401.):**

Prevede la pena della reclusione da un mese ad un anno e della multa da lire cinquecentomila a lire due milioni per chiunque offra o prometta denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, Nei casi di lieve entità è prevista la sola pena della multa. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

- **Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 13 dicembre 1989 n. 401.):**

Commette il delitto in oggetto chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato

olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo da' pubblicità al loro esercizio e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904 .

11.2. Attività sensibili

In relazione alla commissione dei reati previsti dall'art. 25-*terdecies* del D. Lgs. 231/2001 non sono state individuate specifiche attività sensibili.

La società, infatti, non opera in ambito sportivo né può essere in alcun modo interessata dall'organizzazione di concorsi, giochi o scommesse

La Società evita di contribuire mediante sponsorizzazioni all'attività di società, gruppi o persone che possano essere comunque coinvolti nelle attività illecite oggetto del presente paragrafo

11.3. Principi generali di comportamento

Si richiede l'adozione da parte di tutto il personale aziendale dei seguenti principi di comportamento al fine di prevenire il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto:

- verificare con la massima diligenza possibile che qualunque ente o persona fisica impegnato in competizioni o manifestazioni sportive e che richieda la sponsorizzazione della Società, non sia imputato ovvero sottoposto ad indagini per i reati in oggetto.

12. REATI TRIBUTARI

12.1. I reati

La L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), ha aggiunto l'art. 25 *quinquiesdecies* al D.Lgs. 231/2001, prevedendo una nuova forma di responsabilità dell'Ente conseguente alla commissione nel suo interesse o vantaggio degli illeciti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Successivamente, il D. Lgs. n.75 del 14 luglio 2020 ha aggiunto all'art. 25 *quinquiesdecies* il comma 1 bis che prevede delle sanzioni aumentate nell'ipotesi in cui i delitti previsti dal D.Lgs 74/2000 siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti trasnfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro .

In particolare, i reati contemplati nel suddetto articolo sono:

- **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 D. Lgs. 10/3/2018 n.74):**

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 10/3/2018 n.74):**

Il reato è commesso da chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: *a)* l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; *b)* l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 10/3/2018 n.74):**

La fattispecie sanziona con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- **occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 10/3/2018 n.74):**

Il reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari

- **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 10/3/2018 n.74):**

L'ipotesi di reato ricorre qualora, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, taluno aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

12.2. Attività sensibili

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute a rischio, risultano le seguenti:

- area contabile:
  - predisposizione della documentazione contabile e fiscale attiva e passiva;
  - rapporti con consulenti contabili esterni;
  - archiviazione documenti contabili e fiscali.
- ciclo passivo, in particolare:
  - gestione degli approvvigionamenti di beni, servizi e lavori;
  - fatturazione da parte di fornitori di beni, servizi e lavori.
- gestione finanziaria, in particolare:
  - gestione incassi;
  - gestione pagamenti.

- operazioni commerciali con paesi esteri;
- predisposizione delle dichiarazioni annuali imposte dirette ed indirette.

I reati ipotizzabili, le modalità ipotetiche di commissione dei reati e l'esposizione al rischio, in relazione a ciascuna delle attività sensibili sopra menzionate, sono analizzati nel documento 6.1. "Matrice risk assessment 231" del presente Modello.

12.3. Principi generali di comportamento

Fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia, del Codice Etico della Società e delle procedure aziendali, il sistema di controllo interno della Società individua i seguenti fattori:

- verifica dell'effettiva esistenza ed operatività dei fornitori;
- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partner* commerciali/finanziari;
- verifica della coerenza tra quanto fatturato e l'oggetto dell'attività del fornitore;
- tenuta di un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto dei principi di fedeltà fiscale e delle norme di legge in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner;
- verifica della corretta contabilizzazione dei pagamenti, con riferimento alla corretta identificazione dei soggetti destinatari/ordinanti e alla corrispondenza dei beni o servizi richiesti o erogati rispetto ai documenti fiscali;
- coinvolgimento del consulente fiscale e richiesta di parere indipendente da parte di un esperto ogni qual volta si pongano dubbi sul corretto regime e qualifica fiscale di un'operazione, in specie laddove si tratti operazioni transnazionali;
- verifica delle prestazioni svolte o ricevute rispetto alla realtà, sia rispetto ai soggetti coinvolti che alle prestazioni stesse;
- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte

(ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;

- verifiche sulla tesoreria (tracciabilità di tutti i pagamenti, corrispondenza della cassa alla documentazione contabile e fiscale);
- definizione di protocolli aziendali per la cessione, anche a titolo gratuito, di beni mobili ed immobili;
- verifica della identità dei cessionari di beni mobili o immobili, con particolare riguardo alla presenza di legami coi soci o gli amministratori della società.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza qualunque anomalia.

Gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con LA PATRIE S.r.l., dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non intrattenere rapporti commerciali con enti o persone dei quali non sia possibile verificare l'effettiva identità ovvero che richiedano o propongano pagamenti non tracciabili;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;

- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali e della consistenza di cassa;
- espletare le comunicazioni all'Organismo di Vigilanza previste nel Quadro dei flussi informativi.

In relazione ai reati tributari sopra indicati è fatto divieto di:

- ricevere od occultare denaro in mancanza di idonea documentazione fiscale. Costituiscono esempi di utilizzo di una normale diligenza professionale la verifica nelle operazioni di acquisto di beni che il prezzo applicato non sia sproporzionato rispetto ai valori medi di mercato, la verifica della regolarità dei pagamenti a fornitori, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

Con particolare riferimento alle attività con valenza diretta ai fini tributari la Società pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che:

- non si emettano fatture o rilascino altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- si custodiscano in modo corretto e ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando misure di sicurezza fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento.

Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società fa in modo che:

- non siano indicati elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- non siano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;

- non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
- non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

12.4. Disposizioni operative

Per la mitigazione dei rischi relativi ai reati tributari devono essere applicati i seguenti protocolli gestionali:

- protocollo "Acquisti e gestione dei pagamenti", protocollo "Sponsorizzazioni" (in relazione ai rischi che derivano dal ciclo passivo);
- protocollo "Gestione dei rapporti con i clienti" (in relazione ai rischi che derivano dal ciclo attivo);
- protocollo "Consulenze e collaborazioni esterne"
- protocollo "Omaggi e spese di rappresentanza"
- protocollo "Gestione magazzino".

Inoltre, nell'ambito del <u>ciclo passivo</u> dovranno essere svolte e formalizzate le seguenti verifiche amministrativo-contabili:

- verifica dell'inserimento e aggiornamento anagrafica fornitori;
- verifica dell'eventuale mancato ricevimento della fattura ed espletamento degli adempimenti necessari;
- verifica del corretto trattamento IVA della fattura passiva;
- verifica dei tempi di registrazione;
- verifica sui costi relativi ad operazioni esenti/fuori campo IVA;

- verifica della contabilizzazione del costo nel corretto conto contabile;
- verifica della corretta esecuzione degli adempimenti fiscali per acquisti intracomunitari.

Nel caso di fornitore non rientrante nell'elenco dei Paesi white - list, dovrà essere verifica la documentazione ex art. 110, co. 11 TUIR.

Inoltre, nell'ambito del ciclo attivo dovranno essere svolte e formalizzate le seguenti verifiche:

- esame periodico della congruità dei prezzi applicati ai clienti con i prezzi di listino;
- formalizzazione di verifiche periodiche di tipo amministrativo-contabile (inserimento e aggiornamento anagrafica clienti, inserimento aliquote IVA corrette, corretto momento di emissione della fattura, contabilizzazione del ricavo nel corretto conto contabile).
- verifica del corretto trattamento IVA delle fatture attive con particolare riguardo alle operazioni di vendita internazionali ed extra CE.

13. REATI DI CONTRABBANDO

13.1. I reati

Il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-sexies*decies,* che individua quale presupposto per la responsabilità dell'Ente la commissione dei reati previsti dal DPR n. 43 del 23 gennaio 1973.

I reati-presupposto introdotti nel D. Lgs. 231/2001 con l'art. 25-sexies*decies* sono i seguenti:

- Articolo 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali);
- Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine);
- Articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci);
- Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea);
- Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doganali);

- Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali);
- Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali);
- Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione);
- Articolo 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti);
- Articolo 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea);
- Articolo 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
- Articolo 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
- Articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
- Articolo 292 (Altri casi di contrabbando);
- Articolo 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato);
- **contravvenzioni** del Titolo VII Capo II, solo se i fatti superano i 10mila euro di diritti di confine evasi (articoli 302 e seguenti).

Con l'eccezione dei delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-*bis*), di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-*quater*) e di contrabbando aggravato (articolo 295) le altre ipotesi sanzionatorie costituiscono reato e sono presupposto per la responsabilità ex D. Lgs 231/2001 a condizione che, in alternativa: a) nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto sia connesso con altro delitto contro la

fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita.

I reati di contrabbando consistono nella condotta di chi introduca merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16 DPR 43/1973 ovvero compia azioni prodromiche all'introduzione medesima, quali scaricare o depositare merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana, nascondere sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, merci estere per sottrarle alla visita doganale, asportare merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, portare fuori del territorio doganale merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine, detenere merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando .

13.2. Attività sensibili

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute a rischio, risultano le seguenti:

- ciclo passivo, in particolare:
    - gestione degli approvvigionamenti di beni, servizi e lavori;
    - fatturazione da parte di fornitori di beni, servizi e lavori.
- gestione finanziaria, in particolare:
    - gestione pagamenti.

operazioni commerciali con paesi non black list e paesi black list;

I reati ipotizzabili, le modalità ipotetiche di commissione dei reati e l'esposizione al rischio, in relazione a ciascuna delle attività sensibili sopra menzionate, sono analizzate nel documento 6.1. "Matrice risk assessment 231" del presente Modello.

13.3. Principi generali di comportamento

Fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia, del Codice Etico della Società e delle procedure aziendali, il sistema di controllo interno della Società si deve basare sui seguenti fattori:

- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partner* commerciali/finanziari;
- verifica della presenza e coerenza della documentazione doganale afferente le merci;
- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza qualunque operazione che presenti indici di anomalia e, ove necessario, previa opportuna consultazione con il proprio Responsabile, sono tenuti a sospendere/interrompere il rapporto.

Gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con LA PATRIE S.r.l., dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) che offrano beni con elusione delle formalità doganali;

- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- espletare le comunicazioni all'Organismo di Vigilanza previste nel Quadro dei flussi informativi.

14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

14.1. I reati

Il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-oct*ies.1,* che individua quale presupposto per la responsabilità dell'Ente la commissione dei reati previsti dagli artt. 493 ter e 493 quater del codice penale, nonché "ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha per oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti".

I reati-presupposto introdotti nel D. Lgs. 231/2001 con l'art. 25-sexies*decies* sono i seguenti:

- Articolo 493 ter (indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti);
- Articolo 493 quater (detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti);
- ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha per oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Il delitto di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dal contante, originariamente previsto per le sole carte di credito e di pagamento, è oggettivamente integrato dalla condotta di chi, non essendone il titolare, utilizzi indebitamente i predetti strumenti per il prelievo di contante, l'acquisto di beni o la prestazione di servizi. E' richiesto il dolo specifico rappresentato dalla finalità di profitto per se' o per altri. E' sottoposto a sanzione penale anche chi, con finalità di profitto per se' o altri, falsifichi o alteri i predetti strumenti ovvero possieda, ceda o

acquisisca strumenti di pagamento diversi dai contanti di provenienza illecita o comunque falsificato o alterati.

Il delitto di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, di nuova introduzione, sanziona la condotta di chi al fine di farne direttamente uso ovvero per consentire ad altri l'uso nella commissione dei reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produca, importi, esporti, venda, trasporti, distribuisca, metta a disposizione o procuri a se' o altri "apparecchiature, dispositivi o programmi informatici" che per le loro caratteristiche sono costruiti principalmente per commettere tali reati o sono adattati a tale scopo.

I delitti contro la fede pubblica, il patrimonio "o che comunque offendano il patrimonio" rappresentano un esteso catalogo di reati previsti dai titoli VII, VIII e XIII del libro secondo del c.p., tra i quali le falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, la falsità in atti e personale, i delitti contro l'economia e il commercio, i delitti contro il patrimonio mediante violenza o frode.

14.2. Attività sensibili

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute a rischio, risultano le seguenti:

- ciclo passivo, in particolare:
  - gestione degli approvvigionamenti di beni, servizi e lavori;
  - fatturazione da parte di fornitori di beni, servizi e lavori.
- gestione finanziaria, in particolare:
  - gestione pagamenti.
- operazioni commerciali con paesi non black list e paesi black list.

I reati ipotizzabili, le modalità ipotetiche di commissione dei reati e l'esposizione al rischio, in relazione a ciascuna delle attività sensibili sopra menzionate, sono analizzate nel documento 6.1. "Matrice risk assessment 231" del presente Modello.

14.3. Principi generali di comportamento

Fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia, del Codice Etico della Società e delle procedure aziendali, il sistema di controllo interno della Società si deve basare sui seguenti fattori:

- utilizzo preferenziale di sistemi di pagamento bancari e tracciabili;
- verifica della presenza e coerenza della documentazione relativa all'intero ciclo passivo;
- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- verifiche costanti sull'utilizzo in ambito aziendali di programmi muniti di regolari licenze;
- monitoraggio costante in merito alle licenze di software;
- divieto di installazione di dispositivi, apparecchiature o programmi informatici diversi da quelli messi a disposizione e autorizzati dalla società;
- divieto di scaricare da Internet programmi senza la preventiva autorizzazione della Società;
- divieto di acquistare licenze software da una fonte (rivenditore o altro) non certificata e non in grado di fornire garanzie in merito all’originalità/autenticità del software.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza qualunque operazione che presenti indici di anomalia e, ove necessario, previa opportuna consultazione con il proprio Responsabile, sono tenuti a sospendere/interrompere il rapporto.

Gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con LA PATRIE S.r.l., dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non richiedere pagamenti con strumenti di pagamento diversi dai contanti non autorizzati o diversi da quelli messi ufficialmente a disposizione dalla Società;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- espletare le comunicazioni all'Organismo di Vigilanza previste nel Quadro dei flussi informativi.

15. Reati contro il patrimonio culturale

15.1. I reati

La L. 9 marzo 2022, n. 22 ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 i nuovi art. 25-sexies*decies e 25-duodevicies,* che individuano quale presupposto per la responsabilità dell'Ente la commissione dei reati previsti dagli artt. 518 bis e seguenti del codice penale.

I reati-presupposto introdotti nel D. Lgs. 231/2001 con gli artt. 25-*sexiesdecies* e 25-*duodevicies* sono i seguenti:

- Articolo 518-bis (Furto di beni culturali);
- Articolo 518-ter (Appropriazione indebita di beni culturali);
- Articolo 518-quater (Ricettazione di beni culturali);

- Articolo 518-quinquies (Impiego di beni culturali provenienti da delitto);
- Articolo 518-sexies (Riciclaggio di beni culturali);
- Articolo 518-septies (Autoriciclaggio di beni culturali);
- Articolo 518-octies (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali);
- Articolo 518-novies (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali);
- Articolo 518-decies (Importazione illecita di beni culturali);
- Articolo 518-undecies (Uscita o esportazione illecite di beni culturali);
- Articolo 518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici);
- Articolo 518-terdecies (Devastazione e saccheggio di beni culturali);
- Articolo 518-quaterdecies (Contraffazione di opere d'arte).

I delitti contro il patrimonio culturale di cui al titolo VII-bis del libro II del codice penale sanzionano in primo luogo le condotte di indebita appropriazione o furto di beni culturali, come definiti dal D. Lgs 22 gennaio 2004 n.41. Sono poi punite le condotte di ricettazione, impiego, riciclaggio e autoriciclaggio dei predetti beni provenienti da delitto, così come le condotte strumentali di falsificazione, distruzione, soppressione o occultamento di scrittura privata relativa a beni culturali mobili. Vengono inoltre incriminate le violazioni in materia di alienazione di beni culturali, ovvero l'alienazione e l'immissione sul mercato in assenza delle prescritte autorizzazioni nonché la mancata denuncia nei termini di legge degli atti di trasferimento della proprietà o detenzione e la vendita senza il rispetto del termine di prelazione a favore dello Stato. Gli artt. 518-decies e 518-undecies del codice penale puniscono rispettivamente l'importazione e l'esportazione di beni culturali (anche se rinvenuti a seguiti di ricerche non autorizzate) in violazione delle disposizione che ne autorizzano la circolazione ovvero, per quanto riguarda l'esportazione, l'attestato di libera circolazione o la licenza di esportazione: la pena prevista in questi casi si applica anche a chi non faccia rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali dei quali sia stata

autorizzata l'uscita temporanea. Ancora, gli artt. 518-duodecies e 518 terdecies del codice penale puniscono tutti gli atti di distruzione, dispersione, deterioramento e imbrattamento di beni culturali o paesaggistici ovvero la devastazione e il saccheggio dei medesimi. In ultimo, l'art. 518 quaterdecies del codice penale sanziona le condotte di contraffazione, alterazione o illecita riproduzione per finalità di profitto di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico; è punita anche la condotta di illecita autenticazione dei medesimi beni.

15.2. Attività sensibili

In generale, sono individuate come aree a rischio, tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività, possano prestarsi alla commissione di atti illeciti su cose mobili rientranti nella definizione di bene di interesse culturale. Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio, individuate in sede di identificazione dei processi sensibili, sono state circoscritte alle seguenti:

- ciclo attivo, in particolare:
    - gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi;
    - fatturazione da parte di fornitori di beni, servizi e lavori.
- ciclo passivo, in particolare:
    - gestione delle vendite;
    - attività di magazzino;
    - gestione delle esportazioni.
- operazioni commerciali con paesi non black list e paesi black list;
- gestione degli omaggi.

I reati ipotizzabili, le modalità ipotetiche di commissione dei reati e l'esposizione al rischio, in relazione a ciascuna delle attività sensibili sopra menzionate, sono analizzate nel documento 6.1. "Matrice risk assessment 231" del presente Modello.

15.3. Principi generali di comportamento

Fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia, del Codice Etico della Società e delle procedure aziendali, il sistema di controllo interno della Società si deve basare sui seguenti fattori:

- verifica della coerenza e pertinenza di qualunque bene acquisito o ceduto rispetto all'attività aziendale;
- verifica della presenza e coerenza della documentazione doganale afferente le merci;
- controlli sull'esatta consistenza delle merci presenti in magazzino.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza qualunque operazione che presenti indici di anomalia e, ove necessario, previa opportuna consultazione con il proprio Responsabile, sono tenuti a sospendere/interrompere il rapporto.

Gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con LA PATRIE S.r.l., dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) che offrano beni con elusione delle formalità doganali;
- espletare le comunicazioni all’Organismo di Vigilanza previste nel Quadro dei flussi informativi.

LA PATRIE S.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex D. Lgs. 231/2001

PROTOCOLLI GESTIONALI

Nr. Rev.	Descrizione modifiche	Data
0	Prima emissione	26/11/2017
1	Primo aggiornamento	12/12/2018
2	Secondo aggiornamento	07/08/2020
3	Terzo aggiornamento	14/09/22 – 30/11/22
4	Quarto aggiornamento	07/12/23

INDICE

1. INTRODUZIONE 4
2. ACQUISTI E GESTIONE DEI PAGAMENTI 4
2.1. Breve descrizione del processo 4
2.2. Ipotesi delittuosa 5
2.3. Soggetti coinvolti 6
2.4. Regole di condotta 6
2.5. Disposizioni operative 7
2.6. Flussi informativi 9
2.7. Documenti specifici di riferimento 9
3. CONSULENZE E COLLABORAZIONI ESTERNE 10
3.1. Breve descrizione del processo 10
3.2. Ipotesi delittuosa 10
3.3. Soggetti coinvolti 10
3.4. Regole di condotta e disposizioni operative 10
3.5. Flussi informativi 11
3.6. Documenti specifici di riferimento 12
4. SELEZIONE DEL PERSONALE 12
4.1. Breve descrizione del processo 12
4.2. Ipotesi delittuosa 12
4.3. Soggetti coinvolti 12
4.4. Regole di condotta e disposizioni operative 13
4.5. Flussi informativi 13
4.6. Documenti specifici di riferimento 14
5. OMAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA 14
5.1. Breve descrizione del processo 14
5.2. Ipotesi delittuosa 14
5.3. Soggetti coinvolti 14
5.4. Regole di condotta e disposizioni operative 14
5.5. Flussi informativi 16

5.6. Documenti specifici di riferimento 16
6. SPONSORIZZAZIONI 16
6.1. Breve descrizione del processo 16
6.2. Ipotesi delittuosa 17
6.3. Soggetti coinvolti 17
6.4. Regole di condotta e disposizioni operative 17
6.5. Flussi informativi 18
6.6. Documenti specifici di riferimento 18
7. GESTIONE MAGAZZINO 18
7.1. Breve descrizione del processo 18
7.2. Ipotesi delittuosa 19
7.3. Soggetti coinvolti 20
7.4. Regole di condotta e disposizioni operative 20
7.5. Flussi informativi 21
7.6. Documenti specifici di riferimento 21
8. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 21

1. INTRODUZIONE

In conformità a quanto emerso dall'analisi dei rischi, al fine di conferire al Modello di LA PATRIE S.r.l. il carattere di efficacia ed adeguatezza imprescindibile, a fianco delle prescrizioni generali di comportamento già individuate nel Modello stesso, e di prescrizioni specifiche individuate in relazione agli specifici reati applicabili al contesto societario, la strutturazione dei presenti protocolli viene effettuata con particolare attenzione alle c.d. "aree strumentali", cioè quelle aree che potrebbero incidere sul compimento di una serie di reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

I protocolli gestionali definiscono norme di comportamento e prescrizioni specifiche nello svolgimento di attività sensibili in modo più specifico rispetto a quanto previsto nel Modello.

L'Organismo di Vigilanza svolgerà verifiche per valutare l'adeguatezza e l'effettiva applicazione dei protocolli e proporrà eventuali modifiche degli stessi all'Organo Amministrativo. Data la naturale mutevolezza della struttura organizzativa e delle attività svolte, i protocolli sono soggetti ad un periodico aggiornamento, con una frequenza maggiore rispetto al Modello nella Parte generale e nelle Parti speciali.

2. ACQUISTI E GESTIONE DEI PAGAMENTI

2.1. Breve descrizione del processo

Il seguente protocollo intende porre le regole di condotta e procedurali in materia di acquisti di beni e servizi e per i contratti di appalto, e successiva gestione dei pagamenti, in considerazione del fatto che il processo di approvvigionamento è da considerarsi, in astratto, a rischio di reato 231.

La fornitura più rilevante riguarda le pelli grezze. L'approvvigionamento in questo caso viene gestito dall'Amministratore Unico e dal Responsabile commerciale, attraverso la contrattazione con il fornitore. La società ha definito degli standard per la selezione dei fornitori stabilendo che le pelli di alligatore o coccodrillo debbano necessariamente provenire da allevamenti certificati ICFA (International Crocodilian Farmers Association) e le pelli di pitone debbano necessariamente provenire da allevamenti certificati SARCA (Southeast Asian Reptile Conservation Alliance) che

garantisce anche la correttezza delle certificazioni CITES. Annualmente la Società programma gli acquisti sulla base della stagionalità della materia prima. Il fornitore fornisce dei listini prezzi, periodicamente revisionati sulla base dell'andamento del mercato. All'arrivo delle pelli il responsabile del magazzino svolge una verifica qualitativa della merce e una conta dettagliata, seguita dall'applicazione a ciascuna pelle di un cartellino indicativo dell'ordine di riferimento.

Nel processo di lavorazione sono inoltre rilevanti i prodotti chimici utilizzati nelle varie fasi. L'acquisto di tali prodotti è gestito direttamente dai responsabili delle diverse aree. I fornitori di tali prodotti forniscono delle schede tecniche e di sicurezza per ciascun prodotto fornito. All'arrivo della merce il responsabile vista il documento di trasporto dopo aver verificato la corrispondenza dei prodotti consegnati rispetto a quanto ordinato. I responsabili si occupano, inoltre, di affidare eventuali interventi di manutenzione per la strumentazione presente in produzione.

Gli acquisti di impianti, macchinari, attrezzature, vengono gestiti dall'Amministratore Unico, attraverso il confronto con il responsabile dell'area interessata all'acquisto per la valutazione tecnica del prodotto.

2.2. Ipotesi delittuosa

Sul processo di approvvigionamento grava astrattamente il rischio che gli acquisti dissimulino illecite attribuzioni di utilità a soggetti privati o a soggetti legati direttamente o indirettamente a pubblici ufficiali che hanno rapporti diretti con la Società al fine di ottenere un ingiusto vantaggio a danno della P.A. (ad esempio, con acquisti da soggetti "graditi" a funzionari della Pubblica Amministrazione, per ottenere in cambio favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali), ovvero la distrazione di liquidità dalla contabilità ufficiale per alimentare i "fondi occulti", tramite la sovrafatturazione dei beni, servizi e lavori acquistati dal fornitore. La dissimulazione di passività inesistenti può inoltre rappresentare il presupposto oggettivo di reati tributari. Il processo di approvvigionamento può, infine, presentare il rischio di che la materia prima provenga da allevamenti privi delle richieste certificazioni ovvero che le prescritte certificazioni CITES non siano corrette.

2.3. Soggetti coinvolti

I soggetti potenzialmente coinvolti nel processo di gestione degli acquisti e dei pagamenti sono:

- Amministratore Unico;
- Responsabile Commerciale;
- Ufficio Amministrativo;
- Responsabile Magazzino;
- Responsabile Rifinizione;
- Responsabile Concia.

2.4. Regole di condotta

Nel processo di acquisto devono essere rispettati i seguenti principi di controllo:

- esistenza di criteri tecnico-economici per la selezione di potenziali fornitori, validazione della fornitura e dei beni/servizi forniti (qualità entrante) e valutazione complessiva dei fornitori;
- espletamento di adeguata attività selettiva fra diversi offerenti e di obiettiva comparazione delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili);
- verifica dell'identità dei fornitori;
- adeguata formalizzazione dei rapporti con i fornitori;
- esistenza di livelli di approvazione per la formulazione delle richieste di offerta e per la certificazione della fornitura/erogazione;
- esistenza di livelli autorizzativi per la stipulazione dei contratti e l'approvazione delle relative varianti/integrazioni;
- tracciabilità delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di

formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione), per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative.

2.5. Disposizioni operative

Per garantire la corretta gestione del processo di approvvigionamento si prevede:

- che le modalità di gestione del processo di approvvigionamento siano disciplinate all'interno di una procedura/istruzione operativa/regolamento acquisti;
- che venga svolta una valutazione concorrenziale tra almeno tre operatori economici per affidamenti di importo superiore a 10.000 euro (nelle aree in cui ciò risulta applicabile e nel rispetto dei requisiti di certificazione richiesti dalla Società). Inserire nella procedura sopra citata una lista dei beni, servizi e lavori per i quali risulta possibile svolgere tale confronto;
- che per gli acquisti di pelli sia presente specifica autorizzazione CITES;
- che le pelli di coccodrillo o alligatore provengano da allevamenti certificati ICFA e quelle di pitone da allevamenti certificati SARCA;
- che la Società verifichi per gli appaltatori (anche attraverso autodichiarazione del fornitore), ogni elemento possibile da cui si possano trarre indicazioni circa:
    - l'assenza di situazioni di rinvio a giudizio o condanne, anche in primo grado, per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
    - la regolarità contributiva nei confronti dei dipendenti;
    - le scadenze dei permessi di soggiorno per i dipendenti non cittadini comunitari della Società appaltatrice.
- che per ogni acquisto sia presente un contratto, un ordine accettato formalmente dal fornitore e/o un ordine che faccia riferimento ad un listino precedentemente concordato;
- che sia svolto un efficace controllo di esecuzione della fornitura per i beni, in particolare:

- tramite l'apposizione di un visto di conformità sui documenti di trasporto da parte del soggetto che riceve il materiale;
- attraverso la verifica da parte dell'Ufficio amministrativo della corrispondenza dell'importo fatturato rispetto a quanto concordato e della presenza del documento di trasporto vistato. Solo in presenza di tale visto l'Ufficio amministrativo potrà procedere con il pagamento;

- che sia svolto un efficace controllo di esecuzione della fornitura per i servizi e i lavori, attraverso l'apposizione di un visto di conformità sulle fatture da parte del Responsabile dell'area/ufficio che ha gestito la contrattazione e/o usufruito del servizio. Solo in presenza di tale visto l'Ufficio amministrativo potrà procedere con il pagamento;
- che sia garantita, in prospettiva, un'adeguata separazione dei ruoli tra chi è abilitato alla modifica dell'IBAN dei fornitori e chi è adibito alla predisposizione dei pagamenti tramite bonifico on line;
- che ciascun pagamento sia autorizzato da soggetto dotato di idonei poteri;
- che la Società limiti al massimo l'utilizzo di strumenti di pagamento non tracciabili, come i contanti e gli assegni non trasferibili, fissando il limite massimo unitario di euro 1.500,00;
- che le modalità specifiche di gestione dei pagamenti siano disciplinate all'interno di una specifica Procedura di Tesoreria;
- che nei contratti stipulati con i fornitori sia inserita una clausola ad hoc per disciplinare le conseguenze derivanti dalla violazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico. In particolare la controparte dovrà dichiarare:
    - di essere a conoscenza del D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni;
    - di non essere mai stata rinviata in giudizio per i reati nello stesso contemplati;
    - di impegnarsi al rispetto del D. Lgs. 231/2001, del Modello 231 e del Codice etico aziendale.

Infine, deve essere contenuta specifica clausola risolutiva espressa come conseguenza delle violazioni da parte del fornitore delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001, oltre alla richiesta di eventuale risarcimento danni.

2.6. Flussi informativi

Flusso informativo	Frequenza	Referente
1. Deviazioni dal protocollo "Acquisti e gestione dei pagamenti"	Semestrale	Amministratore Unico
2. Depositi su c/c all'estero o investimenti in attività finanziarie all'estero	Semestrale	Amministratore Unico
3. Pagamenti in contanti per importi unitari superiori ad euro 1.500	Semestrale	Amministratore Unico
4. Emanazione/modifica di procedure per la gestione della tesoreria	Semestrale	Amministratore Unico
5. Emanazione/modifica di procedura/regolamento per la gestione del processo di approvvigionamento	Semestrale	Amministratore Unico
6. Per gli acquisti da Paesi a alto rischio terrorismo comunicazioni di prezzi superiori alla media del mercato	Semestrale	Amministratore Unico

2.7. Documenti specifici di riferimento

- Ordini di acquisto;
- Documenti di trasporto;
- Contratti;
- Documentazione attestante l'identità del fornitore (visura camerale o equivalente)

3. CONSULENZE E COLLABORAZIONI ESTERNE

3.1. Breve descrizione del processo

Il seguente protocollo definisce le regole da seguire in materia di affidamento e gestione di incarichi di consulenza a professionisti esterni, in considerazione del fatto che la presente attività può comportare il sorgere di rischi ai fini della responsabilità amministrativa.

Le consulenze vengono affidate da parte dell'Organo Amministrativo.

3.2. Ipotesi delittuosa

Sulle consulenze e collaborazioni grava astrattamente il rischio che gli incarichi dissimulino illecite attribuzioni di utilità a soggetti privati o a soggetti legati direttamente o indirettamente a Pubblici Ufficiali che hanno rapporti diretti con la Società al fine di ottenere un ingiusto vantaggio a danno della P.A. (ad esempio, con l'assegnazione di consulenze a persone o società "gradite" ai soggetti della Pubblica Amministrazione, per ottenere in cambio favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali), ovvero la distrazione di liquidità dalla contabilità ufficiale per alimentare i "fondi occulti", tramite la sovrafatturazione dei beni e servizi acquistati dal fornitore. Tali condotte possono rappresentare il presupposto oggettivo di reati tributari.

3.3. Soggetti coinvolti

Il soggetto coinvolto nel processo di affidamento e gestione di incarichi di consulenza a professionisti esterni è l'Amministratore Unico.

3.4. Regole di condotta e disposizioni operative

Per garantire la corretta gestione del processo in oggetto si prevede:

- che la richiesta del servizio sia basata su un effettivo fabbisogno legato all'attività operativa dell'azienda e in ogni caso non sia mai finalizzata a realizzare un'attività corruttiva;
- che per le consulenze di importo annuale superiore a 10.000 euro siano richiesti preventivi ad almeno tre professionisti, ad esclusione dei servizi ad elevato contenuto specialistico;

- che la fattura relativa al compenso per la consulenza affidata, prima di essere messa in pagamento, presenti un visto di conformità della prestazione eseguita rilasciato da parte del richiedente l'affidamento,
- che per il professionista selezionato, la Società acquisisca ogni elemento possibile da cui possa trarre indicazioni circa l'assenza di situazioni di rinvio a giudizio o condanne, anche in primo grado, per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- che il conferimento dell'incarico avvenga per iscritto, con l'indicazione specifica:
    - dei dati identificativi del consulente;
    - del profilo professionale del consulente e l'area tematica;
    - dell'esatta indicazione dell'oggetto e della durata dell'incarico;
    - del compenso pattuito e delle modalità di pagamento.
- che sia assicurata la tracciabilità delle prestazioni rese tramite la conservazione della documentazione elettronica o cartacea prodotta a seguito dell'erogazione del servizio. Nel caso in cui non abbia prodotto un documento scritto come output della consulenza, il consulente dovrà comunque presentare una relazione finale sull'attività svolta;
- che, ove possibile, l'incarico preveda la dichiarazione del professionista di essere a conoscenza del D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni e di impegnarsi al rispetto del Decreto stesso, del Modello 231 e del Codice etico aziendale.

3.5. Flussi informativi

Flusso informativo	Frequenza	Referente
1. Deviazioni dal protocollo "Consulenze e collaborazioni esterne"	Semestrale	Amministratore Unico
2. Elenco su consulenze acquisite superiori a 5.000,00€	Annuale	Amministratore Unico

3.6. Documenti specifici di riferimento

- Contratti di consulenza.

4. SELEZIONE DEL PERSONALE

4.1. Breve descrizione del processo

Il processo in esame è formato da tutte le attività necessarie al reclutamento, selezione del personale e alla costituzione del rapporto di lavoro.

Il seguente protocollo mira ad assicurare l'efficace e trasparente copertura delle posizioni e dei ruoli professionali all'interno della Società attraverso il reclutamento e la selezione sul mercato del lavoro del personale nelle sue diverse tipologie.

Le assunzioni sono gestite dall'Amministratore Unico con il supporto dei Responsabili dell'area nella quale il neo assunto dovrà operare.

4.2. Ipotesi delittuosa

Su questo processo grava il rischio che la selezione sia svolta in modo da favorire in modo non equo soggetti legati direttamente o indirettamente a Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio che hanno rapporti diretti con la Società, o a soggetti privati, allo scopo esclusivo di alterare significativamente l'indipendenza di giudizio e di procurare a LA PATRIE S.r.l. un vantaggio ingiusto.

4.3. Soggetti coinvolti

I soggetti potenzialmente coinvolti nel processo di selezione del personale sono:

- Amministratore Unico;
- Responsabili di Area.

4.4. Regole di condotta e disposizioni operative

Nella gestione dell'attività sensibile oggetto di analisi si prevede:

- che il processo di selezione sia gestito da almeno due soggetti;
- che i criteri di selezione dei candidati siano oggettivi e trasparenti (ad esempio, voto di laurea/diploma, conoscenza di lingue straniere, precedenti esperienze professionali, ecc…);
- che i contratti di lavoro siano firmati dall'Amministratore Unico ovvero da chi ha specifica procura;
- che i contratti di lavoro siano redatti conformemente alla normativa in materia di lavoro e al contratto collettivo nazionale di settore vigente;
- che al neo assunto che vengano consegnati una serie di documenti aziendali, tra cui anche il Codice etico aziendale. Il soggetto dovrà firmare un modulo in cui dichiara di aver ricevuto tale documentazione aziendale;
- che venga garantita la presenza dei curricula dei candidati esaminati;
- che in fase di selezione del personale la Società, tramite l'utilizzo di un'apposita scheda informativa, determini la presenza di rapporti di parentela o affinità tra i candidati e Pubblici Ufficiali, incaricati di pubblico servizio e soggetti privati con i quali LA PATRIE S.r.l. intrattiene rapporti commerciali o di altra natura;
- che il neoassunto svolga, dopo breve tempo successivo all'assunzione, un corso di formazione in materia di sicurezza.

4.5. Flussi informativi

Flusso informativo	Frequenza	Referente
1. Contestazioni/ricorsi da parte dei dipendenti	Semestrale	Amministratore Unico

2. Deviazioni dal protocollo "Selezione del personale"	Semestrale	Amministratore Unico

4.6. Documenti specifici di riferimento

- Contratto di lavoro.

5. OMAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

5.1. Breve descrizione del processo

Il processo in esame riguarda tutte le attività relative all'autorizzazione e rendicontazione degli omaggi e delle spese di rappresentanza.

5.2. Ipotesi delittuosa

Gli omaggi e le spese di rappresentanza hanno un rilievo potenziale per il Modello, in quanto è da considerare il rischio potenziale che le elargizioni siano direttamente o indirettamente rivolte a Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio che hanno rapporti diretti con la Società, o a soggetti privati, allo scopo esclusivo di alterarne significativamente l'indipendenza di giudizio e di procurare a LA PATRIE S.r.l. un vantaggio ingiusto.

5.3. Soggetti coinvolti

I soggetti potenzialmente coinvolti nel processo in oggetto sono:

- Amministratore Unico;
- Responsabile Commerciale.

5.4. Regole di condotta e disposizioni operative

Nella gestione dell'attività sensibile oggetto di analisi si prevede:

- che le spese per omaggi e le spese di rappresentanza non possano avere finalità diverse da quelle della mera promozione dell'immagine aziendale;
- che le spese siano autorizzate e documentate in modo adeguato, affinché venga garantita la tracciabilità delle singole fasi del processo di autorizzazione delle spese, per consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte;
- che per il rimborso delle spese sostenute durante le missioni sia necessario presentare fattura o ricevuta fiscale;
- il divieto di effettuare spese di rappresentanza verso funzionari e dirigente della P.A., Pubblici Ufficiali e pubblici dipendenti e soggetti privati al di fuori del modico valore[1] e, comunque, tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretate, da un osservatore imparziale, come finalizzate ad acquisire vantaggi in modo improprio. In particolare non deve essere superato il limite giornaliero di 150 euro per spese di vitto e 250 euro per spese di alloggio (per singolo soggetto). Negli eventuali casi di sforamento del limite indicato è necessario motivare la maggiore spesa sostenuta e darne comunicazione all'OdV;
- il divieto di distribuire omaggi verso funzionari e dirigente della P.A., Pubblici Ufficiali e pubblici dipendenti e soggetti privati al di fuori del modico valore[2] e, comunque, tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzato ad acquisire vantaggi in modo improprio. In particolare non deve essere superato il limite di 250 euro annui. Tale deve essere inteso come limite riferito a un medesimo destinatario persona fisica. In relazione agli omaggi ricevuti da parte del personale aziendale questi non devono superare il valore

1 A titolo di esempio non sono considerati di modico valore viaggi e soggiorni, regali preziosi, iscrizione gratuita a convegni e circoli.

2 A titolo di esempio non sono considerati di modico valore viaggi e soggiorni, regali preziosi, iscrizione gratuita a convegni e circoli.

di 50 euro. Nell'ipotesi in cui sussista il dubbio in merito al valore dell'omaggio ricevuto questo deve essere messo a disposizione della Società. Ogni qualvolta sussistono dubbi sull'esiguità del valore o più in generale sulla possibilità che l'omaggio possa influenzare l'obiettività di giudizio, il dipendente deve sospendere la pratica, contattare il suo superiore, richiedere espressa autorizzazione al compimento dell'operazione. In caso di deviazione dal limite sopra indicato, dovrà esserne data indicazione all'Organismo di Vigilanza.

5.5. Flussi informativi

Flusso informativo	Frequenza	Referente
1. Deviazioni dal protocollo "Omaggi e spese di rappresentanza"	Semestrale	Amministratore Unico
5. Report omaggi (verso soggetti esterni alla struttura)	Annuale	Amministratore Unico
6. Report spese di rappresentanza	Annuale	Amministratore Unico

5.6. Documenti specifici di riferimento

- Documentazione inerente gli omaggi erogati e le spese di rappresentanza sostenute.

6. SPONSORIZZAZIONI

6.1. Breve descrizione del processo

Il processo in esame concerne tutte le attività relative alla selezione delle iniziative/soggetti da sponsorizzare e alla conseguente erogazione e rendicontazione del contributo.

La Società effettua un numero limitato di sponsorizzazioni.

La decisione relativamente alle sponsorizzazioni da erogare spetta all'Amministratore Unico.

6.2. Ipotesi delittuosa

Le sponsorizzazioni hanno un rilievo potenziale per il Modello, in quanto è da considerare il rischio potenziale che le elargizioni siano volte ad alimentare i cd. "fondi neri" o destinate, indirettamente, a Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio che hanno rapporti diretti con la Società, o a soggetti privati, allo scopo esclusivo di alterarne significativamente l'indipendenza di giudizio e di procurare a LA PATRIE S.r.l. un vantaggio ingiusto. Le sponsorizzazioni possono inoltre comportare il rischio potenziale di sovrafatturazione dei contributi elargiti. Tutte le predette ipotesi possono rappresentare il presupposto oggettivo di reati tributari.

6.3. Soggetti coinvolti

Il soggetto coinvolto nel processo di gestione delle sponsorizzazioni è l'Amministratore Unico.

6.4. Regole di condotta e disposizioni operative

Nella gestione dell'attività sensibile oggetto di analisi si prevede:

- che sia assicurata la formalizzazione degli accordi di sponsorizzazione, mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico/proposta del soggetto esterno seguita da una lettera di accettazione della Società;
- che il contratto/lettera d'incarico siano debitamente autorizzati da soggetti muniti di idonei poteri e riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della prestazione da effettuare e di eventuali deliverable da produrre relativi all'attività svolta (es. fotografie, esposizione del logo aziendale);
- che vengano archiviate le evidenze documentali sullo svolgimento dell'evento sponsorizzato e sull'esposizione del logo della Società LA PATRIE S.r.l.;

- che venga verificata preliminarmente l'onorabilità dei soggetti, enti, associazioni, destinatari della sponsorizzazione, mediante la raccolta di informazioni preliminari e/o richiesta di documentazione attestante l'esistenza dei requisiti di onorabilità in capo agli stessi;
- che tutti i versamenti avvengano con modalità tracciabili.

6.5. Flussi informativi

Flusso informativo	Frequenza	Referente
1. Deviazioni dal protocollo "Sponsorizzazioni"	Semestrale	Amministratore Unico
2. Sponsorizzazioni per importi unitari superiori ad euro 1.000,00	Semestrale	Amministratore Unico
3. Elenco annuale sponsorizzazioni	Annuale	Amministratore Unico

6.6. Documenti specifici di riferimento

- Contratti di sponsorizzazione.

7. GESTIONE MAGAZZINO

7.1. Breve descrizione del processo

Il seguente protocollo delinea le modalità operative che devono essere seguite e rispettate nella gestione del magazzino.

È garantita un'elevata tracciabilità di ciascuna pelle tramite l'applicazione di un cartellino (indicativo dell'ordine di riferimento) e di un codice RFID.

Sono presenti tre magazzini, grezzo (dove arriva la pelle ancora da lavorare), semi terminato e magazzino finito (dove viene immagazzinata la pelle già rifinita). Viene tracciata la localizzazione di ogni pelle in produzione tramite il codice ad essa abbinato, grazie ad un avanzamento lavori

risultante dal gestionale. Ciascun magazzino, all'arrivo delle pelli, effettua una conta specifica, svolta da un team di soggetti facenti parte della specifica area. Il responsabile magazzino, all'arrivo delle pelli, applica a ciascuna di esse un cartellino in cui è evidenziato l'ordine di riferimento.

L'azienda si è dotata di un sistema di controllo della movimentazione interna delle pelli e della preparazione per la spedizione ai clienti basato su postazioni di lettura RFID e un carrello intelligente che rileva i codici delle pelli collocate al suo interno; per quanto riguarda il ricevimento o la spedizione a i clienti delle pelli, è stato installato un tunnel con tecnologia RFID 13,56 Mhz che, ai fini della spedizione, dispone di software che provvede alla lettura dei codici e all'automatico inserimento dei dati sui documenti di spedizione e nel sistema gestionale: il tunnel dispone di un sistema di sicurezza che segnala il danneggiamento del RFID. Al termine del tunnel è direttamente collocato il box di imballaggio che, terminate le operazioni e senza ulteriore manipolazione delle pelli in esso contenute, deve essere sigillato previa chiusura del software e convalida del documento per la spedizione da parte dell'operatore.

Annualmente vengono svolti due tipologie di inventario di magazzino, il primo con estrazione dal gestionale delle giacenze di alcune pelli a campione e facendo una verifica della presenza di tali prodotti in produzione, il secondo in maniera "cieca", facendo la conta fisica di tutte le pelli presenti in produzione e verificandola successivamente con quanto risultante dal gestionale.

7.2. Ipotesi delittuosa

Nello svolgimento dell'attività oggetto di analisi grava astrattamente il rischio di reati societari, relativamente al reato di false comunicazioni sociali, il rischio di reati previsti dall'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001 (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio), dei reati tributari previsti dall'art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs 231/2001 e di reati relativi al commercio internazionale di specie protette dalla normativa CITES.

7.3. Soggetti coinvolti

Nel processo di gestione del magazzino sono coinvolti i seguenti soggetti:

- Amministratore Unico;
- Ufficio Amministrativo;
- Consulente amministrativo esterno;
- Responsabile Magazzino.

7.4. Regole di condotta e disposizioni operative

Nella gestione del magazzino devono essere osservate le seguenti disposizioni operative:

- prevedere che ogni pelle venga tracciata nello stato di avanzamento lavori attraverso il codice ad essa associato;
- utilizzare il tunnel con tecnologia RFID 13,56 Mhz per la predisposizione e l'imballaggio delle pelli destinate dalla spedizione ai clienti, osservando la specifica procedura operativa
- annualmente devono essere svolti almeno due inventari di magazzino, di cui uno dei due completo (a fine anno), attraverso la conta fisica di tutte le pelli presenti in azienda e presso terzi (circolarizzando la presenza delle pelli). È prevista la presenza dell'OdV almeno all'inventario svolto a fine anno. Nell'ipotesi in cui l'inventario completo sia svolto in data diversa dal 31/12, deve essere predisposto un prospetto di riconciliazione in cui riportare i dati di entrata ed uscita di magazzino dalla data della verifica al 31/12;
- l'attività di inventario deve essere gestita da persona diversa di colui che gestisce quotidianamente il magazzino;
- nell'eventualità di uscita delle pelli dalla società per lavorazioni esterne, queste devono essere contate all'uscita e all'entrata da soggetto diverso di colui che si occupa della spedizione.

7.5. Flussi informativi

Flusso informativo	Frequenza	Referente
1. Deviazioni dal protocollo "Gestione magazzino"	Semestrale	Amministratore Unico

7.6. Documenti specifici di riferimento

- Documenti di trasporto.
- Stato avanzamento lavori.

8. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I controlli di carattere generale comprendono:

- verifica periodica del sistema di deleghe e procure vigenti;
- verifica dell'adeguatezza e dell'effettiva applicazione dei protocolli sopra individuati;
- raccolta ed esame di eventuali segnalazioni riguardanti irregolarità riscontrate o situazioni di particolare criticità ricevute dai Responsabili delle diverse Funzioni o da qualsiasi dipendente, nonché da terzi;
- raccolta dei documenti di rendicontazione predisposti dai Responsabili secondo quanto indicato nei protocolli e nel Quadro dei flussi informativi;
- verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice etico;
- effettuazione delle attività di controllo secondo quanto disposto nel piano di audit e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari e opportuni a seguito delle segnalazioni ricevute;
- monitoraggio sull'efficacia dei presidi organizzativi e di controllo e proposta di eventuali modifiche / integrazioni.

L'Organismo di Vigilanza svolge, inoltre, una serie di controlli specifici a campione in relazione alle attività a rischio precedentemente individuate.

1) Acquisti e gestione dei pagamenti:

- verifica dello svolgimento di una valutazione concorrenziale tra almeno tre operatori economici (nelle aree in cui ciò sia fattibile) per gli affidamenti di importo superiore a 10.000 euro;
- verifica che per gli appalti con manodopera a basso valore aggiunto siano presenti i documenti indicati nel protocollo specifico riportato nel paragrafo 2.5.;
- verifica della presenza del visto di conformità sui documenti di trasporto e sulle fatture relative alla fornitura di servizi e lavori;
- verifica della presenza di pagamenti in contanti per importi superiori a 1.500,00 euro, in particolare esaminando il partitario contabile relativo al denaro in cassa.

2) Consulenze e collaborazioni esterne:

- verifica che per le consulenze di importo annuale superiore a 10.000 euro siano stati richiesti almeno 3 preventivi a diversi professionisti;
- verifica della presenza del visto di conformità da parte del richiedente l'affidamento sulle fatture rilasciate dai consulenti.

3) Selezione del personale:

- verifica del rispetto delle disposizioni contenute nel protocollo "Selezione del personale";
- verifica a campione delle evidenze conservate sul processo di selezione svolto.

4) Omaggi e spese di rappresentanza:

- rispetto dei limiti stabiliti nel protocollo "Omaggi e spese di rappresentanza", anche attraverso l'acquisizione dei partitari contabili relativi alle specifiche voci;
- verifica, almeno annuale, degli omaggi erogati dalla Società al fine di verificare gli importi e i beneficiari;
- verifica che per il rimborso delle spese sostenute durante le missioni sia presente fattura o ricevuta fiscale intestata alla Società.

5) Sponsorizzazioni:

- verifica che siano formalizzati gli accordi di sponsorizzazione, mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico/proposta del soggetto esterno seguita da una lettera di accettazione della Società;
- verifica della documentazione attestante l'avvenuta sponsorizzazione.

6) Gestione magazzino:

- verifica del rispetto del protocollo "Gestione magazzino";
- verifica a campione della conta effettuata durante gli inventari.

LA PATRIE S.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex D. Lgs. 231/2001

QUADRO DEI FLUSSI INFORMATIVI

Nr. Rev.	Descrizione modifiche	Data
0	Prima emissione	26/11/2017
1	Primo aggiornamento	12/12/2018
2	Secondo aggiornamento	07/08/2020
3	Terzo aggiornamento	14/09/2022 – 30/11/2022
4	Quarto aggiornamento	7/12/2023

INDICE

1. INTRODUZIONE 3

2. FLUSSI INFORMATIVI GENERALI 5

3. FLUSSI INFORMATIVI SPECIFICI 5

3.1. Reati contro la Pubblica Amministrazione 5

3.2. Area attività strumentali 6

3.3. Area reati societari 8

3.4. Area reati contro la personalità individuale 9

3.5. Area delitti in materia di violazione del diritto d'autore 9

3.6. Area reati informatici 10

3.7. Area salute e sicurezza sul lavoro 10

3.8. Area reati ambientali 11

3.9. Area delitti contro l'industria e il commercio 12

3.10. Area delitti contro il patrimonio culturale 12

1. INTRODUZIONE

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato da parte dell'Organo Amministrativo o dei "referenti OdV" in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.

I flussi informativi destinati all'Organismo di Vigilanza si articolano in due categorie:

- **flussi informativi generali**

  Tali flussi hanno natura occasionale e riguardano tutti i soggetti che operano in nome e per conto di LA PATRIE S.r.l. (Amministratore, Dipendenti e collaboratori) ed hanno per oggetto situazioni di criticità effettiva o potenziale con riferimento ai reati contenuti nel D. Lgs. 231/2001 ed al relativo Modello di organizzazione, gestione e controllo. Per i flussi informativi generali, la comunicazione all'Organismo di Vigilanza deve avvenire tempestivamente e, comunque, non oltre 10 giorni dalla data di manifestazione dell'accadimento.

  Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza è inoltre gestore del canale di segnalazione interna previsto al punto 8.3.2 della Parte Generale del presente modello, che è a disposizione di chiunque intenda segnalare comportamenti, atti o omissioni consistenti in illeciti amministrativi, penali o contabili previsti dal D.Lgs. 231/2001 ovvero che rientrino negli atti della Unione Europea o nazionali previsti dal D.Lgs. 24/2023, ledano gli interessi finanziari della Unione Europea o le disposizioni a tutela del mercato interno di cui all'art. 26 paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

  In canale di segnalazione interna è autonomamente gestito dall'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dalla Parte Generale del presente modello e dalle disposizioni del D. Lgs 24/2023.

- **flussi informativi specifici**

Questi flussi riguardano esclusivamente l'Organo amministrativo o i "referenti OdV" qualora nominati. Questi soggetti devono compilare per ciascun semestre (1/1-30/6; 1/7-31/12) delle schede predefinite e devono trasmetterle al Presidente dell'Organismo di Vigilanza entro e **non oltre 30 giorni** dalla chiusura del periodo di riferimento. Ai sensi dell'articolo 8.2.3 della parte generale del Modello organizzativo, le schede dei flussi informativi specifici non devono essere compilate quando le risposte sono tutte negative e non vi sono particolari informazioni da segnalare all'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza provvederà ad assegnare le schede individuali ai singoli referenti, ove nominati con riferimento ai seguenti soggetti:

- Responsabile Commerciale;
- Responsabile Magazzino;
- Responsabile Rifinizione;
- Responsabile Concia;
- RSPP;
- Responsabile Ambientale.

2. FLUSSI INFORMATIVI GENERALI

1. CRITICITÀ NELL'APPLICAZIONE DEL MODELLO 231 E DEL CODICE ETICO	
Flusso informativo	**Frequenza**
1.1. Comportamenti o "pratiche" palesemente non conformi a quanto previsto dal Modello 231 o dal Codice etico	Ad evento
1.2. Notizia di provvedimenti e/o informazioni provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini a carico della Società per i reati di cui al Decreto 231/2001	Ad evento
1.3. Sanzioni disciplinari irrogate in applicazione del sistema disciplinare previsto nel Modello 231	Ad evento

2. CAMBIAMENTI NELL'ASSETTO SOCIETARIO ED ORGANIZZATIVO	
Flusso informativo	**Frequenza**
2.1. Modifiche nella governance della Società: - Soci - Organo Amministrativo	Ad evento
2.2. Indicazione di nuove deleghe e procure conferite	Ad evento
2.3. Cambiamenti che comportano la modifica dello Statuto Sociale (cambiamento oggetto sociale, cambiamento ragione sociale, cambiamento sede, ecc…)	Ad evento
2.4. Modifiche nell'organigramma	Ad evento

3. FLUSSI INFORMATIVI SPECIFICI

3.1. Reati contro la Pubblica Amministrazione

1. GESTIONE CONTRIBUTI DALLA P.A.		
Flusso informativo	**Frequenza**	**Referente**
1.1. Segnalazione di anomalie e criticità nel processo di richiesta, ottenimento e rendicontazione di contributi pubblici	Semestrale	Amministratore Unico
1.2. Segnalazione di: - domande per ottenimento contributi da P.A.;	Semestrale	Amministratore Unico

- rendiconti presentati alla P.A. per progetti di formazione e di ricerca e sviluppo		

2. ISPEZIONI, VISITE E CONTROLLI		
Flusso informativo	**Frequenza**	**Referente**
2.1. Ispezioni, visite e controlli da parte di P.A./incaricati di pubblico servizio (fornire i verbali/documenti rilasciati alla Società da parte dell'Ente ispettore)	Semestrale	Amministratore Unico

3. AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI OTTENUTE DALLA P.A.		
Flusso informativo	**Frequenza**	**Referente**
3.1. Ottenimento/modifiche/rinnovi nelle autorizzazioni, concessioni e altri provvedimenti ottenute dalla P.A.	Semestrale	Amministratore Unico

4. RENDICONTAZIONI ALLA P.A.		
Flusso informativo	**Frequenza**	**Referente**
4.1. Presentazioni di rendiconti, dichiarazioni e certificazioni alla P.A.[1]	Semestrale	Amministratore Unico

3.2. Area attività strumentali

1. ACQUISTI E GESTIONE DEI PAGAMENTI		
Flusso informativo	**Frequenza**	**Referente**
1.1. Deviazioni dal protocollo "Acquisti e gestione dei pagamenti"	Semestrale	Amministratore Unico
1.2. Depositi su c/c all'estero o investimenti in attività finanziarie all'estero	Semestrale	Amministratore Unico
1.3. Per gli acquisti da Paesi a alto	Semestrale	Amministratore Unico

[1] Ad esclusione delle rendicontazioni routinarie.

rischio terrorismo comunicazioni di prezzi superiori alla media del mercato		
1.3. Pagamenti in contanti per importi superiori ad euro 1.500	Semestrale	Amministratore Unico
1.4. Emanazione/modifica di procedure per la gestione della tesoreria	Semestrale	Amministratore Unico
1.5. Emanazione/modifica di procedura/regolamento per la gestione del processo di approvvigionamento	Semestrale	Amministratore Unico
1.6. Deviazione dai protocolli in materia di utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante ovvero utilizzo di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che possano consentire l'indebito utilizzo o la falsificazione dei predetti strumenti di pagamento	Semestrale	Amministratore Unico

2. CONSULENZE E COLLABORAZIONI ESTERNE		
Flusso informativo	**Frequenza**	**Referente**
2.1. Deviazioni dal protocollo "Consulenze e collaborazioni esterne"	Semestrale	Amministratore Unico
2.2. Elenco su consulenze acquisite superiori a 5.000,00 €	Annuale	Amministratore Unico

3. SELEZIONE DEL PERSONALE		
Flusso informativo	**Frequenza**	**Referente**
3.1. Contestazioni/ricorsi da parte dei dipendenti	Semestrale	Amministratore Unico
3.2. Deviazioni dal protocollo "Selezione del personale"	Semestrale	Amministratore Unico

4. OMAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA		
Flusso informativo	**Frequenza**	**Referente**
4.1. Deviazioni dal protocollo "Omaggi e spese di rappresentanza"	Semestrale	Amministratore Unico
4.2. Report omaggi (verso soggetti esterni alla struttura) (fornire scheda contabile)	Annuale	Amministratore Unico

4.3. Report spese di rappresentanza (fornire scheda contabile)	Annuale	Amministratore Unico

5. SPONSORIZZAZIONI		
Flusso informativo	**Frequenza**	**Referente**
5.1. Deviazioni dal protocollo "Sponsorizzazioni"	Semestrale	Amministratore Unico
5.2. Sponsorizzazioni per importi unitari superiori ad euro 1.000,00	Semestrale	Amministratore Unico
5.3. Elenco annuale sponsorizzazioni (fornire scheda contabile)	Annuale	Amministratore Unico

6. ACCORDI TRANSATTIVI E CONTENZIOSI		
Flusso informativo	**Frequenza**	**Referente**
6.1. Coinvolgimento di LA PATRIE S.r.l. in un procedimento giudiziario	Semestrale	Amministratore Unico
6.2. Utilizzo di mezzi alternativi alla giurisdizione contenziosa ordinaria (arbitrati, conciliazioni e transazioni)	Semestrale	Amministratore Unico

7. GESTIONE MAGAZZINO		
Flusso informativo	**Frequenza**	**Referente**
6.1. Deviazioni dal protocollo “Gestione magazzino”	Semestrale	Amministratore Unico

3.3. Area reati societari

Flusso informativo	Frequenza	Referente
1. Deviazioni rispetto ai principi contabili di riferimento e alle norme in vigore	Semestrale	Amministratore Unico
2. Perdite maturate che incidono in modo rilevante sul patrimonio netto	Semestrale	Amministratore Unico
3. Deviazioni dal protocollo “Redazione e approvazione del bilancio di esercizio”	Semestrale	Amministratore Unico
4. Operazioni rilevanti sul capitale sociale, comprese eventuali fusioni e scissioni	Semestrale	Amministratore Unico

5. Deviazioni/anomalie nei rapporti con banche e finanziatori	Semestrale	Amministratore Unico
6. Deviazioni/anomalie nei rapporti con i fornitori	Semestrale	Amministratore Unico
7. Revisione/nuova stipula di contratti attivi con soggetti privati	Semestrale	Amministratore Unico
8. Deviazioni dal protocollo "Gestione dei rapporti con i clienti"	Semestrale	Amministratore Unico

3.4. Area reati contro la personalità individuale

Flusso informativo	Frequenza	Referente
1. Constatazione, con riferimento all'uso dei PC e della rete internet dalle postazioni aziendali, da parte dei dipendenti e collaboratori della Società, di - accesso a siti internet che presentano esibizioni pornografiche di minori di anni 18 (pornografia minorile) - ricezione e detenzione di materiale relativo alla pornografia minorile - immissione e/o commercio di materiale relativo alla pornografia minorile	Semestrale	Amministratore Unico
2. Procedimenti sanzionatori e procedimenti giudiziari relativi alla violazione della norma in materia di lavoro	Semestrale	Amministratore Unico

3.5. Area delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Flusso informativo	Frequenza	Referente
1. Casi di violazioni in materia di diritti d'autore verificatesi con riferimento alla gestione dei contenuti del sito internet	Semestrale	Amministratore Unico
2. Casi di violazioni in materia di diritti d'autore verificatesi con riferimento alla predisposizione del materiale promozionale e pubblicitario	Semestrale	Amministratore Unico
3. Casi di violazioni in materia di	Semestrale	Amministratore Unico

diritti d'autore verificatesi con riferimento alla gestione dei sistemi informativi, con particolare riguardo all'acquisto e gestione di licenze software		
4. Casi di violazioni in materia di diritti d'autore verificatesi con riferimento alla gestione degli omaggi	Semestrale	Amministratore Unico
5. Casi di violazioni in materia di diritti d'autore verificatesi nell'ambito di fiere e convegni	Semestrale	Amministratore Unico

3.6. Area reati informatici

Flusso informativo	Frequenza	Referente
1. Segnalazione di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di soggetti terzi	Semestrale	Amministratore Unico

3.7. Area salute e sicurezza sul lavoro

Flusso informativo	Frequenza	Referente
1. Comportamenti o "pratiche" non conformi a quanto previsto dalla normativa in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro	Semestrale	RSPP
2. Criticità significative segnalate dai preposti e/o dai delegati alla sicurezza	Semestrale	RSPP
3. Procedimenti sanzionatori o procedimenti giudiziari in materia di reati sulla salute e sicurezza sul lavoro	Semestrale	RSPP
4. Investimenti significativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro	Semestrale	RSPP
5. Formazione specifica su salute e sicurezza sul lavoro	Semestrale	RSPP
6. Modifiche nell'organigramma della sicurezza, riguardanti: - RSPP - Preposti alla sicurezza	Semestrale	RSPP

- Deleghe sulla sicurezza - Procure - Altre figure (medico competente, RLS)		
7. Infortuni che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001	Semestrale	RSPP
8. Progetti per l'ottenimento di certificazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (OHSAS 18001)	Semestrale	RSPP
Ispezioni sul tema della salute e sicurezza sul luogo di lavoro da parte di ASL, Ufficio del lavoro, ed altri organi della P.A.	Semestrale	RSPP
10. Risultati delle verifiche interne aventi per oggetto materie sensibili ai fini dei reati sulla salute e sicurezza sul lavoro previsti dal D. Lgs. 231/2001	Semestrale	RSPP
11. Verbale della riunione periodica sulla sicurezza	Annuale	RSPP
12. Prospetto riepilogativo con dati e statistiche sugli infortuni verificatisi	Annuale	RSPP
13. Piano annuale delle verifiche da svolgere	Annuale	RSPP

3.8. Area reati ambientali

Flusso informativo	Frequenza	Referente
1. Deviazioni dalla normativa in materia ambientale che possono generare rischi significativi per la Società ai fini del D. Lgs. 231/2001	Semestrale	Amministratore Unico
2. Eventuali criticità in materia ambientale segnalate dai responsabili delle attività sensibili	Semestrale	Amministratore Unico
3. Eventuali procedimenti sanzionatori e procedimenti giudiziari iniziati nel periodo di riferimento in materia di reati ambientali	Semestrale	Amministratore Unico
4. Autorizzazioni e licenze in campo ambientale	Semestrale	Amministratore Unico

5. Investimenti significativi in materia ambientale	Semestrale	Amministratore Unico
6. Formazione specifica in materia ambientale	Semestrale	Amministratore Unico
7. Risultati delle verifiche interne aventi per oggetto materie sensibili ai fini dei reati ambientali previsti dal D. Lgs. 231/2001	Semestrale	Amministratore Unico
8. Contenzioso in materia ambientale	Semestrale	Amministratore Unico
9. Ispezioni sul tema da parte di P.A. in materia ambientale	Semestrale	Amministratore Unico
10. Deviazioni sulla tracciabilità dei rifiuti	Semestrale	Amministratore Unico

3.9. Area delitti contro l'industria e il commercio

Flusso informativo	Frequenza	Referente
1. Operazioni aziendali dalle quali potrebbero emergere dei rischi per reati connessi alla fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale o altre tipologie di reati rientranti in questa sezione	Semestrale	Amministratore Unico

3.10. Area delitti contro il patrimonio culturale

Flusso informativo	Frequenza	Referente
1. Operazioni aziendali di compravendita, acquisto o cessione a qualsiasi titolo di beni che possano essere qualificati "beni culturali" ai sensi del D. Lgs. 42/2004	Semestrale	Amministratore Unico